IL MONTANARO d'Italia

In questo numero:



RIVISTA
DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI
COMUNITÀ ED ENTI MONTANI

anno XXII

6

1976

editore IL MONTANARO srl
ROMA - V.LE CASTRO PRETORIO 116

SPED. ABB. POST. GR. IV/70/TO (II SEMESTRE 1976)

AVVISO IMPORTANTE

AI LETTORI DE "IL MONTANARO D'ITALIA"

Dal primo numero del 1977 la nostra rivista verrà pubblicata in veste completamente rinnovata e con la nuova testata

IL MONTANARO D'ITALIA - MONTI E BOSCHI

Edita dal «gruppo giornalistico edagricole» ma con l'attuale direzione, sarà

più grande: nel nuovo formato uni A/4
più ricca: stampata su carta patinata
più attraente: illustrata con foto in nero ed a colori
più completa: con una larga parte dedicata ai problemi tecnici e scientifici della montagna

abbonamenti per il 1977: L. 10.000

IL MONTANARO d'Italia Rivista dell'UNCEM - Ed. «Il Montanaro s.r.l.»

Direttore responsabile
GIUSEPPE PIAZZONI



Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

Comitato di redazione:
On. dr. Mario Fioret, Presidente dell'UNCEM, dr. comm. Ivano Pompei, Presidente Commissione tecnico-legislativa, comm. Giuseppe Ielmini, sen. Donato Scutari, prof. Pietro Aloisi, sen. Ubaldo Lopardi, dr. Michele Conti, dr. Karl Oberhauser, geom. Angelo Santoro, Capi-gruppo Consiglio nazionale, comm. Giuseppe Piazzoni, Segretario generale.

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967
Redazione, Amministrazione e Pubblicità: Viale del Castro Pretorio, 116 - 00185 ROMA - Telefoni 464.683 - 465.122
Abbonamento annuo L. 10.000 - Un numero L. 1.700
Cumulativo con UNCEM NOTIZIE (mensile) L. 15.000
C. c. postale N. 47471008 - intestato S.r.l. Il Montanaro - Roma

Tipografia Stigra - Corso S. Maurizio, 14 - 10124 Torino - tel. (011) 88.56.22

SOMMARIO

N. 6 - 1976

Chiuso in tipografia il 10 gennaio 1977

9.

AI LETTORI

Quest'ultimo numero del 1976 conclude 22 anni di vita de « Il Montanaro d'Italia ». Nato come foglio quindicinale nel 1954, trasformato in rivista mensile nel 1966 e divenuto bimestrale lo scorso anno, « Il Montanaro d'Italia » ha accompagnato la lunga e impegnativa azione svolta dall'UNCEM a servizio della montagna.

Non spetta a noi in questa sede rilevare il valore di una presenza costante e documentata a fianco degli amministratori dei Comuni e degli Enti montani, come dei parlamentari, dei politici, di tutti coloro che in vario modo hanno accompagnato l'attività degli Enti locali montani in tutti questi anni. Riteniamo comunque di avere assolto, nel modo che ci è stato possibile e con le inevitabili carenze, al compito che ci eravamo prefissi. Da parte mia, da quando ho assunto la direzione della rivista nel settembre 1966, succedendo al compianto segretario generale Luigi Pezza, ho cercato di renderla sempre meglio aderente alle esigenze che io stesso come amministratore locale sentivo, nell'intendimento di fare della rivista soprattutto uno strumento di lavoro per gli amministratori della montagna.

Il nuovo anno, come è stato annunciato, porterà questa rivista, trasformata e arricchita per la fusione con « Monti e boschi », sul tavolo degli amministratori della montagna e degli operatori economici, degli studiosi e di tutti coloro che sono interessati a seguire le vicende della montagna e dei montanari, arricchita nella veste tipografica e nel contenuto per assolvere ancor più compiutamente alla propria funzione a servizio della montagna.

Non è quindi un commiato, ma un arrivederci. Un grazie sentito all'amministrazione de Il Montanaro s.r.l., editrice della Rivista, alla presidenza e ai capi-gruppo del Consiglio nazionale dell'UNCEM componenti il comitato di redazione, che hanno accompagnato la mia fatica con la loro solidale collaborazione. Grazie anche agli autori di articoli e note che in questi anni siamo andati pubblicando e ai collaboratori della tipografia.

Un grazie particolare vada ai lettori e agli abbonati alla rivista, insieme con l'invito a continuare nell'apporto costruttivo e anche critico, di collaborazione e di sostegno, con la nuova rivista « Il Montanaro d'Italia - Monti e boschi » che con i tipi dell'Edagricole verrà stampata dalla fine del prossimo gennaio.

Giuseppe Piazzoni

* * *

Questo numero riporta la proposta di legge formulata dalla Giunta esecutiva dell'UNCEM per il rifinanziamento della legge 1102 per il periodo 1978-'80 e per alcune modifiche al contenuto della legge stessa. Riporta anche il testo delle proposte di legge presentate in Parlamento da deputati dei gruppi PSI, DC e PCI, aventi per oggetto il rifinanziamento della legge 1102.

L'analisi di tre anni di esperienza delle Comunità montane lombarde viene presentata con un articolo a firma Mazzoleni, Moretti e Negri, dedicato alla formulazione degli statuti delle Comunità montane.

Segue un mio commento alle leggi della Provincia di Trento sulle direttive CEE per l'agricoltura.

La rubrica « Comunità montane » comprende un articolo di Mario Bruno e Anna Maria Vicario su « Distretti scolastici, Unità locali dei servizi e Comunità montane in Piemonte ».

Riportiamo due interventi svolti al recente convegno nazionale sulla montagna di Torino, che presentano l'esperienza della Comunità montana Valle Trompia per il turismo e la zootecnia (di Edmondo Bertussi) e della Comunità montana del Velino per i trasporti pubblici (di Giuseppe Bellini).

Nella « Vita dell'UNCEM » riportiamo un ampio notiziario sull'attività della sede nazionale e delle Delegazioni regionali. Richiamiamo in particolare l'attenzione sulle prese di posizione delle Delegazioni del Molise e del Piemonte in materia di leggi regionali sui comprensori.

Riportiamo infine note sulle assemblee della CISPEL, dell'ANCI e della Confederazione Europea dell'Agricoltura.

AN UNSERE LESER

Diese letze Nummer vom Jahr 1976 schliesst das 22. Lebensjahr von « Il Montanaro d'Italia » ab. Unsere Zeitschrift, die erst im Jahr 1954 als halbmonatliches Blatt, dann im Jahr 1966 als monatliche Zeitschrift erschienen ist, und die erst im vorigen Jahr zweimonatliche Zeitschrift geworden ist, hat die lange und anspruchsvolle zugunsten der Berggebiete geleistete Tätigkeit vom UNCEM begleitet.

Wir sind hier nicht dazu berufen, den Wert einer dauernden und dokumentierten Anwesenheit zu betonen, die den Verwaltern der Berggemeinden und Bergkörperschaften, so wie den Abgeordneten, den Politikern und denjenigen, die unterschiedlich alle diesen Jahre hindurch die Tätigkeit der lokalen Bergkörperschaften begleitet haben, beigestanden ist. Wir glauben immerhin, die Aufgabe, die wir uns festgesetzt hatten, wie es uns möglich gewesen ist, auch wenn mit unvermeidbaren Mangeln, erfüllt zu haben. Meinerseits, seitdem ich als Nachfolger des beweinten Generalsekretärs Luigi Pezza die Leitung der Zeitschrift im September 1966 übernommen habe, habe ich versucht, sie immer mehr den Anforderungen anzupassen, die ich selbst als lokaler Verwalter erlebt habe, mit der Absicht, sie vor allem als Arbeitsinstrument für die Verwalter von Berggebieten werden zu lassen.

Wie es schon angekündigt wurde, wird diese Zeitschrift im neuen Jahr umgestaltet und durch die Verschmelzung mit « Monti e boschi » bereichert auf dem Tisch von Verwaltern von Berggebieten und Wirtschaftstätern, von Fachleuten und allen denjenigen, die für das Leben der Berggebiete und der Bergleute interessiert sind, erscheinen. Da sie typographisch und inhaltlich reicher sein wird, wird sie sicher noch vollständiger als zuvor ihre Funktion im Dienst der Berggebiete erfüllen.

Das ist deshalb kein Abschied, sondern nur ein Aufwiedersehen. Ich bedanke mich sehr bei der Verwaltung von « Il Montanaro d'Italia » s.r.l., Herausgeberin der Zeitschrift und bei den Gruppenleitern des nationalen Rats vom UNCEM, Mitgliedern vom Redaktionskomitee, welche meine mühselige Arbeit mit ihrer bereitwilligen Zusammenarbeit begleitet haben. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Authoren der Artikel und Bemerkungen, die in diesen Jahren gedrückt worden sind.

Ein besonderer Dank wird den Lesern und den Abonennten der Zeitschrift gerichtet, mit der Aufforderung dass sie mit ihrem konstruktiven und auch kritischen Beitrag mit uns weiter zusammenarbeiten werden und so die neue Zeitschrift « Il Montanaro d'Italia - Monti e boschi », welche mit den Typen von Edagricole ab Ende nächsten Januars gedrückt wird, weiter stützen werden.

Giuseppe Piazzoni

***

Diese Nummer gibt den Gesetzvorschlag wieder, der von dem Vollzugsausschuss des UNCEM für die Wiederfinanzierung des Gesetzes Nr. 1102 für die Zeit 1978/1980 und für einige Veränderungen im Inhalt des selben Gesetzes entworfen worden ist. Sie bringt auch den Text der Gesetzvorschläge, welche von Abgeordneten der Gruppen von PSI, DC und PCI in

Parlament gestellt worden sind und die immer die Wiederfinanzierung des Gesetzes Nr. 1102 betreffen.

Ein Artikel, der die Unterschrift von Mazzoleni, Moretti e Negri trägt und die Formulierung der Statuten der Berggemeinden betrifft, stellt die Analyse von einer dreijährigen Erfahrung der Berggemeinden in der Lombardei dar.

Es folgt mein Kommentar über das Gesetz der Provinz von Trient über die Richtlinien der EWG für die Landwirtschaft.

Die Rubrik « Berggemeinden » umfasst einen Artikel von Mario Bruno und Anna Maria Vicario über « Schulbezirke, Lokaleinheiten für Versorgungswesen und Berggemeinden in Piemonte ».

Es werden zwei Mitteilungen an der letzen Nationaltagung über die Berggebiete, die in Turin stattgefunden hat, welche die Erfahrungen der Berggemeinde Valle Trompia betreffs des Fremdenverkehrs und der Viehzucht (von Edmondo Bertussi geschrieben) und jene der Berggemeinde von Velino betreffs der öffentlichen Verkehrsmittel (von Giuseppe Bellini geschrieben) beschreiben.

In « Vita dell'UNCEM » werden ausführliche Nachrichten über die Tätigkeit vom nationalen Sitz und von den regionalen Delegationen wiedergegeben. Der Leser wird besonders auf die Stellungsnahme der Delegationen von Molise und Piemonte auf dem Gebiet von regionalen Gesetzen für die Berggebiete aufmerksam gemacht.

Schliesslich werden auch Anmerkungen über die Generalversammlungen vom CISPEL, ANCI und von dem Verband der europäischen Landwirtschaft wiedergegeben.

A NOS LECTEURS

Ce dernier numéro 1976 conclut la XXième année de notre revue. Née comme feuille bimensuelle en 1954, transformée en revue mensuelle en 1966 et devenue bimestrielle l'année passée, « Il Montanaro d'Italia » a accompagné la longue et importante action de l'UNCEM en faveur de la montagne.

N'est pas de notre ressort relever dans ce lieu la valeur d'una présence constante et documentée aux côtés des administrateurs des Communes et des Pouvoirs de montagne, ainsi que des parlamentaires, des politiques, de tous ceux qui cettes années ont appuyé de manières différentes l'activité des Pouvoirs locaux de montagne. De toute façon, nous croyons d'avoir rempli comme il nous a été possible et avec les carences inévitables, le dêvoir que nous nous étions proposé.

De ma part, depuis que j'ai pris la direction de la revue en Septembre 1966, en succedant au regretté secrétaire général Luigi Pezza, j'ai cherché à la rendre toujours la mieux corrispondante aux exigences que moi-même sentais comme administrateur local, dans le but de rendre la revue surtout l'instrument de travail pour les administrateurs de la montagne.

La nouvelle année, comme on a annoncé, portera cette revue transformée et enrichie par la fusion avec la revue « Monti e boschi » sur la table des administrateurs de la montagne et des opérateurs économiques, des hommes d'étude et de tous ceux qui sont intéressés à suivre les vicissitudes de la montagne et des montagnards, enrichie en sa présentation typographique et en son contenu, pour remplir encore plus complètement sa tâche au service de la montagne.

Donc, ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. Un remerciement sincère va à l'administration de Il Montanaro s.r.l., socité d'édition de la revue, à la présidence et aux chefs de groupe du Conseil National de l'UNCEM, qui composent le comité de rédaction, qui ont partagé mon travail par leur collaboration solidaire. Un remerciement va aussi aux auteurs des articles et des notes que nous avons publiées cettes années. A nos lecteurs et aux abonnés de la revue va un remerciement particulier, avec l'invitation à continuer par l'apport constructif et même critique de collaboration et d'appui de la nouvelle revue « Il Montanaro d'Italia - Monti e boschi », qui sera imprimée a partir de la fin de Janvier prochain par les types de l'Edagricole.

Giuseppe Piazzoni

...

Ce numéro rapporte la proposition de loi formulée par la Commission exécutive de l'UNCEM pour le refinancement de la loi No. 1102 pour la période 1978-'80 et avec quelques modifications au contenu de la loi même. Il y a aussi le texte des propositions de loi, présentées en Parlément par des députés des groupes PSI, DC et PCI, qui ont pour objet le refinancement de la loi No. 1102.

L'analyse de trois années d'expérience des Communautés de montagne en Lombardie est présentée par un article firmé par MM. Mazzoleni, Moretti et Negri, dédié à la formulation des statuts des Communautés de montagne.

Suit un de mes commentaires à la loi de la Province de Trente sur la Directive CEE pour l'agriculture.

La rubrique « Communautés de montagne » comprend un article de Mario Bruno et Anna Maria Vicario sur « Districts scolaires, unités locales des services et Communautés de montagne en Piémont ».

Nous publions deux interventions (de Edmondo Bertussi et de Giuseppe Bellini) au récent congrès national sur la montagne tenu à Turin, qui présentent respectivement l'expérience faite par la Communauté de montagne Valle Trompia pour le tourisme et la zootechnie et par la Communauté de montagne Velino pour les transports publiques.

Dan la rubrique « Vie de l'UNCEM » nous donnons une vue d'ensamble de l'activité de la siège nationale et des Délégations régionales. Nous attirons l'attention tout spécialement sur la prise de position des Délégations en Molise et en Piémont en matière des lois régionales sur les coopératives des Communes.

Finalement, il y a des notes sur les assemblées de la CISPEL, de l'ANCI et de la Confédération Européenne de l'Agriculture.

INIZIATIVA DELL'UNCEM PER IL RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1102 PER IL 1978/1980

La Giunta esecutiva dell'UNCEM nelle sedute del 3 e del 14 dicembre 1976 ha esaminato alla luce dell'esperienza compiuta in tutte le Regioni, eccezion fatta per la Sardegna, l'azione svolta dalle Comunità montane convenendo sulla assoluta necessità di garantire alle Comunità il finanziamento dei piani pluriennali di sviluppo, dalle stesse predisposte per il periodo fino al 1980.

A tal fine, la Giunta esecutiva ha approvato una proposta di legge sollecitando l'intesa e la collaborazione di tutte le forze politiche per la presentazione di un unico testo alla Camera. Tale prospettiva non si è potuta realizzare per l'avvenuta presentazione di proposte di legge da parte di deputati dei gruppi PSI, DC e PCI. Pertanto la Giunta, nella seduta del 14 dicembre, ha invitato il Presidente on. Fioret a presentare il testo della proposta formulato dalla stessa Giunta. Il testo prevede, oltre al finanziamento di 150 miliardi annui, l'aumento, con legge regionale, della percentuale per spese di personale e di ufficio, l'inquadramento del personale delle Comunità montane equiparato al personale dei Comuni, la completa applicazione dell'art. 12 per i contributi unificati in agricoltura, la rogatoria degli atti delle Comunità da parte dei segretari comunali, nonché l'esenzione dall'obbligo della restituzione di somme percepite in più dai Comuni montani a titolo di sostituzione di entrate comunali soppresse.

La decisione unanime della Giunta esecutiva — nella quale sono presenti tutte le forze politiche democratiche — intende affermare, insieme con la realizzata convergenza unitaria sul rifinanziamento delle Comunità montane, l'esigenza che tutte le forze

politiche operino sul piano parlamentare per assicurare la sollecita approvazione della legge, prima della redazione del bilancio dello Stato per il 1978.

Pubblichiamo il testo della proposta di legge presentata alla Camera dall'on. Fioret il 21 dicembre, e il testo delle proposte di legge presentate da altri parlamentari.

Proposta di legge del deputato Mario Fioret (n. 962)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 3 DICEMBRE 1971 n. 1102 RECANTE NORME PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Relazione

Onorevoli Colleghi!

La scadenza nel 1977 dello stanziamento di 200 miliardi di cui alla legge 11 marzo 1975 n. 72 per le Comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971 n. 1102 pone l'esigenza — affermata dal Congresso dell'Unione Nazionale Comuni Comunità, Enti Montani (UNCEM) — di assicurare la continuità del finanziamento alle Comunità montane le quali, interessando 4000 Comuni in tutto il territorio nazionale, hanno redatto o hanno in corso di redazione i piani pluriennali di sviluppo e i programmi annuali di intervento secondo le previsioni della legge 1102 e delle leggi regionali di attuazione.

Lo stato della programmazione delle Comunità montane nelle varie Regioni è stato oggetto di ampio dibattito anche nel recente convegno nazionale sulla montagna, svoltosi a Torino il 27 e 28 settembre 1976 alla presenza di rappresentanze di Regioni e Comunità montane.

Dai lavori di quel convegno emergono confortanti notizie in ordine all'impiego dei fondi complessivamente stanziati a tutto il 1976 dalle leggi 1102 e 72.

Anche se lo sviluppo dell'attività delle Comunità montane non è ugualmente in atto su tutto il territorio nazionale, a causa delle difficoltà di ogni genere che hanno caratterizzato, prima, la delimitazione delle zone omogenee e, poi, la costituzione delle Comunità montane, l'approvazione degli statuti e la elezione degli or-

gani comunitari in alcune Regioni del Mezzogiorno, ciò nondimeno si può considerare altamente positiva l'azione svolta dalle Comunità montane in questo primo periodo, per l'attuazione di programmi di opere e di interventi in attesa della formulazione ed approvazione da parte delle Comunità montane del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

A titolo puramente indicativo si possono citare i programmi di intervento per le Comunità montane del Piemonte, della Lombardia e della Basilicata. Le 44 Comunità montane del Piemonte hanno previsto di spendere il 32,23 % del fondo globale loro assegnato per opere pubbliche e di assetto del territorio; il 18,8 % per il settore agricolo-forestale; il 12,78 % per iniziative sociali; l'11,21 % per turismo, sport, tempo libero ed ecologia; il 6,79 % per il settore scolastico; il 4,5 % per industria, commercio e artigianato. Le 28 Comunità montane della Lombardia hanno invece destinato i propri fondi in prevalenza (31,4 %) ad agricoltura e strade di bonifica montana a completamento di opere iniziate con il contributo statale; il 9 % ad acquedotti e fognature; l'8,3 % al settore del turismo; il 5,2 % alla difesa del suolo; l'8,2 % a viabilità e opere pubbliche; il 3 % al demanio forestale; il 2,9 % alla sanità; il 4,3 % all'assistenza scolastica; il 5,2 % alla difesa del suolo; il 2 % all'assistenza. Le 13 Comunità della Regione Basilicata hanno investito il 36,2 % dell'importo disponibile per opere infrastrutturali; il 19,5 % in opere produttivistiche; il 18,4 % in interventi promozionali; il 13,9 % per acquisti di macchine e attrezzature da utilizzare per i Comuni. Le opere infrastrutturali sono relative a viabilità, acquedotti rurali ed elettrodotti, mentre tra le opere produttivistiche sono comprese iniziative per miglioramento pascoli e costituzione di cooperative zootecniche. Tra gli interventi promozionali sono da comprendersi i contributi per lo sviluppo di vigneti e oliveti, acquisto di attrezzi agricoli e per aziende artigiane, incoraggiamento di organizzazioni cooperativistiche. Le macchine e le attrezzature acquistate sono riferite al servizio spartineve e alle macchine spazzatrici per rifiuti. In generale gli interventi delle Comunità montane, salvo qualche caso di intervento urgente per attuare o completare opere pubbliche, sono riferiti alla incentivazione di iniziative per lo sviluppo socio-economico del territorio.

L'insieme degli interventi programmati, e in gran parte già eseguiti dalle Comunità montane, consente di dare un giudizio estremamente positivo dell'attività delle nuove istituzioni che, mentre in talune Regioni sono nate nel solco di radicate tradizioni, in altre Regioni sono nate ex-novo destando notevole in-

teresse ed impegno negli amministratori locali e nelle stesse popolazioni, le quali hanno attivamente partecipato sia nella fase di elaborazione degli statuti sia nella fase più impegnativa di elaborazione dei programmi di intervento e dei piani pluriennali di sviluppo.

La Giunta esecutiva dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani nella seduta del 3 dicembre 1976 ha deliberato unanimamente di prospettare a tutti i gruppi parlamentari della Camera la necessità di una proposta di legge unitaria per sollecitare il rifinanziamento alle Comunità montane per il periodo 1978-'80. La decisione della Giunta esecutiva, ovviamente, non poteva né voleva impedire iniziative di singoli parlamentari o gruppi di parlamentari in materia, ma voleva semplicemente significare, attraverso una presentazione a firma di parlamentari dei gruppi DC, PSI, PCI, PSDI, PRI, PLI e SVP la convergenza realizzata sulla necessità del provvedimento legislativo.

Tale prospettiva non si è potuta realizzare per l'avvenuta presentazione di proposte di legge da parte di parlamentari del gruppo DC (Bonomi ed altri) e del gruppo PCI (Terraroli ed altri), che si sono aggiunte alla proposta di parlamentari (Salvatore e Ferri) del gruppo del PSI.

La proposta di legge, che mi onoro di presentare nella mia veste di Presidente dell'UNCEM, intende pertanto rappresentare a tutte le forze politiche la volontà unitariamente espressa dalla organizzazione rappresentativa delle Comunità montane per ottenere la garanzia di una continuità di finanziamento per le Comunità montane, affinché le stesse possano predisporre i programmi pluriennali nella certezza del loro finanziamento.

Mi permetto pertanto di esprimere l'auspicio che le forze politiche valutino nella loro reale portata le presenti indicazioni e consentano, con l'approvazione sollecita del provvedimento, la continuità nell'azione riformatrice a favore dello sviluppo economico e sociale della montagna che il Parlamento ha chiaramente indicato con la legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e che le Regioni hanno sviluppato nel corso degli anni successivi.

La presente proposta di legge tiene anche conto di richieste di integrazione di alcune norme della legge 1102 formalizzate in una recente riunione della Giunta esecutiva nazionale dell'UNCEM, in ordine al trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle Comunità montane, nonché in ordine all'esatta interpretazione dell'art. 12 della legge 1102, inerente l'esonero del pagamento dei contributi agricoli unificati.

Si coglie inoltre occasione per riprendere la proposta di legge

del Governo per facoltizzare i segretari delle Comunità montane, qualora siano segretari comunali, a rogare gli atti delle Comunità montane.

Si ritiene, infine, necessario proporre un urgente intervento legislativo a seguito dell'avvenuta applicazione dei meccanismi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, per la determinazione delle somme da corrispondere ai Comuni in sostituzione delle entrate soppresse con la riforma fiscale.

È noto infatti che tali somme sono ragguagliate alla entità della popolazione legale risultante dall'ultimo censimento.

All'atto della entrata in vigore del nuovo sistema fiscale non erano stati resi ufficialmente noti i risultati del censimento del novembre 1971 e pertanto fino al 1976 è stato fatto riferimento ai dati della popolazione del 1961 per il computo delle somme spettanti.

Durante il 1976 le Intendenze di Finanza hanno proceduto ai necessari aggiornamenti e, mentre hanno riconosciuto il diritto al conguaglio per i Comuni risultanti nel 1971 con popolazione superiore a quella del 1961, hanno proceduto ad effettuare i recuperi delle somme corrisposte in più dal 1971 al 1976 a carico di quei Comuni che hanno subìto diminuzione di popolazione.

I gravissimi inconvenienti prodottisi in conseguenza di tali provvedimenti solo in parte possono ritenersi rimossi con le disposizioni impartite dal Ministro delle Finanze perché fosse consentita una rateizzazione per le restituzioni dovute: i Comuni infatti che hanno registrato diminuzione di popolazione si trovano nella necessità di effettuare onerosi rimborsi e nello stesso tempo hanno visto notevolmente ridotte le somme finora percepite.

Il fatto ha particolarmente colpito i Comuni montani che più di tutti hanno subìto gli effetti della mobilità della popolazione, hanno registrato notevoli flessioni demografiche, e sono quindi afflitti da enormi difficoltà di bilancio a causa del particolare ambiente nel quale sono chiamati ad assicurare gli essenziali servizi in favore di popolazioni dotate di bassissimo reddito.

Già in precedenza, in occasione di analoga situazione determinatasi successivamente all'applicazione dei dati del censimento del 1961, il legislatore ritenne di intervenire per assicurare che il meccanismo di riparto delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IGE non operasse in modo da incidere negativamente nei confronti dei Comuni maggiormente spopolati. Con legge 3 febbraio 1963 n. 56 (art. 4) fu stabilito infatti che, per gli anni successivi all'anno del censimento, le somme spettanti ai Comuni sarebbero state innanzitutto conso-

lidate alla misura corrisposta nell'esercizio 1959-'60 e su questa, poi, sarebbero state apportate le maggiorazioni percentuali indicate nella legge. Con la stessa legge, inoltre, veniva stabilito un trattamento preferenziale nei confronti dei Comuni montani e di quelli delle piccole isole, che — come è noto — sono quelli a più forte decremento di popolazione.

Analogamente a quanto realizzato nel 1963, si pone la necessità di venire incontro alla situazione — talora drammatica — dei bilanci dei Comuni montani che risentono più di tutti gli altri della grave crisi che attraversa il Paese e del grave dissesto che caratterizza la finanza locale.

L'intervento legislativo che si propone è inteso al duplice scopo di sollevare i Comuni montani dai debiti accertati dalle Intendenze di Finanza per le somme percepite in più negli anni decorsi, e di prevedere per il futuro in favore degli stessi Comuni un aumento dell'aliquota di maggiorazione delle entrate sostitutive delle compartecipazioni e dei tributi soppressi, in modo da compensare il minor gettito determinato dalla necessità di far riferimento alla ridotta popolazione legale.

* * *

L'art. 1 prevede il rifinanziamento per il periodo 1978-'80 per 150 miliardi annui. Lo stanziamento si propone di iscriverlo nello stato di previsione del Ministero del Bilancio al capitolo 7081 relativo al « fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo » anziché in quello dell'Agricoltura. Ciò è motivato dalla mancata previsione (a differenza di quanto è avvenuto con le leggi 1102/1971 e 72/1975, la prima con 30 miliardi e la seconda con 20 miliardi) di finanziamenti a disposizione del Ministero dell'agricoltura per completamenti di opere di bonifica e revisione prezzi, ritenendo esaurita la competenza del predetto Ministero in tale settore, anche in relazione all'imminente passaggio alle Regioni, ex legge 382/1975, delle competenze in materia di Consorzi di bonifica montana interregionali.

Giova ricordare che il finanziamento per le Comunità montane è di carattere intersettoriale e il riparto del fondo globale alle Regioni viene fatto dal CIPE. Successivamente le Regioni, sulla base dei parametri stabiliti con proprie leggi, ripartiscono il fondo alle Comunità montane.

I parametri per il riparto del fondo dal CIPE si propone, con l'art. 2, che siano fissati con riferimento al territorio e alla po-

polazione montana, abbandonando gli altri parametri, la cui quantificazione è risultata di difficile accertamento. Al riguardo si ha notizia che è intervenuto un accordo con i rappresentanti delle Regioni, convocati presso il Ministero dell'Agricoltura con la partecipazione dell'UNCEM, per ripartire con tali soli parametri il fondo 1977.

Per questa ragione si propone che il Ministro del Bilancio, accertati d'intesa con le Regioni l'estensione del territorio e il numero degli abitanti al 31 dicembre dell'esercizio precedente, proponga al CIPE l'assegnazione dei fondi. La data del 30 settembre indicata per tale adempimento trova esplicito riferimento nella legge 1102 quale termine entro il quale le Comunità montane devono presentare il programma stralcio annuale (del piano pluriennale di sviluppo) alla Regione. Ottenuta dalla Regione l'indicazione del finanziamento assegnato, le Comunità montane potranno quindi approvare il bilancio di previsione per l'esercizio successivo nei termini statutariamente fissati nel mese di dicembre.

L'art. 3 tende a risolvere il dibattuto problema del finanziamento per le spese di personale e di ufficio delle Comunità montane che, essendo fissato indiscriminatamente nella misura del 5%, determina forti sperequazioni a danno delle piccole Comunità montane (con 50 milioni annui di finanziamento il 5% non copre la spesa nemmeno per un applicato!). La proposta è di demandare alle Regioni di elevare dal 5 fino al 15% l'aliquota, nonché di consentire alle stesse Regioni finanziamenti integrativi (come avviene in Piemonte, nel Veneto e in altre Regioni) e distacco di personale (come avviene in Sicilia e in Toscana) presso le Comunità montane per favorire il normale finanziamento degli Enti.

L'art. 4 tende a risolvere la controversia nata tra alcuni Istituti previdenziali e assistenziali per l'assicurazione del personale dipendente dalle Comunità montane. L'INADEL ha ritenuto in un primo tempo — e giustamente — che il personale dipendente dalle Comunità montane fosse parificabile al personale dipendente dai Comuni, essendo gli stessi Comuni gli unici enti componenti le Comunità montane. Di parere diverso è stato invece il Ministero del Tesoro presso il quale viene amministrata la Cassa di previdenza dei dipendenti degli Enti locali. A sua volta l'ENPDEP (l'Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto pubblico) ha reclamato l'assicurazione del personale dipendente dalle Comunità montane che, in base all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono definite enti di diritto pubblico.

Giova ricordare che, sebbene la legge 1102 abbia qualificato le Comunità montane come enti di diritto pubblico, allo scopo evidente di non assoggettarle alla quasi secolare normativa di cui alla legge comunale e provinciale in materia di Comuni e di consorzi di Comuni, non ha perciò stesso escluso le Comunità montane dal novero degli Enti locali. A sostegno di questa affermazione si richiama il contenuto dell'art. 1 punto *e*) della legge 25 luglio 1975 n. 382 il quale cita, interpretando correttamente l'art. 118 della Costituzione, i Comuni, le Comunità montane e le Province quali Enti locali cui delegare direttamente dallo Stato le funzioni amministrative di prevalente interesse locale. Appare pertanto di tutta evidenza la necessità di un chiarimento definitivo, inserito in questa proposta di legge, per assoggettare il personale delle Comunità montane ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale agli enti (quali l'INADEL e la CPDEL) ai quali fa capo tutto il personale dipendente dai Comuni. Analogamente, si è ritenuto di equiparare, allo stesso titolo, il trattamento normativo ed economico del personale stesso. Ciò in relazione al fatto che sia i regolamenti organici finora approvati dalle Comunità montane, sia i bandi di concorso effettuati per le poche assunzioni predisposte dalle Comunità montane nelle Regioni in cui ciò è consentito dalla legge regionale di applicazione della legge 1102 (poiché in taluni casi le Regioni hanno tassativamente stabilito che il personale per le Comunità montane debba solo essere comandato dalla Regione o da altri Enti locali), è stato usato il trattamento normativo ed economico del personale dei Comuni.

Né appare opportuno ricercare una diversa analogia nel trattamento di tale personale, quale potrebbe essere il trattamento predisposto dalla Regione, oppure dai Consorzi di bonifica montana. Peraltro, ove personale proveniente da tali enti fosse assunto dalle Comunità montane, verrebbe riservato in ogni caso il trattamento economico in atto, ove migliore di quello previsto dalle norme in vigore per il personale dipendente dai Comuni.

In materia di agevolazioni fiscali sono sorte alcune imprevedibili difficoltà di applicazione delle norme dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge 1102, con il quale si è stabilito di estendere all'intero territorio montano le agevolazioni fiscali già stabilite dall'art. 8 della legge della montagna 25 luglio 1952 n. 991 limitatamente al territorio montano superiore a quota di metri 700 sul livello del mare. Come risulta chiaramente dagli atti parlamentari relativi all'approvazione dell'art. 12, era chiara l'intenzione

del legislatore di estendere le agevolazioni fiscali (così impropriamente chiamate dall'art. 8 della legge 991) in materia di imposta terreni e imposta sui redditi agrari, unitamente alla esenzione del pagamento dei contributi unificati in agricoltura, all'intero territorio montano.

L'applicazione del dispositivo dell'art. 12 è avvenuta soltanto per la prima parte, e cioè per le agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni e imposta sui redditi agrari, mentre il Ministero del Lavoro ha contestato che tale agevolazione potesse essere estesa, come invece finora è avvenuto per i territori al di sopra dei 700 metri, anche alla esenzione dei contributi unificati in agricoltura. Sono state emanate recentemente due determinazioni favorevoli alla esatta interpretazione della norma dell'art. 12, da parte dell'Assessore regionale al Lavoro della Regione sicilia e del tribunale di Salerno.

Il Sottosegretario al Lavoro on. Smurra, rispondendo ad una interrogazione al Senato il 12 ottobre 1976, ha dichiarato che il Governo intendeva promuovere una norma chiarificatrice dell'articolo 12, nel senso di estendere l'applicazione della esenzione del pagamento dei contributi agricoli unificati anche ai terreni al di sotto dei 700 metri, purché ubicati in territorio classificato montano. Sembra pertanto opportuno cogliere questa occasione per definire con maggiore chiarezza la norma del predetto art. 12 determinandone l'applicazione con effetto dall'entrata in vigore della legge 1102.

L'art. 6 riprende il testo della proposta di legge governativa già presentata nella passata legislatura e recentemente ripresentata alla Camera (n. 857), relativa alla autorizzazione ai segretari comunali e provinciali che assolvono le funzioni di segretari di Comunità montane per la rogatoria di atti connessi all'attività delle Comunità montane, quali contratto di appalti e simili. È auspicabile che norma simile venga stabilita per tutti i segretari delle Comunità montane, prescindendo dalla loro appartenenza alla categoria dei segretari comunali, anche perché difficilmente le Comunità montane possono disporre di un segretario comunale a tempo pieno, non avendo consentito il Ministero dell'Interno alcun distacco di tale personale presso le Comunità montane. In effetti la proposta governativa, ripresa dall'art. 6 della presente proposta di legge, sarà utilizzabile soltanto per le Comunità montane di modesta estensione, le quali avranno un segretario a tempo parziale nella persona del segretario del Comune sede della Comunità o quanto meno un segretario co-

9.

munale, come è previsto dagli statuti, mentre per le Comunità montane che hanno assunto o assumeranno un segretario scelto al di fuori dei segretari comunali ciò non potrà avvenire, con inutile dispendio di mezzi delle Comunità montane per la rogatoria di atti da parte di notai.

L'art. 7, 1° comma, contiene l'esonero dall'obbligo di restituzione delle somme percepite in più, negli anni 1971-'76, dai Comuni montani che nel censimento del 1971 sono risultati con popolazione inferiore a quella del 1961. Il secondo comma introduce, a favore degli stessi Comuni, una maggiorazione delle somme ad essi spettanti a titolo di sostituzione di entrate comunali soppresse: la misura di tale maggiorazione è stata indicata nell'aliquota del 10% (da calcolare ovviamente sulla somma spettante per l'anno di iniziale riferimento della riforma tributaria) che è da ritenersi congrua, ove si consideri che il tasso medio di spopolamento delle zone montane — i cui effetti la maggiorazione in questione è destinata a bilanciare nel computo delle somme da attribuire ai Comuni — è notevolmente superiore alla predetta aliquota percentuale.

L'art. 8 indica la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del predetto art. 7.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Al rifinanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna, si provvede per gli anni 1978, 1979 e 1980 con uno stanziamento di L. 150 miliardi per ciascuno degli anni indicati, da iscriversi nel capitolo n. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per ciascuno degli esercizi corrispondenti.

Art. 2.

Lo stanziamento di cui all'articolo precedente, è destinato alle comunità montane per l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo e dei piani stralcio annuali, di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce, lo stanziamento viene ripartito dal CIPE tra le Regioni, su proposta del Ministro per il Bilancio, detratte le quote spettanti alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, per il 50 per

cento in rapporto diretto all'estensione del territorio montano e per il 50 per cento in rapporto diretto agli abitanti residenti sul territorio stesso, riservando al Mezzogiorno la quota del 50 per cento.

I dati relativi al territorio montano ed alla relativa popolazione residente sono accertati, d'intesa con le Regioni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

È abrogato il settimo comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 3.

La percentuale del 5 per cento indicata dall'art. 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72, può essere elevata con legge regionale fino al 15 per cento. Le Regioni potranno altresì integrare il finanziamento per le spese di personale e di ufficio delle comunità montane e provvedere al distacco presso le stesse di personale regionale.

Art. 4.

Il personale assunto dalle Comunità montane, ai fini del trattamento normativo, economico, assistenziale e previdenziale, è equiparato al personale dipendente dai Comuni.

Art. 5.

Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952 n. 991 estese all'intero territorio montano con l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, debbono intendersi comprensive della esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1971 n. 1102.

Art. 6.

I segretari comunali e provinciali, che esercitano le funzioni di segretari delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, possono rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità medesime, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 7.

I comuni montani che, per effetto dei nuovi conteggi aggiornati ai dati del censimento della popolazione del 1971, risultano debitori nei confronti dello Stato di somme percepite in più di

quelle effettivamente spettanti quali entrate sostitutive di tributi e compartecipazioni soppressi, sono esentati dall'obbligo della restituzione.

Per i predetti Comuni, le maggiorazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato dall'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 189, sono elevate di un'ulteriore aliquota del 10 per cento da calcolare sull'ammontare delle entrate riscosse nei periodi e per i titoli di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 8.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 si fa fronte utilizzando gli accertati maggiori introiti riscossi per IVA.

PROPOSTA DI LEGGE n. 439
d'iniziativa dei deputati Salvatore e Ferri

Art. 1.

Ai fini di assicurare il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi nel quinquennio 1976-1980 da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 5.

Allo scopo di incentivare l'acquisto dei terreni da destinare alla formazione di boschi, prati, pascoli e riserve naturali, è autorizzata la spesa per il pagamento degli interessi sui mutui, ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nel limite di impegno di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

La ripartizione di tali somme tra le regioni avverrà con i criteri del sesto comma del predetto articolo 5, riservando al Mezzogiorno la quota del 40 per cento.

Art. 2.

La spesa complessiva di lire 502.500.000.000 prevista dal precedente articolo, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, viene suddivisa in lire 100.500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980.

All'onere relativo all'esercizio 1976 si provvederà mediante riduzione dell'importo di lire 100.500.000.000 con prelevamento dai capitoli 3523 e 5387 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

PROPOSTA DI LEGGE n. 844
d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri

Art. 1.

Il finanziamento di lire 160 miliardi complessivi per il 1976 e il 1977, previsto dall'articolo 1 della legge 11 marzo 1975, n. 72, è aumentato a lire 200 miliardi.

Per gli anni 1978, 1979 e 1980 si provvede con finanziamento di lire 150 miliardi annui, da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Le somme stanziate per ciascun anno vengono utilizzate secondo i criteri previsti nel secondo comma dell'articolo 1 della citata legge 11 marzo 1975, n. 72.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli esercizi di cui al precedente articolo 1, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro e di speciali certificati di credito.

PROPOSTA DI LEGGE n. 902
d'iniziativa dei deputati Terraroli ed altri

Art. 1.

Al rifinanziamento della legge 3 dicembre 1972, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna, si provvede per gli anni 1978, 1979 e 1980 con uno stanziamento di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni indicati, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per ciascuno degli esercizi finanziari corrispondenti.

Art. 2.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è sostituito dal seguente:

« I fondi assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione delle finalità della presente legge saranno ripartite annualmente dal CIPE sentita la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inviate al Ministero del bilancio e della programmazione economica tenuto conto della superficie dei territori montani e delle popolazioni dei comuni montani di ciascuna di esse ».

9.

TRE ANNI DI COMUNITÀ MONTANE IN LOMBARDIA: ANALISI DI UN'ESPERIENZA

Marzio Mazzoleni, Giancarlo Moretti, Giorgio Negri (*)

1. LA FASE COSTITUTIVA

Promulgata la L. R. « Costituzione delle Comunità montane e formulazione degli statuti » nell'aprile 1973, toccò alle Comunità montane procedere all'elezione dei propri organi e alla redazione dello statuto.

I tempi stabiliti dalla legge (art. 15) erano:

— 60 gg. per l'elezione dei rappresentanti comunali;

— 90 gg. per la prima convocazione dell'assemblea;

— 150 gg. per la deliberazione dello statuto da parte dell'Assemblea della Comunità Montana;

— dopo l'approvazione dello statuto, la Comunità montana poteva infine procedere all'elezione degli organi.

In realtà, alla fine di settembre — e cioè alla scadenza prevista dalla legge per la deliberazione dello statuto — nessuna Comunità montana era stata in grado di ottemperare alla norma.

Anzi, bisogna aspettare il mese di gennaio dell'anno successivo (1974) per vedere deliberato il primo statuto, e addirittura il dicembre 1974 perché la fase costituente sia terminata per tutte le Comunità montane (1).

Diversi motivi hanno concorso a questo ritardo.

(*) Questo articolo fa seguito a quello, degli stessi A., pubblicato sul precedente numero. Al prossimo numero un articolo sull'esperienza programmatoria delle Comunità lombarde.

(1) La maggior parte delle Comunità montane approvava lo statuto entro l'estate 1974.

La novità dell'istituzione, la presenza di situazioni politiche sia generali che localistiche, le difficoltà di procedere all'elaborazione degli statuti, la carenza di preparazione e, in molti casi, la mancanza di un'azione di stimolo e di assistenza da parte della Regione, sono senz'altro cause generali, ascrivibili del resto anche ad altre Regioni.

A queste, si aggiunsero specifiche difficoltà: l'elevato numero di Comuni per alcune Comunità montane, le modifiche alla zonizzazione della legge istitutiva avvenute in tempi successivi, ritardi da parte di singoli Comuni nell'eleggere i propri rappresentanti, ecc. Spesso, poi, fu lo stesso Consiglio regionale, preposto all'approvazione degli statuti, a ritardare i tempi. L'azione del Consiglio, e in particolare della Commissione incaricata dell'esame degli statuti, non fu esente da critica.

Tra l'altro, fu da più parti rilevata l'ingerenza di questo organo nelle scelte delle Comunità montane, ingerenza che in alcuni casi arrivò fino all'imposizione di modifiche agli statuti, anche in settori o competenze la cui regolamentazione la legge regionale lasciava alla piena autonomia delle Comunità montane.

L'intervento del Consiglio ebbe così come effetto, oltre ad un ulteriore ritardo nell'avvio dell'attività delle Comunità montane, una forzata omogeneità e l'appiattimento di alcuni significativi momenti di espressione dell'autonomia locale, che andavano a sommarsi a quanto aveva già determinato la diffusione in via informale da parte dell'Assessorato Economia Montana di una bozza di statuto-tipo, che non brillava certo per inventiva e coraggio politico.

Questo è dovuto certamente alla carenza di iniziativa regionale, ma riteniamo che i motivi vadano cercati più in profondità, e soprattutto nell'azione dei partiti politici, e particolarmente di quello di maggioranza (di cui era espressione lo stesso Assessore i ncarica) che non hanno saputo e voluto dare alla fase costituente delle Comunità montane quel significato e quella forza innovatrice che poteva invece assumere.

Tuttavia, alcune Comunità montane, pur condizionate dalle normative e dalle indicazioni regionali, hanno saputo con maggior determinazione e differente volontà politica dotarsi di statuti che vanno ben oltre i limiti prefissati.

Essi sono dimostrativi del fatto che dove esiste una volontà precisa di rinnovamento è possibile darsi una organizzazione statutaria e un metodo di lavoro senz'altro più rispondenti allo spirito della legge n. 1102, alla volontà delle popolazioni e ai pro-

blemi relativi alla montagna. Non è un caso infatti che sono proprio queste Comunità montane quelle che anche nella fase successiva, di programmazione e di spesa, hanno operato più correttamente e con maggior incisività all'interno di una gestione democratica e partecipata.

Gli statuti di queste Comunità montane possono costituire un punto di riferimento e di stimolo per le nuove realtà che si sono andate formando in montagna in questi ultimi anni, e segnatamente dopo il 15 giugno 1975.

Partendo da quelle affermazioni, riteniamo che le popolazioni e le forze democratiche presenti nelle diverse Comunità montane della Lombardia possano procedere per un allargamento degli spazi previsti dagli attuali statuti e dalle conseguenti forme di gestione dell'attività: per chiedere, in sintesi, maggiore partecipazione, un controllo più attento sugli organi, una programmazione e una politica di spesa aderente alle reali necessità di sviluppo, ecc., così da legare l'aspetto istituzionale a quello politico e di lotta per un diverso sviluppo della montagna.

Questo sta già in parte avvenendo: alcune Comunità montane hanno presentato in Consiglio proposte di modifiche allo statuto, in altre si nota una attività e un'attenzione politica maggiore.

Abbiamo visto all'inizio come la fase costituente si sia protratta per la maggior parte delle Comunità montane fino ad oltre la metà dell'anno 1974.

Se si considera che, un anno dopo, le elezioni amministrative hanno di fatto interrotto l'attività delle Comunità montane ben prima del 15 giugno, e che il conseguente rinnovo dell'Assemblea e del Direttivo ha impegnato nel migliore dei casi gli altri mesi del 1975 (per qualche Comunità montana, questa fase è durata fino a primavera 1976 inoltrata), possiamo comprendere le difficoltà anche oggettive in cui le Comunità montane si trovarono ad operare, che andavano a sommarsi a quelle già evidenziate, relative all'operare della Regione da un lato e delle forze politiche locali, dall'altro.

Solo poche sono così le Comunità montane che hanno dato avvio al piano socio-economico ed urbanistico, o che hanno comunque impostato un'azione basata sui più qualificanti contenuti della 1102. La maggior parte si è limitata alla presentazione in Regione, per usufruire dei finanziamenti statali e regionali, di programmi annuali di spesa, sulla cui validità e contenuti si possono avanzare serie critiche, e che saranno comunque oggetto di un discorso più approfondito in un successivo articolo.

2. GLI STATUTI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Una lettura degli statuti delle Comunità montane fa notare come si siano riproposti nel rapporto Regione-Comunità montane gli stessi processi e gli stessi limiti individuati nelle modalità di applicazione della n. 1102 da parte delle singole Regioni. E cioè un allinearsi alle indicazioni della L. R. 23/1973, di cui vengono molto spesso ripresi — specialmente nei punti più controversi o di più difficile gestione politica (pianificazione, parteicpazione, rapporti con gli altri enti) — gli articoli senza un opportuno approfondimento.

Ma procediamo ad un breve esame comparato degli statuti delle Comunità montane, soffermandoci sugli aspetti fondamentali e più significativi.

a) Il piano socio-economico

Le finalità della legge 1102 e gli interventi previsti per la loro realizzazione devono essere attuati tramite « piani zonali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo » art. 2).

Conseguentemente, con la legge n. 1102 si fa obbligo alle Comunità montane di approntare, entro un anno dalla loro costituzione, un « piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona, in base alle indicazioni del piano regionale » (art. 5, 1 cpv.).

Tuttavia la 1102 lascia notevoli zone d'ombra: di fronte a contenuti fortemente innovativi stanno anche in questo campo, forse più degli altri approfondito e discusso, elementi indefiniti e di non chiarezza.

Manca soprattutto il tentativo di dare un contenuto al piano, di stabilirne più correttamente le procedure, i tempi, le finalità; di dettarne soprattutto l'operatività e i vincoli: di offrire cioè una normativa-quadro grazie alla quale fosse finalmente possibile uscire dai « libri dei sogni », ed elaborare documenti che, sulla base di risorse adeguate e certe, fossero in grado di acquisire, anche grazie a norme statali che ne dessero la certezza giuridica, una concreta applicabilità nei riguardi sia dei privati che degli Enti pubblici.

Ma, malgrado tali limiti e gli ostacoli frapposti, tali processi si vanno facendo strada in alcune situazioni. Un cambiamento nei rapporti di forza tra le forze politiche, una maggior consapevolezza sui modi di affrontare i problemi, un peso maggiore e

un allargamento della propria influenza da parte delle classi lavoratrici, stanno portando a sfruttare ed allargare quegli spazi che le leggi e gli statuti hanno previsto.

La L. R. della Lombardia non detta norme relative alla durata del piano [2], ai suoi contenuti (solo il Veneto, il Molise e la Calabria affrontano, anche se in forma molto limitata, questo problema) e ai suoi effetti nei riguardi degli altri enti e dei privati [3].

In linea generale le Comunità montane si limitano nei propri statuti a dettare le procedure di approvazione, ricalcando, come già sottolineato, i dettati delle leggi istitutive e dello statuto-tipo regionale. In effetti, 17 Comunità montane (su 28) hanno praticamente lo stesso testo [4]: citiamo a caso l'Oltrepò Pavese, l'Alto

(2) Durata quinquennale è prevista dalle leggi regionali dell'Emilia, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria e della Provincia Autonoma di Trento.

(3) La L. R. 23/1973 a proposito dei « piani zonali di sviluppo ed urbanistici », recita: « I piani zonali di sviluppo socio-economici e quelli urbanistici di cui agli articoli 5 e 7 della legge 3-12-1971 n. 1102, vengono inviati per l'approvazione alla Regione. Il piano urbanistico, intervenuta l'approvazione, è vincolante per i Comuni e per i Consorzi di bonifica i quali devono entro due anni adeguare i propri piani e strumenti urbanistici agli indirizzi ed ai criteri in esso indicati.

I rapporti tra il piano urbanistico comunitario e gli strumenti urbanistici locali verranno definiti come previsto dall'art. 2 lett. *d*) della legge regionale 6-6-1972 n. 14.

È facoltà della Comunità Montana, d'accordo con i Comuni interessati, includere nei propri piani di cui ai precedenti commi, anche la parte di territorio non montano di Comuni parzialmente montani.

(...) Possono inoltre essere ammessi dalla Comunità montana ad usufruire delle disposizioni di cui al precedenti ultimi due commi anche altri Comuni limitrofi della zona, i quali pur non essendo dichiarati montani agli effetti dell'art. 1 della presente legge siano, per le loro caratteristiche geografiche o socio-economiche, in condizione di partecipare ai piani urbanistici e di sviluppo della Comunità e ne facciano richiesta.

In ogni caso gli interventi finanziari della Comunità saranno limitati ai soli territori classificati montani » (art. 12).

E, a proposito dei programmi annuali e loro finanziamento: « I programmi annuali di attuazione del piano zonale di sviluppo di cui agli artt. 5 e 19 della legge 3-12-1971 n. 1102, sono finanziati con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare.

Con successiva legge regionale, saranno determinati i criteri di ripartizione dei fondi disponibili » (art. 13).

(4) Cfr. per tutti art. 36 Statuto Oltrepò Pavese: Piano di sviluppo socio-economico.

« Il piano di sviluppo sociale economico della zona approvato dall'Assemblea della Comunità viene affisso per 30 giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro 30 giorni dalla pubblicazione nei Comuni.

Su questi atti i Comuni, entro 60 giorni dal ricevimento, esprimono il loro parere, di cui sarà fatta menzione nella redazione di accompagnamento dei piani e dei programmi della Regione.

L'amministrazione provinciale potrà formulare le proprie osservazioni al piano che le verrà inviato in copia.

L'Assemblea della Comunità, esaminate le osservazioni proposte ed eventual-

Garda Bresciano, l'Alto Sebino, le Comunità montane della provincia di Varese, ecc.

A queste, si possono assimilare anche gli statuti delle Comunità montane Val Trompia, Val Camonica, Sebino Bresciano, Valle Cavallina e Val di Scalve, che dettano alcune norme supplementari senza tuttavia discostarsi di molto dalla linea precedente.

Tre Comunità montane (le due della Val Seriana e la Valtellina) tralasciano quasi completamente la normativa su questo argomento.

Solo le Comunità montane della Valle Sabbia, della Valsassina e della Val Chiavenna hanno affrontato in modo originale e articolato il problema della pianificazione.

La Comunità Montana di Valle Sabbia nel titolo IV, Piani e programmi della Comunità, individua gli strumenti operativi nel piano socio-economico, nel piano urbanistico di assetto territoriale, nei programmi annuali di attuazione, nei bilanci di gestione dei singoli servizi, nelle iniziative e procedure necessarie per stimolare la partecpazione (art. 29).

Circa i contenuti di detti strumenti, lo statuto afferma tra l'altro che « il Piano pluriennale dovrà indicare le scelte prioritarie di sviluppo economico e sociale e le scelte per settori economici, produttivi, sociali e dei servizi » (art. 30, 1° c.).

Viene inoltre costituito un ufficio di piano, per « gli espletamenti tecnici connessi con la formazione dei piani e dei programmi, nonché delle singole direttive di intervento » (art. 33).

La Comunità montana della Valsassina prevede una serie di momenti precisamente individuati circa le procedure per la preparazione e approvazione dei piani e per favorire la partecipazione, coinvolgendo, con strumenti e in momenti diversi, i Comuni, gli enti e i privati. Particolarmente interessante è che l'Assemblea della Comunità nei suoi primi atti, approva un documento contenente le linee che il consiglio direttivo dovrà seguire nella redazione dei piani; detto documento sarà trasmesso dal presidente dell'Assemblea a tutti gli enti e le organizzazioni operanti nel territorio della Comunità, nonché all'amministrazione provinciale; dovrà inoltre essere reso di pubblica ragione tramite stampa (art. 23, 1° c.).

mente rielaborato il piano stesso lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione.

Il piano di sviluppo, intervenuta l'approvazione della Regione, è vincolante per i Comuni, per i Consorzi di bonifica e per gli altri Enti operanti nel territorio, i quali debbono adeguare i propri piani agli indirizzi e criteri in esso indicati ... ».

Infine, la Comunità Montana Val Chiavenna regola l'argomento nel Titolo V. Essa tra l'altro definisce le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie alla formulazione dei piani e programmi della Comunità nei riguardi sia di enti e uffici pubblici che di privati (art. 43). Unica tra le Comunità, rivendica la possibilità di esprimere pareri di conformità ai propri piani e indirizzi su piani, programmi e progetti sia di enti pubblici che privati qualora investano materie di sua competenza o incidano sui suoi piani (art. 44).

Prescrive espressamente che la durata del piano dev'essere quinquennale (art. 45, 1° c.)., detta i contenuti dei programmi stralcio annuali (5) e si propone di adottare il piano di bonifica montana, anche curandone direttamente la redazione (art. 48).

b) La pianificazione urbanistica

La pianificazione urbanistica comporta scelte e vincoli non altrettanto eludibili della programmazione socio-economica. Da qui, sostanzialmente, i continui rimaneggiamenti in sede di Commissioni Parlamentari del progetto poi divenuto legge statale n. 1102, che lascia indeterminati natura, contenuti ed effetti del piano urbanistico di Comunità montana (6), e l'applicazione molto limitativa e pedissequa della legislazione regionale (poche le eccezioni: tra le altre, la Regione Lazio stabilisce l'obbligatorietà del piano urbanistico e la possibilità della formazione di un pia-

(5) « I programmi stralcio di cui all'art. 5, 8° comma, della legge 3-12-1971 n. 1102 hanno validità annuale; essi: *a*) elencano le opere e gli interventi che la Comunità montana intende realizzare direttamente o mediante delega a norma dell'art. 6 della legge 3-12-1971 e art. 41 del presente statuto; *b*) elencano le opere e gli interventi di terzi destinati ad esser finanziati totalmente e parzialmente dalla Comunità montana; *c*) indicano, altresì, allo scopo di fornire un quadro complessivo degli interventi nell'ambito della zona, le opere e le iniziative conformi ai piani della Comunità, di cui al primo comma dell'art. 44, destinate ad essere realizzate da altri soggetti nell'anno successivo ». (...) (art. 46 1° c.).

(6) Sulla materia, i motivi del contendere sono ampi, e molti autori hanno espresso opinioni contrastanti. Cfr. ad esempio, il Piazzoni, che ritiene peggiorativo il passaggio dal piano intercomunale a quello urbanistico. (G. Piazzoni, *Economia montana; la nuova legislazione statale e regionale*, Patron, 1974, pag. 400). L'Abrami invece esprime giudizio negativo sull'esperienza finora avuta sui piani intercomunali e coglie la novità della legislazione che comunque dovrà essere « adeguatamente riempita dal Legislatore regionale » (A. Abrami, *Comunità montane e sviluppo economico*, Giuffrè, 1975, pag. 64). È indubbio comunque che l'art. 7 della 1102 configurando e rendendo operativa una pianificazione sovracomunale che la legge 1150 del 1942 non aveva reso possibile ha costituito un primo punto di rottura che, a livello dottrinale e soprattutto politico, ha reso successivamente più facile l'approvazione di leggi urbanistiche regionali che prevedono l'articolazione della pianificazione per comprensori.

no regolatore intercomunale; l'Emilia assimila il piano urbanistico di Comunità montana al piano territoriale così come configurato dalla legge statale del 1942; il Piemonte lo definisce strumento operativo del piano di sviluppo).

In Lombardia, la non obbligatorietà del piano è stata implicitamente ribadita dalla maggior parte degli statuti di Comunità montana.

L'argomento è stato trattato ricorrendo quasi ovunque alla seguente formulazione: « la C. M. redigerà il piano urbanistico comprensoriale nell'ambito delle direttive all'uopo emanate dalla Regione. I piani urbanistici, una volta intervenuta l'approvazione, sono vincolanti per i Comuni componenti la C. M., i quali debbono adeguare i loro strumenti urbanistici a tale piano entro 2 anni dalla sua approvazione ».

Tre CC.MM., e cioè il Lario Orientale, la Valle S. Martino e la Val Chiavenna, completano la dizione citata con l'introduzione della salvaguardia obbligatoria.

La C. M. Val Sabbia, oltre a quanto detto sopra, afferma che il piano urbanistico dev'essere redatto entro 2 anni dall'approvazione dello Statuto.

La C. M. Valsassina detta invece alcuni contenuti del piano urbanistico, fissando anche alcuni precisi obblighi per i comuni componenti (7).

(7) « Caratteristiche ed effetti del piano urbanistico:

Il piano urbanistico redatto dalla Comunità montana ai sensi dei precedenti articoli 22 e 23 contemplerà tutte le previsioni di localizzazione che interessano la zona in generale; le infrastrutture ed i servizi tecnologici quali la rete stradale esterna agli abitati, gli impianti di adduzione e distribuzione idrica di interesse sovracomunale, le confluenze di scarico e gli impianti di depurazione delle acque, le opere di difesa idraulica ed inoltre le principali localizzazioni di strutture pubbliche che riguardano più comuni quali le scuole, gli impianti sportivi, i centri sanitari e per la difesa civile.

Il piano urbanistico dovrà anche fissare le zone di sviluppo residenziali, artigianali, agricole, industriali e turistiche coerenti con gli scopi della Comunità.

I comuni dotati di strumento urbanistico si impegnano, entro due anni dall'adozione del piano urbanistico comunitario, ad adeguare il proprio piano e gli strumenti urbanistici a quello della Comunità.

I comuni sprovvisti di strumento urbanistico si adeguano, nella compilazione del proprio piano al piano urbanistico della comunità.

Ogni comune che deve redigere il proprio piano urbanistico o deve apportarvi delle varianti, ne discute preventivamente il contenuto e le motivazioni con il consiglio direttivo della Comunità montana il quale rilascia entro 45 giorni il proprio parere scritto.

Il piano urbanistico della Comunità montana è vincolante per i comuni e gli enti operanti nel territorio (art. 24).

c) La partecipazione

Ai vari momenti della pianificazione dev'essere assicurata la partecipazione delle popolazioni.

Il momento partecipativo è uno degli aspetti principali della 1102, la quale all'art. 1 afferma che la valorizzazione delle zone montane deve essere attuata favorendo la partecipazione della popolazione alla predisposizione e attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali. Il canale attraverso cui tale partecipazione deve esplicitarsi è chiaramente individuato nella C.M. Assumono conseguentemente notevole importanza gli strumenti, organizzativi e politici, che permettono la partecipazione popolare.

Le leggi regionali hanno affrontato in modo molto diverso il problema della partecipazione, ora rimandandone la definizione, le procedure, ecc. agli statuti delle singole CC.MM. come per esempio il Veneto, il Piemonte, l'Umbria e il Lazio [8] ora prevedendo più esattamente i soggetti e le fasi di attuazione di tale processo.

A questo proposito, tutte le Regioni prevedono la partecipazione delle organizzazioni, Enti o Associazioni locali, ma poche sono quelle che prevedono anche la partecipazione diretta dei cittadini. Le fasi e i momenti in cui la C. M. è chiamata ad assicurare la piena applicazione dello strumento partecipativo sono individuate da alcune Regioni (cfr. per esempio Liguria, Trento e Friuli) solo nella redazione dei piani, da altre (come per la Lombardia) anche nella elaborazione dei programmi, da altre ancora (cfr. Valle d'Aosta e Emilia) nella formazione e attuazione dei piani.

In linea generale, vi è tuttavia da osservare che le normative regionali sono solitamente deludenti, e non solo per rispetto verso l'autonomia delle CC.MM. o per carenze di idee sul come attuare e concretizzare la partecipazione, ma spesso per scelte politiche, tese ad emarginare le forze sociali e sindacali o le istanze di base dai momenti decisionali.

Anche la Regione Lombardia si dimostra al riguardo molto parca, limitandosi ad affermare che « la Comunità montana — nella ricerca di consensi fra volontà autonome — durante l'elaborazione e la formazione dei piani zonali di sviluppo ed urbanistici e dei programmi di intervento, che essa redige in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche sta-

(8) Art. 2 L. R. 11/1973 del Veneto: la Comunità montana è retta da uno Statuto che dovrà stabilire fra l'altro le norme intese a promuovere la partecipazione dei cittadini, di enti ed organizzazioni operanti nel territorio della Comunità.

bilite dalla Regione, favorisce la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e sociali » (art. 11 L. R. 23/1973).

Per molte CC.MM. nel contenuto degli statuti si rileva una notevole influenza dello schema predisposto in via ufficiosa dagli uffici del competente Assessorato.

In questo gruppo di statuti, il tema della partecipazione non trova un riscontro molto ampio e, in linea generale, si può affermare che, con qualche lieve modifica, vengono assunti i principi stabiliti dalla legge regionale.

Per tutti, si riporta lo Statuto dell'Oltrepò Pavese, che tratta l'argomento agli artt. 2, 5 e 28 (9). Come si può vedere, alle affermazioni di carattere generale di cui all'art. 2 non corrispondono impegni e metodi precisi.

Anzi, nelle successive precisazioni, la partecipazione viene ridotta alle sole Amministrazioni Comunali, limitandosi a « promuovere incontri » con le organizzazioni sindacali. Viene cioè tralasciato il coinvolgimento della popolazione, verso la quale la Comunità si impegna ad una generica informazione sulla sua attività.

Da notare infine che, a differenza della stessa legge regionale, lo statuto non prevede alcuna forma di partecipazione nell'elaborazione dei programmi di intervento annuali.

Alcune Comunità (cfr. per esempio Val di Scalve e Lario Orientale), pur non discostandosi dalla linea più sopra illustrata, approfondiscono alcuni aspetti, soffermandosi in particolare sulla partecipazione dei cittadini, ma senza tuttavia garantire una effettiva gestione partecipata.

In modo più ampio e articolato, questo tema viene affrontato

(9) Art. 2. - Finalità: la C. M. ... realizzerà la sua politica di interventi e di stimolo, con la collaborazione democratica di tutti i cittadini e con l'apporto proficuo delle forze politiche, culturali, sociali ed economiche, operanti nel territorio ... ».

Art. 5. - Programmazione socio-economica ed urbanistica: « I piani zonali di sviluppo ed i piani urbanistici territoriali, ... verranno redatti ... con la partecipazione di tutte le Amministrazioni comunali e di tutte le forze comunque interessate ».

Art. 28. - Partecipazione: « L'Assemblea della Comunità ... adotta il metodo della consultazione e della partecipazione delle Amministrazioni comunali e promuovere incontri con le organizzazioni sindacali operanti nel territorio della Comunità » (I c.).

« L'Assemblea può nominare comitati consultivi e commissioni consultive delle quali fanno parte i rappresentanti degli enti operanti nel territorio » (III c.).

« Potranno inoltre essere promosse iniziative e convegni allo scopo di tenere costantemente informata la popolazione sull'attività della Comunità medesima » (V c.).

da altre CC.MM. (cfr. per esempio le due Val Seriane e la Valsassina), che dettano alcune norme più precise, quali la pubblicità dei propri atti, l'acquisizione « delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali » [10], alcuni aspetti procedurali per assicurare il più ampio dibattito intorno al piano [11], ecc.

Solo due Comunità, e cioè la Val Sabbia e particolarmente la Val Chiavenna, hanno dato ampio risalto a questo tema, svolgendo in numerosi articoli finali, metodi ed impegni per assicurare una effettiva partecipazione.

La Val Chiavenna, tra le finalità di cui all'art. 2, afferma che « nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche economiche e culturali operanti nel territorio ».

Oltre a questa affermazione di principio, dedica all'argomento l'intero Titolo III (art. 34 - 39).

Alla dichiarazione di « adottare la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri fini » e alle altre di carattere ancora generale segue una serie di affermazioni e di dettati che esplicitano in modo concreto il concetto generale più sopra espresso.

Tra questi, citiamo la possibilità da parte anche dei cittadini di « presentare all'assemblea istanze scritte ... nonché osservazioni scritte su progetti di deliberazioni ... (di cui deve essere) fatta adeguata menzione nella relazione dell'assemblea (art. 35).

Viene prevista inoltre la formazione di comitati consultivi formati, oltre che dagli Enti e dalle associazioni, anche da esperti e cittadini con il compito di presentare pareri scritti e « in particolare per la redazione e l'aggiornamento dei piani di sviluppo socio-economico e urbanistico, e del programma stralcio annuale » (art. 37). Viene ribadito il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali di essere informati sull'attività della C. M., e allo scopo la C. M. assume alcuni obblighi per rendere concreta questa affermazione, come per esempio rilasciare a chiunque ne faccia richiesta copia delle deliberazioni, degli atti, dei dati ed elementi degli organi e uffici della Comunità, rendere pubblici i verbali, ecc., nonché istituire un apposito bollettino di informazione (art. 39).

(10) Art. 25 Statuto della Val Seriana Superiore.
(11) Cfr. art. 23 Statuto della Valsassina.

Infine, è dato mandato, oltre che agli organi della C. M., alle Commissioni assembleari di promuovere « assemblee dei cittadini e delle categorie interessate, o altre forme di partecipazione » (art. 38).

Trattasi, come si vede, di un complesso organico di norme per assicurare la partecipazione.

Questa scelta è infatti sottesa in tutto lo Statuto, di cui anzi sembra costituire l'elemento unitario e portante. Così, nel regolare l'organizzazione e le competenze degli organi della Comunità, durante l'elaborazione e attuazione dei piani e dei programmi, ecc., vengono dettate norme, procedure e strumenti in grado di continuare e approfondire il corpo centrale dello Statuto costituito dal titolo III.

d) Rapporto con gli altri enti

Il rapporto delle Comunità montane con gli enti preesistenti in montagna non veniva di fatto risolto nella 1102. Essa si limita all'art. 4 a riconoscere la competenza delle Regioni a « regolare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel territorio » e all'art. 5 a stabilire che: « al piano di sviluppo economico e sociale della zona (...) debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità, delle cui indicazioni, tuttavia, si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni collegamenti ».

La formulazione generica del testo della 1102 rifletteva una dura battaglia a livello dei lavori parlamentari [12], dove gli interessi che facevano capo ai consorzi di bonifica montana e ai bacini imbriferi montani avevano cercato fino in fondo di mantenere posizioni di privilegio. Ne fanno testo le varie discussioni, proposte ed emendamenti, dove a norme che sancivano la presenza di tali interessi venivano via via sostituite formulazioni più avanzate e rispettose del ruolo e dell'autonomia delle Comu-

(12) Il disegno di legge presentato dal P.C.I. prevedeva espressamente l'abolizione dei C.B.M.. Sul piano opposto, il D.d.L. presentato dal Governo era invece favorevole a detti consorzi, visti come i destinatari degli interventi fondiari generali, sottratti a indirizzi di programmazione locale e nazionale. Diversa ancora la proposta Mazzoli, che tuttavia li ammetteva a pari grado con i Comuni e le Province nella Comunità montana.

nità montane, anche se le affermazioni finali della 1102, come visto, restano ancora generiche [13].

Toccava alle Regioni, in sede di formulazione delle leggi applicative, riprendere ed affrontare con più decisione ed incidenza il problema. Questo non avveniva, vuoi perché tali interessi non riuscivano ad essere intaccati a livello regionale, dove anzi conservavano un notevole peso politico, vuoi perché le forze favorevoli ad un'accentuazione del ruolo delle Comunità montane si consideravano soddisfatte per il momento dei risultati raggiunti in sede nazionale, e non volevano scontrarsi, su un problema che veniva nel complesso considerato secondario, con settori non marginali esistenti all'interno della D.C.

Assistiamo così a delle formulazioni legislative che riprendono le generiche affermazioni della 1102, senza alcun tentativo né di definire più esattamente quali sono questi « altri enti », né di dettare precise normative che regolino a favore di quella i rapporti tra essi e la Comunità montana [14], quando addirittura (è il caso della Calabria) non ribaltano a loro volta sugli statuti delle Comunità montane il compito di regolare tali rapporti.

La conclusione, ovvia, è che accanto ai nuovi enti democratici che si vanno a costituire restano in piedi quelli che sono i veri centri di potere, solitamente in mano a forze conservatrici. Sono questi enti, in realtà, a godere di finanziamenti in molti casi di gran lunga superiori a quelli delle Comunità montane, dell'ordine di parecchie centinaia di milioni, provenienti sia da competenze proprie (è il caso ad esempio dei sovraccanoni idroelettrici gestiti dai 68 consorzi B.I.M. che ammontano annualmente ad oltre 4 miliardi), che da attribuzioni statali, dalla C.E.E. (si pensi ai finanziamenti FEOGA) e in molti casi anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e dalle Regioni. Si può anzi affermare che in molte

(13) Il Testo Unificato proposto dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, ad esempio, stabiliva ancora all'art. 4 che la Comunità montana si costituiva tra i Comuni, le Amministrazioni provinciali e i Consorzi di bonifica montana. E più oltre affermava che i consorzi dei bacini imbriferi montani potevano assumere le funzioni di Comunità montana.

Cfr. il dibattito parlamentare interamente riportato nel volume di G. Piazzoni citato alla nota 6.

(14) Alcune Regioni, come ad esempio le Marche e la Basilicata, si spingono fino a prevedere la possibilità da parte del Presidente della Comunità montana di chiedere eventuali modifiche ai programmi e progetti presentati dagli altri enti. Non ci risulta che la norma sia mai stata applicata.

Alcune altre (come ad esempio l'Umbria e l'Abruzzo) danno una parvenza di soluzione al problema, ricorrendo in fase di formazione del piano alla costituzione di burocratici Comitati Tecnici Consultivi dove siedono anche i rappresentanti degli Enti operanti nel territorio.

regioni se programmazione e poteri ci sono in montagna, questi sono appannaggio di tali enti, in grado di incidere concretamente per peso politico, clientelare ed economico, e non certo delle Comunità montane.

Di quale tipo di programmazione e di gestione delle risorse si tratti è superfluo approfondire.

Ma le contraddizioni irrisolte sia a livello nazionale che regionale non potevano non ritornare in luce. Era soprattutto la spinta delle Comunità montane, mano a mano che gli amministratori prendevano coscienza dei grossi condizionamenti che quegli enti riuscivano ad esercitare, a far scoppiare quelle contraddizioni, imponendo a tutte le forze politiche la ricerca di soluzioni che riconoscessero alla Comunità montana quella globalità di competenze sancita dalla legislazione (15).

Così alcune Regioni (oltre la Lombardia, il Piemonte e il Molise) con apposite leggi hanno stabilito la soppressione dei Consorzi di bonifica montana e il trasferimento delle loro funzioni alle Comunità montane territorialmente competenti.

Per quanto riguarda l'azione della Regione Lombardia, che portava alla soppressione dei C.B.M. e a una definizione dei rapporti Comunità montana-Consorzi B.I.M. favorevole alla prima, ci siamo già soffermati nel precedente articolo (16).

Nella situazione sopradescritta gli statuti delle Comunità montane non potevano certo approfondire e innovare la materia.

Quasi tutte le Comunità montane infatti hanno affrontato la materia ispirandosi all'art. 11 della L. R. 23/1973, che regola appunto, in verità in modo vago e del tutto insufficiente, il « rapporto con gli altri enti ». Poche le eccezioni, e di poco conto. Solamente lo statuto della C. M. Valchiavenna cerca di regolare

(15) Una lunga azione di stimolo è stata esercitata da larga parte delle Comunità montane in Lombardia. Raccogliendo i molteplici O.d.G. inviati da amministratori di C. M. alla Giunta regionale durante i lavori di formulazione ed approvazione del testo legislativo, che venivano, in dipendenza di pressioni provenienti dagli interessi conservatori, continuamente dilazionati, il Centro Documentazione per la Montagna inviava alla Regione un documento dove si affermava tra l'altro: « Non si può non denunciare queste manovre, che tendono a snaturare la legge e a infliggere un duro colpo all'autonomia e al significato delle CC.MM., nonché a non dare applicazione alle stesse leggi istitutive ... che parlano di funzioni globali delle CC.MM.. Né sembrano esistere ostacoli di carattere giuridico o istituzionale: ostacoli del resto che vengono artatamente fatti sorgere ogni qualvolta si vogliono affossare iniziative politiche tese a far compiere un passo avanti a situazioni e realtà di netto stampo conservatore e clientelare » (C.D.M., *Presa di posizione sui Consorzi B.I.M. e C.B.M.*, Milano, 1974).

(16) M. Mazzoleni, G. C. Moretti, G, Negri: *L'azione della Regione Lombardia nei riguardi delle Comunità Montane*, in «Il Montanaro d'Italia», n. 5, 1976, p. 591.

la materia con affermazioni e procedure diverse, ribadendo l'obbligo di informazione da parte degli altri enti delle rispettive attività e prevedendo comunque la possibilità della Comunità montana di esprimere pareri di conformità — anche non richiesti — ai propri piani e indirizzi sui piani, programmi e progetti di opere ed interventi di enti operanti nella Comunità montana (art. 43 e 44 dello Statuto).

Diversi statuti contengono la norma che la C. M. « può assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana e di bacino imbrifero montano, a norma delle vigenti disposizioni di legge, in caso di eventuale loro soppressione ».

e) Compiti e organizzazione dell'Assemblea delle CC.MM., in rapporto alla partecipazione e alla pianificazione

Riteniamo utile, per finire, soffermarci su questo aspetto che, direttamente collegato al modo di operare delle CC.MM., riveste un'importanza notevole.

Anche su questo argomento, molte e differenziate sono le indicazioni contenute negli Statuti. Una metà di essi si limita a prevedere una generica possibilità da parte dell'Assemblea nel nominare Comitati o Commissioni consultive. Vale per tutti l'articolo 28 dello Statuto dell'Oltrepò Pavese: « l'Assemblea può nominare comitati consultivi e commissioni consultive delle quali fanno parte i rappresentanti degli Enti operanti nel territorio della Comunità, specificatamente indicati nel provvedimento di istituzione.

I membri dei detti Comitati e Commissioni possono essere altresì invitati a partecipare a titolo consultivo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo della Comunità, dedicati all'esame ed all'approvazione del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali, nonché del piano di sviluppo urbanistico ».

Le CC.MM. Alto Garda, Val Trompia, Val Camonica e Alto Sebino, nello stabilire espressamente la costituzione delle Commissioni, prevedono la presenza in essa delle minoranze (17).

Altre CC.MM. invece (18) prevedono l'obbligatorietà della costituzione delle Commissioni, in cui devono essere rappresentate le

(17) Ricordiamo che in Lombardia non è prevista dalla legge la presenza delle minoranze nel Consiglio Direttivo.

(18) Cfr. Alto Garda, Val Trompia, Alto Sebino e Val Camonica).

minoranze, rinviandone numero e competenze a un successivo provvedimento.

Il numero varia da un minimo di tre (Triangolo Lariano e Alto Lario) ad un massimo di sei (Lario Intelvese e Valtellina). Per quanto riguarda le competenze, citiamo a titolo di esempio gli Statuti delle due CC.MM. della Val Seriana: « Sono istituite all'interno dell'Assemblea n. 5 commissioni permanenti di studio, ricerca e proposta, relativamente ai seguenti problemi:

1) per gli affari generali, il personale, il bilancio e la programmazione;

2) per l'assetto del territorio, l'urbanistica, l'ecologia e la tutela del paesaggio, per i trasporti e le opere pubbliche;

3) per l'agricoltura, il turismo, il commercio, l'artigianato e l'industria in riferimento alla programmazione socio-economica;

4) per l'istruzione, lo sport, la tutela del patrimonio artistico, storico e culturale;

5) per i problemi dell'assistenza e della sanità.

Il numero dei componenti delle commissioni, da scegliersi tra i membri dell'Assemblea, verrà fissato dalla stessa all'atto della loro costituzione, assicurando in ciascuna di esse la presenza della minoranza nella misura di 1/3 ».

Altre CC.MM. fissano invece fin dallo Statuto il numero dei membri: 15 per la Valtellina e l'Alto Lario Occidentale, almeno 6 per la Valchiavenna. La C. M. Valle Sabbia (simile in questo al Sebino Bresciano e alla Valchiavenna) stabilisce che « l'Assemblea e le Commissioni permanenti possono costituire anche Commissioni temporanee speciali » e che le Commissioni « esaminano preventivamente i provvedimenti da sottoporre all'Assemblea, secondo le indicazioni di cui all'art. 18 lett. *c*); svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea stessa e vigilano sulla attuazione delle delibere consiliari, dei piani e programmi della Comunità, sulla amministrazione della Comunità, sul funzionamento di enti o aziende da essa dipendenti, sull'esercizio delle funzioni delegate e sulle gestioni consortili assunte dalla Comunità (art. 17).

A questa normativa, in alcuni casi però approfondita, la C. M. Valchiavenna aggiunge la possibilità che le Commissioni si riuniscano in sede redigente, per « l'esame e la formulazione di delibere su oggetti specificatamente indicati » dall'Assemblea, che si riserva solo il voto finale sulle delibere stesse (art. 21).

L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE PER L'AGRICOLTURA NEL TRENTINO

Giuseppe Piazzoni

Il B. U. del 13 dicembre 1976, in edizione straordinaria, della Regione Trentino Alto Adige ha pubblicato la legge della Provincia autonoma di Trento 26 novembre 1976 n. 39 recante « provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina ».

Trattasi della legge unica di recepimento ed attuazione delle quattro Direttive Comunitarie nel territorio della Provincia, che, avendo ordinamento autonomo, ha potestà primaria nel settore dell'agricoltura.

La proposta di legge era stata presentata nel maggio scorso dall'Assessore provinciale all'Agricoltura, in adempimento di una richiesta specificamente formulata dal Convegno dell'agricoltura trentina dello scorso gennaio, di cui abbiamo dato dettagliate notizie sul n. 1 (pag. 103).

Come per altre leggi approvate in Lombardia, Emilia e Piemonte, anche per questa ci limitiamo ad annotare quanto più direttamente può interessare i territori montani, avendo presente il fatto che la Provincia di Trento è totalmente classificata montana.

Altre norme della legge sulle quali non ci soffermiamo, sono riferite all'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e all'utilizzazione delle terre disponibili; all'informazione socio-economica; all'attività dell'ESAT; all'albo degli imprenditori agricoli.

Due caratteristiche emergono dall'esame della legge del Trentino: la prima di carattere veramente positivo, è rappresentata

dalla elezione diretta di agricoltori in seno all'assemblea dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT) e in seno ai Comitati agricoli comprensoriali. L'assemblea dell'ESAT è composta complessivamente di 38 persone, di cui 10 membri eletti in tutto il territorio provinciale, da parte di imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, coadiuvanti familiari, i quali si dedichino all'attività agricola in forma stabile e permanente, che risultano accertati come datori di lavoro o prestatori di lavoro agricolo dall'ufficio contributi agricoli unificati. 10 membri sono a loro volta componenti dell'assemblea quali presidenti di altrettanti comitati agricoli comprensoriali. I comitati agricoli comprensoriali sono composti da 12 membri, di cui 10 eletti direttamente dagli agricoltori di ciascun comprensorio, cui si aggiunge un funzionario dei servizi agrari della Provincia e un rappresentante designato dalla Giunta comprensoriale. Si ricordi che in questa Provincia i comprensori da tempo costituiti hanno assunto le funzioni di Comunità montane.

L'altro aspetto invece negativo — a mio giudizio — della legge, è rappresentato dall'accentramento presso la Giunta provinciale di tutte le competenze senza alcuna delega ai comprensori. I Comuni sono semplicemente incaricati di raccogliere le domande degli aventi titolo all'indennità compensativa e di trasmetterle alla Giunta provinciale con il parere vincolante di apposite commissioni comunali. L'accentramento delle competenze alla Giunta provinciale emerge chiaramente da diversi articoli della legge. Ad esempio, l'ultimo comma dell'art. 7 stabilisce che le zone a vocazione turistica o artigianale saranno delimitate con successive deliberazioni della Giunta provinciale. Al riguardo, la legge statale 16 maggio 1976 n. 352 stabilisce invece che nelle zone montane delimitate per l'applicazione della 4ª Direttiva, per le quali i piani di sviluppo o programmi annuali delle Comunità montane o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, le provvidenze possono riguardare gli investimenti a carattere turistico o artigianale nella misura di 10.520 U.C. (unità di conto) per azienda. Dovrebbe spettare quindi al comprensorio la delimitazione delle zone.

Il parere sull'ammissibilità del piano di sviluppo aziendale viene emesso dal Comitato agricolo comprensoriale. Il direttivo del comprensorio è invece chiamato a dare un parere aggiuntivo

a quello espresso dai servizi agrari provinciali operanti nel comprensorio, soltanto nel caso in cui non siano ancora costituiti i comitati agricoli comprensoriali. In conformità ai pareri suddetti la Giunta provinciale provvederà alla concessione dei contributi.

Ai fini della concessione dell'indennità compensativa, la legge (art. 17) contiene una limitazione rispetto alla legge statale 352, poiché affida alla Giunta provinciale la delimitazione dei territori nel cui ambito si potrà beneficiare dell'indennità compensativa. La stessa Giunta, in relazione alla intensità degli svantaggi naturali permanenti, potrà differenziare la misura dell'indennità stessa.

La norma della legge statale intende invece garantire a tutte le aziende agricole ubicate nei territori montani, compresi nella delimitazione fatta in sede comunitaria, di beneficiare dell'indennità compensativa, la cui misura può essere variata da zona a zona ma non esclude dal beneficio alcuna azienda agricola che abbia ovviamente i requisiti previsti dalla legge (3 ha SAU, ecc.).

Il termine per la presentazione delle richieste per l'indennità compensativa è fissato entro il mese di giugno dell'anno al quale l'indennità si riferisce. Ricordiamo che la Lombardia ha fissato invece la data del 31 gennaio con l'impegno delle Comunità montane, le quali sono delegate a istruire la pratica e a concedere l'indennità, di provvedervi entro i successivi 60 giorni.

Questa legge, a differenza delle altre finora approvate, contiene la indicazione dell'autorizzazione di spesa per la indennità compensativa prevista in 600 milioni annui a partire dal 1976. Una norma transitoria, che prevede la presentazione delle domande per l'indennità entro 3 mesi dall'approvazione della legge anziché entro il 30 giugno, consentirà quindi nel Trentino di poter utilizzare i fondi comunitari anche con riferimento all'anno 1976; provvedimento purtroppo non applicato in Lombardia, unica Regione finora ad aver promulgato la legge per le Direttive Comunitarie agricole.

Riportiamo, per maggiore conoscenza dei lettori, il testo degli articoli più significativi del provvedimento.

LEGGE PROVINCIALE 26 novembre 1976, n. 39
Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina

TITOLO I

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

CAPO I
Finalità

Art. 1.
Obiettivi

Allo scopo di promuovere l'ammodernamento delle strutture produttive agricole e di elevare il livello dei redditi e delle condizioni di lavoro della popolazione agricola, la Provincia Autonoma di Trento con la presente legge dà attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE del 17 aprile 1972, e n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, nei limiti stabiliti dalle norme fondamentali delle riforme agrarie ed economico-sociali della Repubblica.

CAPO II
Ammodernamento delle strutture agricole

Art. 2.
Dotazioni infrastrutturali

Al fine di creare le premesse per la riforma dell'agricoltura ed affinché il territorio provinciale sia dotato di infrastrutture sufficienti, in particolare per quanto concerne la viabilità rurale, l'irrigazione, l'acqua potabile, l'elettricità e le dotazioni telefoniche, i comprensori costituiti con legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, sono obbligati a prevedere nei piani generali di sviluppo la dotazione di tali infrastrutture.

Art. 3.
Interventi

È istituito un regime di interventi che comprende:

a) finanziamenti per l'attuazione di piani di sviluppo aziendali o interaziendali;

b) premi di orientamento;

c) garanzie sussidiarie relative ai finanziamenti previsti alla precedente lettera *a*);

d) cessione in via prioritaria delle terre messe a disposizione dell'organismo fondiario di cui all'articolo 11, a favore di quanti attuano un piano di sviluppo;

e) aiuti di avviamento alle associazioni di produttori;
f) aiuti per la contabilità agraria;
g) indennità compensative intese ad ovviare agli svantaggi naturali;
h) aiuti per gli investimenti collettivi per la produzione foraggera.

Art. 7.
Piano di sviluppo

Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve contenere:

a) la descrizione dettagliata della situazione in essere dell'azienda con riguardo in particolare agli ordinamenti colturali, alla disponibilità di manodopera, alle dotazioni fondiarie ed ai capitali di scorta, dell'annata agricola precedente a quella di presentazione del piano;

b) il programma degli investimenti con la specificazione del costo, dei tempi di attuazione e dei relativi piani di finanziamento;

c) la descrizione della situazione aziendale di arrivo stabilita sulla base di un bilancio di previsione.

Quando l'attuazione del piano richieda l'acquisizione di nuove terre, al piano stesso dovrà essere unito il contratto preliminare di acquisto o di affitto o, nel caso in cui le nuove superfici aziendali vengano rese disponibili da parte dell'organismo fondiario a norma dei successivi articoli, la dichiarazione dell'organismo che attesti la disponibilità della terra per l'imprenditore qualora il piano di sviluppo gli venga approvato.

Nelle zone a vocazione turistica od artigianale, che saranno delimitate con successiva deliberazione della Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere ammessi gli aiuti di cui al successivo articolo 8 anche investimenti a carattere turistico o artigianale nella misura massima di 10.520 u.c. per azienda. Nel caso di investimenti a carattere turistico o artigianale compresi in piani interaziendali di sviluppo tale limite può essere superato in rapporto al numero degli imprenditori agricoli associati.

Art. 8.
Finanziamento dei piani di sviluppo

I piani di sviluppo di cui al precedente articolo 7 unitamente agli eventuali documenti attestanti i requisiti di cui al precedente articolo 5, devono essere presentati ai Comitati agricoli comprensoriali competenti per territorio di cui al Titolo II della presente legge, i quali nel termine di 90 giorni dal loro ricevimento dovranno esprimere parere sull'ammissibilità del piano agli aiuti previsti tenendo conto dei principi e delle disposizioni contenuti nella presente legge.

Fino a quando non saranno costituiti i Comitati agricoli comprensoriali, i pareri sui piani di sviluppo saranno espressi dai Servizi Agrari provinciali operanti nel Comprensorio, sentito il Direttivo comprensoriale ove sia costituito.

In conformità ai pareri di cui ai commi precedenti la Giunta provinciale provvederà alla concessione dei contributi previsti all'articolo 13 nonché, sulla base dei nullaosta rilasciati dall'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, alla concessione e contestuale liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi sulla spesa ritenuta ammissibile

per l'attuazione del piano di sviluppo, fatta salva la necessità delle normali fasi istruttorie svolte dai Servizi Agrari provinciali.

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui compresi gli interessi di preammortamento, fino alla concorrenza di un importo per unità lavorativa impiegata nell'azienda non superiore a 42.060 u.c., ivi inclusi gli eventuali interventi a carattere turistico o artigianale di cui al precedente articolo 7.

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, della durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e di anni 10 per gli altri investimenti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Dal concorso di cui al presente articolo sono escluse le spese dovute all'acquisto di terre, di bestiame vivo suino ed avicolo, di vitelli destinati all'ingrasso.

Quando il piano di sviluppo prevede investimenti nel settore suinicolo, si applicano le norme contenute nell'articolo 9, punto 2, della direttiva 72/159/CEE del 17 aprile 1972; quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino ed ovino, la concessione del concorso è limitata alla prima acquisizione prevista dal piano di sviluppo ed è subordinata alla condizione che, a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 per cento.

La concessione del concorso di cui al presente articolo nel settore delle uova e del pollame è subordinata alle decisioni ulteriori adottate in relazione al punto 3 dell'articolo 9 della citata direttiva CEE.

Art. 9.

Premi di orientamento

Quando il piano di sviluppo aziendale o interaziendale prevede che al suo compimento la quota di vendite di bovini e ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, in aggiunta agli aiuti previsti dall'articolo 8, può essere concesso un premio di orientamento in forma di contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie aziendale, ivi compresa quella degli alpeggi estivi, che verrà destinata alla produzione foraggera utilizzata per la produzione di bovini ed ovini.

Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 u.c. per ettaro il primo anno, di 32 u.c. per ettaro il secondo anno, di 16 u.c. per ettaro nel terzo anno. L'importo complessivo del contributo per azienda non potrà superare 4.700 u.c. per il primo anno, 3.200 u.c. per il secondo anno, 1.600 u.c. per il terzo anno; tali limiti complessivi possono essere superati nel caso di stalle sociali e di cooperative di produzione.

I suddetti importi del premio di orientamento ed i massimali per azienda possono essere aumentati di un terzo al massimo quando, a piano attuato, risulti un carico di almeno 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera aziendale. Per la conversione di bovini, ovini e caprini in UBA si applica la tabella allegata.

La maggiorazione di cui al comma precedente si applica solamente nelle zone in cui l'attività agricola è a prevalente indirizzo zootecnico, che saranno delimitate con successiva deliberazione della Giunta provinciale.

Alla concessione dei premi di orientamento di cui al presente articolo, provvede la Giunta provinciale su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia dell'agricoltura, tenuto conto dei pareri espressi dai Comitati agricoli comprensoriali e dell'istruttoria tecnica di cui al precedente art. 8.

L'erogazione dei predetti premi di orientamento, in via di massima, avverrà in corrispondenza dei momenti dei maggiori investimenti previsti nel piano di sviluppo.

Art. 12.

Attività promozionali nei territori più sfavoriti

Nei territori, che verranno delimitati con deliberazione della Giunta provinciale, nei quali per condizioni naturali, socio-economiche e colturali risulti particolarmente difficile la elaborazione e l'attuazione di piani aziendali di sviluppo, l'E.S.A.T., in collaborazione con i Comitati agricoli comprensoriali competenti per territorio e con il loro servizio di assistenza tecnica, promuovono la costituzione di cooperative o associazione a larga base associativa aventi le caratteristiche indicate all'articolo 15 ed i cui soci ritraggano dall'attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

Al finanziamento degli investimenti necessari all'attuazione del piano interaziendale di sviluppo, purché lo stesso risponda ai criteri ed alle condizioni della presente legge, fermo restando il limite della spesa ammissibile per unità lavorativa di 42.060 u.c., si provvede con il concorso negli interessi di cui all'articolo 8 ed eventualmente con la concessione del contributo a fondo perduto di cui al successivo articolo 13.

Art. 13.

Aiuti speciali per fabbricati aziendali ed opere di miglioramento fondiario

Quando il piano di sviluppo aziendale o interaziendale prevede investimenti concernenti costruzione di fabbricati aziendali od opere di bonifica e sistemazione dei terreni, sulla relativa spesa ammissibile può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 25 per cento in aggiunta alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi previsto dal precedente articolo 8.

La misura massima del contributo in conto capitale di cui al primo comma del presente articolo, nel caso di piani interaziendali presentati dalle cooperative o associazioni di cui al precedente articolo 12, è elevata al 35 per cento.

La liquidazione del contributo è disposta sulla base del verbale di accertamento dei lavori redatto dai Servizi Agrari provinciali.

Art. 17.

Indennità compensativa

Agli imprenditori agricoli che coltivino direttamente e con impiego prevalente di manodopera familiare almeno tre ettari di superficie agraria utilizzata, per il calcolo della quale possono essere presi in considerazione anche gli alpeggi estivi secondo i criteri che saranno stabiliti con succes-

siva deliberazione della Giunta provinciale, e che si impegnino a proseguirne la coltivazione per almeno un quinquennio secondo i criteri di una buona tecnica agricola e nel rispetto, per quanto possibile, delle indicazioni contenute nei piani generali di sviluppo dei comprensori o, in loro assenza, delle direttive emanate dalla Giunta provinciale, è concessa una indennità compensativa annua intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio, nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 18 e 19.

Sono esonerati dall'impegno di cui al comma precedente gli imprenditori agricoli che abbiano superato il sessantesimo anno di età o che godano di una pensione di vecchiaia.

Possono beneficiare dell'indennità compensativa solo gli imprenditori agricoli le cui aziende ricadono entro i territori che saranno delimitati, con deliberazione della Giunta provinciale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Comitati agricoli comprensoriali, in relazione alla intensità degli svantaggi naturali permanenti differenziando eventualmente in rapporto a tali svantaggi anche la misura dell'indennità compensativa.

Art. 18.
Indennità compensativa a favore di cooperative e associazioni

Nel caso di stalle sociali costituite in forma cooperativa con indirizzo rivolto alla produzione bovina, di cooperative di conduzione terreni e delle associazioni di cui all'articolo 15 della presente legge, si prescinde dalla condizione di cui all'articolo 17 purché il predetto limite di 3 ettari risulti dal rapporto medio tra la superficie agraria utilizzata ed il numero dei soci che prestano la loro attività lavorativa nell'azienda.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle società che provvedono alla sola gestione di malghe e pascoli.

Art. 19.
Misura dell'indennità compensativa

La misura massima dell'indennità compensativa è fissata:

a) per le produzioni bovina, ovina e caprina in 52,50 u.c. per UBA; l'importo totale dell'indennità concessa non può tuttavia superare 52,50 u.c. per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda; per il calcolo della superficie foraggera totale dell'azienda possono essere presi in considerazione anche i prati consociati a frutteto e gli alpeggi estivi, secondo criteri che saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;

b) per le altre produzioni in 52,50 u.c. per ettaro di superficie coltivata, previa detrazione della superficie destinata all'alimentazione del bestiame, di quella destinata alla produzione intensiva di meli, peri, peschi, frumento, eccedente i 5.000 mq. per azienda.

L'indennità compensativa non potrà comunque risultare inferiore a 16 u.c. per UBA o per ettaro.

L'importo totale concedibile per impresa agricola, salvo che per le cooperative e le associazioni di agricoltori che abbiano come scopo la conduzione in comune dei loro terreni agricoli, non potrà superare in ogni caso quello corrispondente a 35 UBA.

Art. 20.

Procedure per la concessione dell'indennità compensativa

Le richieste presentate da agricoltori singoli intese ad ottenere la concessione dell'indennità compensativa di cui agli articoli precedenti accompagnata, ove è necessario, dall'impegno di cui al primo comma dell'articolo 17, debbono essere indirizzate alla Giunta provinciale per il tramite dei Sindaci dei Comuni in cui ricada la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell'azienda del richiedente.

I Consigli comunali provvedono alla nomina di apposite commissioni delle quali fanno parte, oltre ad un rappresentante dei Consigli medesimi con funzioni di presidente, un funzionario dei Servizi Agrari provinciali operante nel Comprensorio, due rappresentanti designati dalla organizzazione agricola più rappresentativa ed un rappresentante designato dalle altre organizzazioni sempreché esistenti nel Comune, alle quali spetta il compito di effettuare l'accertamento dei requisiti del richiedente nonché degli elementi che servono per il calcolo dell'indennità compensativa, ivi compreso il controllo della rispondenza della tecnica agricola adottata e del rispetto delle indicazioni dei piani generali di sviluppo secondo quanto disposto al primo comma dell'articolo 17.

Per la validità delle adunanze delle commissioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti. Le commissioni inviano alla Giunta provinciale, tramite il Sindaco, un elenco nominativo degli aventi diritto all'indennità, con l'indicazione dell'importo erogabile, sulla base del quale la Giunta stessa adotta la delibera di concessione.

Le richieste delle cooperative ed associazioni di cui al precedente articolo 18 vanno presentate alla Giunta provinciale che provvederà alla concessione dell'indennità stessa, previa istruttoria da parte dell'Assessorato all'Agricoltura.

Art. 21.

Termini di presentazione delle richieste

Le richieste di cui all'articolo precedente devono essere presentate entro il mese di giugno dell'anno al quale l'indennità stessa si riferisce.

Nella prima applicazione della presente legge le domande devono essere presentate entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 22.

Aiuti agli investimenti per la produzione foraggera

Al fine di incrementare e migliorare la produzione foraggera, nonché di sistemare i prati pascoli ed i pascoli montani, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per:

a) le azioni per l'incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue e di fertirrigazione;

b) l'esecuzione di opere per la costruzione e il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonché per i ricoveri del bestiame;

c) l'acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

d) la costituzione, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, nonché l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurare o migliorare la gestione, comprese le recinzioni;

e) la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale, a servizio delle aziende con indirizzo foraggero-zootecnico.

La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente non può eccedere il quadruplo della partecipazione massima della C.E.E. fissata in 20.000 u.c. per singolo investimento collettivo ed in 100 u.c. per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

I contributi di cui al presente articolo, possono essere concessi:

— alle associazioni tra agricoltori, con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico;

— alla Federazione Provinciale Allevatori;

— ai Comuni, alle A.S.U.C. o altri Enti pubblici proprietari dei pascoli e dei prati pascoli che si impegnino peraltro ad affittarli ad associazioni fra allevatori residenti in provincia;

— all'Ente di sviluppo di cui al Titolo II della presente legge;

— ai Consorzi di miglioramento fondiario;

— ai Comprensori costituiti con legge provinciale 7-12-1973, n. 62;

— alle società costituite tra allevatori per la gestione in comune dei pascoli e dei prati pascoli.

Possono inoltre essere concessi contributi in conto capitale fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di terreni da parte dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina di cui al Titolo II della presente legge, con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate nonché l'acquisizione, a norma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

Art. 23.

Procedura per la concessione degli aiuti

Le domande per ottenere i benefici di cui all'articolo 22 debbono essere presentate ai Comitati agricoli comprensoriali competenti per territorio di cui al Titolo II della presente legge, i quali dovranno esprimere entro 90 giorni il proprio parere sull'ammissibilità delle domande stesse al finanziamento previsto.

Fino a quando non saranno costituiti i Comitati agricoli comprensoriali di cui al comma precedente i pareri verranno espressi dai Servizi Agrari provinciali, sentito il Direttivo comprensoriale, ove sia costituito.

In conformità dei pareri di cui ai commi precedenti la Giunta provinciale provvederà alla concessione del contributo.

La liquidazione del contributo è disposta sulla base del verbale di accertamento dei lavori redatto dai Servizi Agrari provinciali.

CAPO III

Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e utilizzazione delle terre disponibili

Art. 40.

Formazione e perfezionamento dei consulenti socio-economici

La Provincia Autonoma di Trento organizza corsi di formazione e di perfezionamento, nonché incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici.

I corsi di formazione e di perfezionamento si svolgono presso facoltà universitarie con le quali la Giunta provinciale stipula apposite convenzioni e devono basarsi su programmi di studio che sviluppino, attraverso il contatto con la realtà socio-economica della Provincia e con la metodologia che si basi sul principio di una didattica interdisciplinare, le seguenti materie in particolare:

a) funzionamento del quadro istituzionale; istituti della democrazia parlamentare, enti locali ed organismi comunitari; organizzazione della pubblica amministrazione;

b) funzionamento dei meccanismi generali dell'economia;

c) politica agraria comunitaria, nazionale e provinciale;

d) economia dello sviluppo e analisi della gestione aziendale, forme associative in agricoltura;

e) analisi istituzionale e socio-economica della programmazione in provincia con particolare riferimento alla programmazione comprensoriale;

f) psicologia e sociologia in riferimento all'animazione di gruppo e dell'ambiente rurale ed alle metodologie e tecniche di ricerca e di informazione;

g) aspetti giuridici, economici, contrattuali ed assistenziali della normativa del lavoro con particolare riferimento a quello agricolo.

Con le convenzioni di cui al presente articolo verranno regolati i rapporti finanziari con le Università per un ammontare massimo di lire 5 milioni per ogni consulente che abbia compiuto i corsi di formazione e di perfezionamento, importo che è comprensivo anche di una indennità di frequenza che dette Università sono obbligate a corrispondere ai partecipanti. Nelle convenzioni verranno inoltre fissate le durate dei corsi e verranno specificate le modalità per l'ammissione agli stessi, e le modalità per i colloqui di cui alla lettera b) del successivo articolo 41.

TITOLO II

ISTITUZIONE DELL'ENTE PROVINCIALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA TRENTINA

Art. 51.

Istituzione dell'Ente

È istituito l'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (E.S.A.T.).

L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Trento.

Art. 52.
Finalità e attribuzioni

L'E.S.A.T., secondo le indicazioni contenute nei piani di sviluppo economico della Provincia e le direttive che potranno essere emanate dalla Giunta provinciale ed in armonia con la programmazione economica dei Comprensori, si propone la promozione dello sviluppo dell'agricoltura con particolare riguardo all'esigenza di favorire la formazione di convenienti unità fondiarie e di dotare gli imprenditori agricoli di adeguata assistenza tecnica.

Per il conseguimento delle finalità indicate al comma precedente, l'E.S.A.T. svolge in particolare le seguenti attività:

a) presta gratuitamente la propria collaborazione tecnica, ove richiesta, per la formazione dei piani generali di sviluppo dei comprensori previsti dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, per quanto attiene l'agricoltura;

b) promuove ed effettua operazioni di ricomposizione fondiaria e realizza opere di bonifica e di miglioramento fondiario;

c) interviene per l'arrotondamento di proprietà fondiarie e la formazione di aziende agricole organiche singole od associate mediante l'affitto, il subaffitto o la vendita di terreni agricoli e forestali in precedenza acquisiti od ottenuti in affitto.

Per i medesimi fini può procedere all'espropriazione di terreni agricoli incolti secondo le norme della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni;

d) fornisce direttamente l'assistenza tecnica, coordina ed eventualmente gestisce direttamente l'informazione socio-economica a favore delle aziende agricole avvalendosi del personale tecnico addetto ai Servizi Agrari della Provincia, nonché della collaborazione dell'Istituto Agrario provinciale di San Michele all'Adige, previa intesa con gli organismi interessati;

e) svolge attività di promozione e di sviluppo di particolari forme associative;

f) presta, su autorizzazione della Giunta provinciale, garanzie fidejussorie ad imprenditori singoli ed associati per il finanziamento di opere e di iniziative connesse con gli interventi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*);

g) provvede alla tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli istituito dalla presente legge;

h) svolge ogni altra attività che, nell'ambito delle finalità istituzionali, sia affidata all'ente dalla Giunta provinciale.

Art. 55.
Assemblea

L'assemblea dell'E.S.A.T. è nominata con deliberazione della Giunta provinciale ed è composta:

a) dai presidenti dei comitati agricoli comprensoriali di cui al successivo articolo 60;

b) da 10 membri eletti in tutto il territorio provinciale;

c) da due lavoratori agricoli salariati designati dai sindacati di categoria più rappresentativi;

d) da un rappresentante, designato dalla rispettiva organizzazione cooperativa più rappresentativa a livello provinciale, per ciascuno dei settori viticolo, frutticolo, zootecnico e lattiero-caseario;

e) da tre membri designati dal Consiglio provinciale, di cui uno designato dalle minoranze;

f) da un funzionario addetto ai Servizi Agrari della Provincia;

g) dal direttore dell'Istituto Agrario provinciale di San Michele all'Adige;

h) dal direttore della Stazione Sperimentale Agraria Forestale di San Michele all'Adige ovvero dal responsabile dei Servizi della sperimentazione secondo la disciplina che dovesse essere stabilita al riguardo;

i) dal responsabile dell'Ufficio Agricoltura della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Trento;

l) da un esperto in materia finanziaria designato dalla Giunta provinciale;

m) da tre imprenditori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

n) da un rappresentante designato dal Consiglio di amministrazione delle Aziende Agrarie.

A titolo consultivo fanno parte dell'assemblea dell'E.S.A.T. anche due rappresentanti designati rispettivamente dall'ordine dei dottori agronomi e dei periti agrari della Provincia di Trento.

Qualora i membri di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma non vengano designati entro trenta giorni dalla richiesta, alla scelta degli stessi provvede direttamente la Giunta provinciale.

L'assemblea delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

L'assemblea si riunisce di regola almeno una volta al mese e tutte le volte che il presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei membri ne dispone la convocazione.

L'assemblea dura in carica cinque anni.

Alla prima convocazione successiva alla nomina dell'assemblea provvede l'Assessore provinciale all'Agricoltura e Foreste.

Art. 60.

Comitati agricoli comprensoriali

Per ciascuno dei Comprensori nei quali è ripartito il territorio della Provincia è costituito, quale organo decentrato dell'E.S.A.T., un Comitato agricolo comprensoriale (C.A.C.) composto:

a) da dieci membri eletti ai sensi del successivo articolo 65;

b) da un funzionario addetto ai Servizi Agrari della Provincia;

c) da un rappresentante designato dalla giunta comprensoriale: ove il comprensorio non risulti costituito o non provveda entro 30 giorni alla designazione, il rappresentante è scelto direttamente dalla Giunta provinciale.

Funge da segretario del Comitato un dipendente dei Servizi Agrari della Provincia operante nel comprensorio.

Il Comitato agricolo comprensoriale è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica cinque anni.

Alla prima convocazione successiva alla nomina del Comitato provvede l'Assessore provinciale all'Agricoltura e Foreste.

Il Comitato nomina il proprio presidente ed il vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera *a*) del primo comma.

Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 61.

Compiti del Comitato agricolo comprensoriale

Le deliberazioni del Comitato agricolo comprensoriale sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale il voto del presidente.

Il C.A.C. si riunisce di regola una volta al mese e tutte le volte che il presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri ne dispone la convocazione.

Il Comitato agricolo comprensoriale può esprimere parere e formulare proposte in ordine a qualsiasi oggetto che rientri nella sfera di attribuzioni dell'E.S.A.T.

In particolare il Comitato:

a) in sintonia con le disposizioni generali impartite dall'assemblea coordina e sovraintende al funzionamento del servizio di assistenza di cui all'articolo 52, secondo comma, lettera *d*), nell'ambito del Comprensorio;

b) nel rispetto delle competenze in materia di agricoltura attribuite o delegate con successivi provvedimenti al comprensorio, è organo locale consultivo, per la specifica materia, del comprensorio stesso al quale può altresì formulare proposte in merito;

c) promuove la partecipazione dei contadini alla formulazione dei piani, dei programmi e degli interventi nell'ambito comprensoriale.

I pareri e le proposte adottati dal Comitato agricolo comprensoriale con propria deliberazione saranno trasmessi al presidente dell'E.S.A.T. nonché, nell'ipotesi prevista dalla lettera *b*) del comma precedente, al comprensorio.

Art. 62.

Collegi elettorali

Per l'elezione dei membri elettivi dei Comitati agricoli comprensoriali di cui al precedente articolo 60 sono istituiti dei collegi elettorali coincidenti con i Comprensori.

Per l'elezione dei membri elettivi dell'Assemblea dell'E.S.A.T., di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 55, è costituito un collegio elettorale coincidente con il territorio della Provincia di Trento.

Art 63.

Elettorato attivo

Hanno diritto all'iscrizione nelle liste elettorali gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, i coloni e/o mezzadri, i coadiuvanti familiari i quali si dedichino all'attività agricola in forma stabile e permanente, che risultino

accertati come datori di lavoro o come prestatori di lavoro agricolo dall'Ufficio contributi agricoli unificati della Provincia di Trento al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Sono iscritti nelle liste elettorali coloro che hanno raggiunto la maggiore età entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni. Le liste elettorali sono tenute dall'E.S.A.T. ed aggiornate al 31 dicembre di ogni anno.

Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti nelle liste elettorali di cui al comma precedente coloro che abbiano raggiunto la maggiore età almeno sei mesi prima della data fissata per le elezioni.

Art. 64.

Elettorato passivo

Sono eleggibili tutti gli elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali di cui al precedente articolo e che risultino accertati come datori di lavoro o come prestatori di lavoro agricolo dall'Ufficio contributi agricoli unificati della Provincia di Trento da almeno un anno dalla presentazione delle liste.

U. N. C. E. M.

SEDE CENTRALE	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/465.122 - 464.683 (Segreteria telefonica permanente) Orario d'ufficio: 8-14, sabato escluso 15-18 da martedì a giovedì

DELEGAZIONI REGIONALI

PIEMONTE	10123 TORINO - presso Assessorato Provinciale della Montagna - Via Lagrange, 2 - tel. 011/5756 int. 333
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - presso Consorzio BIM Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.68
LIGURIA	16124 GENOVA - presso Camera di Commercio Segreteria: pr. ENAPI - Via XII Ottobre 2/31 tel. 010/565.951
LOMBARDIA	Segreteria: BERGAMO - presso BIM Via Taramelli, 46 - tel. 025/244.255
Provincia autonoma *TRENTO*	38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732
Provincia autonoma *BOLZANO*	39100 BOLZANO - presso Consorzio Comuni Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101
VENETO	36100 VICENZA - presso Comune - tel. 0444/39.225
FRIULI V. GIULIA	33100 UDINE presso Ente Friulano di Economia Montana Piazza Patriarcato, 3 - tel. 0432/22.804
EMILIA ROMAGNA	40124 BOLOGNA - presso I.S.E.A. Via Marchesana, 12 - tel. 051/231.999
TOSCANA	50100 FIRENZE - presso Assess. Prov. Agricoltura Via A. Volta, 175 - tel. 055/577.164 - 578.826
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comune - tel. 0732/35.77
UMBRIA	06100 PERUGIA presso Ente Autonomo per la Bonifica Via dei Filosofi, 34 - tel. 075/23.694
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/464.683 - 465.122
ABRUZZO	67100 L'AQUILA - presso Comune - tel. 0862/28.641
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM Via Roma, 65 - tel. 0874/95.703
CAMPANIA	82100 BENEVENTO presso Camera di Commercio Piazza IV Novembre - tel. 0824/21.834
PUGLIA	71100 FOGGIA presso Consorzio Bonifica Mont. del Gargano V.le C. Colombo, 243 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - presso Comitato Caccia Via IV Novembre - tel. 0971/34185
CALABRIA	88100 CATANZARO - presso Camera Commercio Via Ippolito Minniti - tel. 0961/28.002
SICILIA	90139 PALERMO
SARDEGNA	09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 tel. 070/652.267

VOTI DELLA CAMERA E DEL SENATO PER LA NUOVA LEGGE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il bilancio dello Stato è stato approvato dalla Camera nello scorso ottobre e dal Senato in dicembre, evitando l'usuale ricorso all'esercizio provvisorio.

Durante la discussione sul bilancio sono stati presentati come al solito numerosi ordini del giorno, sia alla Camera che al Senato. Trascriviamo gli ordini del giorno interessanti la nuova legge delle autonomie locali e la riforma della finanza locale. Diamo atto al Governo di avere dichiarato la propria disponibilità alla redazione della nuova legislazione, da tempo reclamata dagli Enti locali, e di aver affermato a mezzo del Ministro dell'Interno di considerare superate le funzioni della Commissione centrale per la finanza locale (per l'approvazione dei bilanci di Comuni e di Province deficitari) adottando direttamente da parte del Ministero degli Interni per i bilanci deficitari 1976 un coefficiente semiautomatico di dilatazione per l'ammissione ai mutui individuabile nel 18,4% circa.

Il Sottosegretario al Tesoro, sen. Albis, ha dichiarato che il Governo intende procedere al consolidamento dei debiti a breve termine dei Comuni e delle Province, relativamente al periodo 1973-'75 con l'emissione di certificati della Cassa DD.PP. da offrire alle banche in sostituzione di tali debiti; analoga iniziativa il Governo ha in animo di applicare per la situazione debitoria 1976, in modo da consentire un lasso temporale sufficiente per studiare le modifiche di fondo che l'attuale situazione della finanza locale richiede. Gli interventi dello Stato — ha precisato il Sottosegretario Abis — non devono avere però solo di mira la situazione debitoria pregressa degli Enti locali, ma devono creare le condizioni perché essa non si riproduca in futuro e gli Enti locali possano svolgere in modo soddisfacente i compiti loro spettanti, senza che si verifichino più disparità tra Comune e Comune nel godimento dei servizi da parte dei cittadini, con accollo dei costi relativi per precisi indirizzi di politica amministrativa alla collettività attraverso la dilatazione dell'indebitamento.

Ordine del giorno, proposto dai deputati Cassanmagnago Maria Luisa, Boldrin ed altri, accolto dal Ministro degli Interni, Cossiga, a nome del Governo:

« *La Camera,*

invita il Governo

alla presentazione della riforma organica della legge comunale e provinciale in armonia col disegno pluralistico della Costituzione repubblicana e con l'attuazione dell'ordinamento regionale.

La riforma deve evidenziarsi per i seguenti obiettivi:

a) sotto il profilo costituzionale: tenendo conto anche di proposte recentemente avanzate, deve essere affrontato il problema delle grandi aree metropolitane; quello dei nuovi compiti che gravano su comuni e province, delle esigenze comprensoriali, della necessità della partecipazione dei cittadini mediante un ampio decentramento di funzioni e di mezzi;

b) sotto il profilo finanziario: l'aspetto istituzionale deve essere strettamente collegato a quello finanziario, tenendo conto della difficile, grave condizione della finanza locale, resa più acuta dalle nuove responsabilità crescenti che gravano sugli Enti locali ».

Il seguente ordine del giorno, presentato dal deputato Napoli, è stato invece accolto dal Ministro relativamente alla prima parte, riservandosi l'interessato di ripresentare la seconda parte presso la competente Commissione:

« *La Camera,*

preso atto della difficile condizione nella quale operano gli Enti locali minori sia per la mancata riforma della legge comunale e provinciale sia per i sempre maggiori compiti assegnati alle regioni,

invita il Governo

a realizzare una "legge delle autonomie locali" che valorizzi gli Enti locali minori ampliandone le funzioni, stabilendo garanzie reali nei confronti delle regioni e dello Stato ed assegnando strumenti e mezzi che rendano concrete le autonomie. Inoltre

invita il Governo

ad intervenire perché, in questo periodo di crisi finanziaria, la Cassa depositi e prestiti operi in termini non discriminatori nei confronti degli Enti locali minori, soprattutto di quelli periferici e delle aree economicamente deboli ».

Il Governo ha dichiarato di accogliere il seguente ordine del giorno proposto dai deputati Bernardini, Sarti ed altri:

« *La Camera,*

ravvisata l'opportunità di rimuovere le limitazioni poste dalle norme in vigore alla piena partecipazione dei Comuni all'accertamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), nel senso che questa debba riguardare la determinazione non solo del valore iniziale ma anche del valore finale dei beni immobili di proprietà sia delle persone fisiche che delle società e degli enti;

considerato che tale provvedimento, sanzionerebbe, tra l'altro, una situazione di fatto ormai generalizzata, che vede la maggior parte dei Comuni gestire quasi interamente questa imposta, di fronte alle gravi carenze degli uffici erariali, impossibilitati ad applicare da soli il tributo;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per estendere la partecipazione dei Comuni all'accertamento dell'INVIM, nel senso più sopra indicato;

auspica che il competente Ministero impartisca opportune disposizioni affinché, in attesa di detto provvedimento, venga intensificata ed allargata la collaborazione in materia INVIM, tra gli uffici del registro ed i Comuni ».

Il ministro per il tesoro, Stammati, ha dichiarato di accogliere come raccomandazione il seguente ordine del giorno, presentato dai senatori Sarti, Conti ed altri:

« *La Camera,*

considerato che la situazione economica e finanziaria e quindi politica e sociale degli Enti locali è gravissima e insostenibile, imponendosi come un elemento di emergenza nazionale,

valutato che il risanamento pubblico locale, momento essenziale e decisivo del risanamento della finanza pubblica, rappresenta un obiettivo sia per contrastare l'inflazione sia per una ripresa e uno sviluppo sociale ed economico,

confermata l'esigenza di determinare una strategia complessiva intesa a perseguire:

— una rigida politica nel selezionare gli obiettivi dell'intervento pubblico e della spesa relativa;

— una politica programmata e partecipata delle entrate;

— una finalizzazione del credito come elemento che governa il risanamento;

ribadito che ricostituire gli equilibri fondamentali nelle risorse locali, regionali e nazionali significa dare concretezza alle autonomie e garantire il pluralismo delle istituzioni,

impegna il Governo

a dar luogo ad una revisione del bilancio 1977, che consenta, pur in un rigoroso quadro di riferimenti aggiornati con la situazione generale del Paese, di:

1) anticipare il gettito ILOR agli Enti locali a far data dal 1° gennaio 1977;

2) aumentare del 25 per cento le somme spettanti ai comuni e province sulla base delle leggi nn. 638 e 189;

3) determinare ulteriori iniziative di risanamento del debito a breve e a medio termine dei comuni e delle province;

la Camera

impegna il Governo

ad approntare con urgenza adeguate iniziative legislative per la definizione di un nuovo assetto istituzionale delle autonomie e la piena attuazione della legge n. 382 per il trasferimento delle funzioni alle regioni ».

Il Ministro Cossiga ha dichiarato di accogliere i seguenti due ordini del giorno, entrambi dei senatori Mancino, Vittorino Colombo ed altri:

« La 1ª Commissione permanente del Senato,

invita il Governo

a presentare la riforma della legge sulle autonomie coerente con il disegno pluralistico del nostro ordinamento e con il preciso obiettivo:

a) di dare una risposta complessiva ed organica al ruolo delle competenze dei comuni;

b) di definire il ruolo del comprensorio;

c) di una diversa articolazione dei comuni inseriti nel contesto delle aree metropolitane;

d) di una vera autonomia degli Enti locali sotto il profilo delle risorse da destinare proporzionalmente alle esigenze di crescita armonica delle singole comunità;

e) di una riorganizzazione del sistema complessivo dei controlli, distinguendo gli atti fondamentali — quali il bilancio, gli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale, i piani pluriennali di sviluppo — dagli atti gestionali e prevedendo per i primi un controllo da parte di organi democratici e per i secondi un controllo successivo di legittimità, in tal modo esaltando e responsabilizzando la funzione dell'amministratore locale ».

« La 1ª Commissione permanente del Senato,

invita il Governo

a presentare la riforma della legge sulla finanza pubblica, nel contesto organico della quale occorre far rientrare la non più procrastinabile riforma della finanza locale e regionale.

Obiettivo della riforma dovrà essere quello di uno stretto rapporto fra risorse ed esigenze, efficace se sorretto da una programmazione generale capace di distribuire le entrate con riferimento preciso a funzioni, bisogni, obiettivi di riequilibrio territoriale e settoriale ».

FINANZIAMENTI REGIONALI ALLE COMUNITÀ NEL LAZIO E NEL MOLISE

Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per le spese di funzionamento ordinario sono stati disposti dalle Regioni Lazio e Molise.

Nel Lazio con delibera del Consiglio regionale è stato ripartito il fondo di 1 miliardo, destinandolo per 500 milioni alle 3 Comunità montane che — avendo assorbito le aziende silvo-pastorali — hanno sopportato l'onere per gli stipendi al relativo personale e per 500 milioni alle 17 Comunità montane della Regione. Il fondo è stato suddiviso assegnando a ciascuna Comunità 10 milioni di importo base oltre ad un importo variabile in relazione al territorio (60%) e al numero dei Comuni compresi nella Comunità (40%).

Il Consiglio regionale del Molise ha approvato con legge lo stanziamento straordinario di 570 milioni a titolo di concorso nelle spese di primo impianto e per assicurare la colpertura delle spese di funzionamento delle 10 Comunità montane, relative all'anno 1975.

DISTRETTI SCOLASTICI, UNITÀ LOCALI DEI SERVIZI E COMUNITÀ MONTANE IN PIEMONTE

Mario Bruno e Anna Maria Vicario

Sul numero 3/1976 del « Montanaro », Franco Bertoglio aveva illustrato la prima individuazione dei distretti scolastici in Piemonte, confrontandoli con le delimitazioni delle Comunità montane e rilevandone le differenze e le non coincidenze sul piano territoriale.

Notava però, al termine dell'articolo, che la Regione Piemonte aveva intanto istituito le « Unità locali dei servizi » e richiesto allo Stato di modificare l'individuazione dei Distretti scolastici per farli coincidere perfettamente con il territorio delle stesse.

Di conseguenza i distretti scolastici precedentemente individuati nel numero di 71 dovrebbero ora diventare 76, tanti cioè quante sono le Unità locali dei servizi previste.

Diventa interessante a questo punto vedere in cosa consistono queste Unità locali dei servizi e quali sono le loro delimitazioni territoriali nei confronti di quelle delle Comunità montane.

La legge regionale che istituisce le Unità locali dei servizi (n. 41 del 9-7-1976) è composta di soli quattro articoli che, data la loro brevità, possono essere qui testualmente ripresi:

Art. 1.

Il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nelle zone indicate nell'allegato, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Le zone di cui all'art. 1 rappresentano la dimensione territo-

riale sulla quale si articola il complesso integrato di tutti i servizi di base che costituiscono, nel loro insieme, l'Unità locale dei servizi.

Eventuali modifiche alle zone possono essere adottate dal Consiglio regionale, anche in relazione all'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, sulla base di motivate richieste dei Comuni.

Art. 3.

La Regione provvede con apposite leggi a delegare ai Comuni ed alle Comunità Montane l'esercizio delle competenze regionali in materia di servizi.

Art. 4.

La gestione è unica per tutti i servizi compresi nell'Unità locale, ed è esercitata dai Comuni e dalle Comunità montane, in forma decentrata o consortile, in base alla dimensione delle singole zone nelle quali i Comuni e le Comunità montane sono inseriti.

In attesa delle normative di cui all'art. 3 è consentita la prosecuzione della gestione consortile dei servizi già operanti in Unità locali diverse, ove non in contrasto con gli indirizzi programmatici della Regione.

Per quanto riguarda l'individuazione delle « Unità » sul territorio, la stessa è stata compiuta dal Consiglio regionale avendo come punto di partenza l'avvenuta ripartizione del territorio regionale in Comprensori (v. « Il Montanaro » n. 5/1976): all'interno cioè dei 15 Comprensori piemontesi sono stati individuati gli ambiti territoriali di 76 Unità locali dei servizi.

In linea generale in questa individuazione si è cercato di non spezzare il territorio delle Comunità montane, però alcuni casi di non coincidenza fra i due organismi si sono venuti lo stesso a verificare; innanzitutto perché già l'individuazione dei Comprensori aveva spezzato quattro Comunità montane, poi perché, per ragioni di funzionalità, si è ritenuto — all'interno di qualche Comprensorio — di spezzare nuovamente in altri quattro casi il territorio di altrettante Comunità montane per quanto concerne le Unità locali dei servizi.

Tentiamo ora un'analisi dettagliata della situazione tra Comprensori, Distretti scolastici, Unità locali dei servizi e Comunità montane in tutto il Piemonte ricordando che, come abbiamo in-

dicato nelle premesse, Unità locali dei servizi e Distretti scolastici coincidono o almeno coincideranno tra poco quando sarà approvata dallo Stato la modifica richiesta dalla Regione nella individuazione dei Distretti.

COMPRENSORIO DI TORINO

Sono state individuate complessivamente 41 Unità locali dei servizi; di queste le prime 23 rappresentano la suddivisione in quartieri della città di Torino. Le altre 18 raggruppano invece i rimanenti 205 Comuni del Comprensorio.

Per quanto riguarda le Comunità montane la situazione è la seguente:

U. L. n. 26 (Venaria) comprende:

— tre dei cinque Comuni della Comunità Val Ceronda e Casternone;

— cinque Comuni non montani.

U. L. n. 34 (Orbassano) comprende:

— uno degli otto Comuni della Comunità del Pinerolese Pedemontano;

— cinque Comuni non montani.

U. L. n. 35 (Giaveno) comprende:

— l'intera Comunità della Val Sangone (5 Comuni);

— un Comune non montano.

U. L. n. 36 (Susa) comprende:

— l'intera Comunità della Bassa Val di Susa e Val Cenischia (25 Comuni);

— l'intera Comunità dell'Alta Val di Susa (12 Comuni);

— un Comune non montano.

U. L. n. 37 (Lanzo) comprende:

— l'intera Comunità delle Valli di Lanzo (19 Comuni);

— due dei cinque Comuni della Comunità Val Ceronda e Casternone.

U. L. n. 38 (Rivarolo) comprende:

— l'intera Comunità dell'Alto Canavese (9 Comuni);

— l'intera Comunità delle Valli Orco e Soana (11 Comuni);

— dodici Comuni non montani.

Le rimanenti 10 Unità locali dei servizi non comprendono territori montani.

La situazione delle Comunità comprese in tutto o in parte nel Comprensorio di Torino è pertanto la seguente:

— Comunità Montana Pinerolese Pedemontano: un Comune (Piossasco) nell'U. L. n. 34 e gli altri 7 nell'U. L. n. 44 facente parte del Comprensorio di Pinerolo;
— Comunità Montana Val Sangone: tutta nell'U. L. n. 35;
— Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia: tutta nell'U. L. n. 36;
— Comunità Montana Alta Valle Susa: tutta nell'U. L. n. 36;
— Comunità Montana Val Ceronda e Casternone: tre Comuni nell'U. L. n. 26 e gli altri due nell'U. L. n. 37;
— Comunità Montana Valli di Lanzo: tutta nell'U. L. n. 37;
— Comunità Montana Alto Canavese: tutta nell'U. L. n. 38;
— Comunità Montana Valli Orco e Soana: tutta nell'U. L. n. 38.

COMPRENSORIO DI IVREA

U. L. n. 40 (Ivrea) comprende:

— l'intera Comunità Valle Sacra (6 Comuni);
— l'intera Comunità della Val Chiusella (12 Comuni);
— l'intera Comunità della Dora Baltea Canavesana (7 Comuni);
— 32 Comuni non montani.

Nel Comprensorio di Ivrea è prevista una seconda U. L. (n. 41) che non comprende territorio montano.

COMPRENSORIO DI PINEROLO

Sono state individuate tre U. L.:

U. L. n. 42 (Perosa) comprende:

— l'intera Comunità delle Valli Chisone e Germanasca (16 Comuni).

U. L. n. 43 (Torre Pellice) comprende:

— l'intera Comunità della Val Pellice (9 Comuni).

U. L. n. 44 (Pinerolo) comprende:

— sette degli otto Comuni della Comunità del Pinerolese Pedemontano;

— 14 Comuni non montani.

La situazione delle Comunità montane all'interno del Comprensorio di Pinerolo è pertanto la seguente:

— Comunità Montana Val Pellice: perfettamente coincidente con l'U. L. n. 43;

— Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca: perfettamente coincidente con l'U. L. n. 42;

— Comunità Montana del Pinerolese Pedemontano: sette Comuni nell'U. L. n. 44 e l'ottavo Comune nell'U. L. n. 34 facente parte del Comprensorio di Torino.

COMPRENSORIO DI VERCELLI

Non ha territorio montano; le Unità locali dei servizi individuate sono due (n. 45 e n. 46).

COMPRENSORIO DI BIELLA

È stato suddiviso in due Unità locali dei servizi:

U. L. n. 47 (Biella) comprende:

— l'intera Comunità dell'Alta Valle Cervo (5 Comuni);

— l'intera Comunità della Bassa Valle Cervo (10 Comuni);

— l'intera Comunità dell'Alta Valle Elvo (9 Comuni);

— l'intera Comunità della Bassa Valle Elvo (4 Comuni);

— 17 Comuni non montani.

U. L. n. 48 (Cossato) comprende:

— l'intera Comunità della Valle Mosso (11 Comuni);

— l'intera Comunità delle Prealpi Biellesi (10 Comuni);

— due dei dieci Comuni della Comunità Valle Sessera;

— otto Comuni non montani.

Tutte le Comunità di questo comprensorio sono quindi comprese per intero in un'U. L., ad eccezione della Valle Sessera che ha due Comuni nell'U. L. n. 48 e i rimanenti 8 nell'U. L. n. 49 facente parte del Comprensorio di Borgosesia.

COMPRENSORIO DI BORGOSESIA

È stato suddiviso in due Unità locali dei servizi. La n. 50 (Gattinara) non ha territorio montano:

U. L. n. 49 (Borgosesia) comprende:

— l'intera Comunità della Val Sesia (28 Comuni);
— 8 dei dieci Comuni della Valle Sessera (gli altri due, come detto, sono compresi nell'U. L. n. 48 facente parte del comprensorio di Biella).

COMPRENSORIO DI NOVARA

Suddiviso in quattro Unità locali dei servizi (n. 51, 52, 53 e 54) non comprende territorio montano.

COMPRENSORIO DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

È suddiviso in tre Unità locali dei servizi, e precisamente:

U. L. n. 55 (Verbania) comprende:

— l'intera Comunità della Val Grande (8 Comuni);
— l'intera Comunità dell'Alto Verbano (6 Comuni);
— l'intera Comunità della Val Cannobina (5 Comuni);
— 5 dei 15 Comuni della Comunità del Cusio e Mottarone;
— 8 Comuni non montani.

U. L. n. 56 (Domodossola) comprende:

— l'intera Comunità delle Valli Antigorio e Formazza (4 Comuni);
— l'intera Comunità della Val Vigezzo (7 Comuni);
— l'intera Comunità della Valle Anzasca (5 Comuni);
— l'intera Comunità della Valle Ossola (18 Comuni);
— l'intera Comunità della Valle Antrona (4 Comuni).

U. L. n. 57 (Omegna) comprende:

— l'intera Comunità della Valle Strona (4 Comuni);
— 10 dei 15 Comuni della Comunità del Cusio e Mottarone;
— 6 Comuni non montani.

In questo comprensorio l'unica Comunità montana spezzata è quindi quella del Cusio e Mottarone con 5 Comuni nell'U. L. n. 55 e gli altri 10 nell'U. L. n. 57.

COMPRENSORIO DI CUNEO

È suddiviso in tre Unità locali dei servizi, una delle quali (la n. 58 di Cuneo) non ha territorio montano.

U. L. n. 59 (Dronero) comprende:

— l'intera Comunità della Val Grana (9 Comuni);
— l'intera Comunità della Valle Maira (13 Comuni);
— uno dei 15 Comuni della Comunità Valle Varaita.

U. L. n. 60 (Borgo San Dalmazzo) comprende:

— l'intera Comunità della Valle Stura di Demonte (12 Comuni);
— l'intera Comunità delle Valli Gesso Vermenagna e Pesio (10 Comuni).

COMPRENSORIO DI SALUZZO - SAVIGLIANO - FOSSANO

È suddiviso in tre U. L., due delle quali (la n. 61 e la n. 62) non hanno territorio montano.

U. L. n. 63 (Saluzzo) comprende:

— l'intera Comunità delle Valli Po, Bronda e Infernotto (13 Comuni);
— 14 dei 15 Comuni della Valle Varaita;
— 9 Comuni non montani.

Come già visto, viene spezzata la Comunità della Valle Varaita che ha 14 Comuni nell'U. L. n. 63 e uno nell'U. L. n. 59 facente parte del Comprensorio di Cuneo.

COMPRENSORIO DI ALBA - BRA

È suddiviso in due U. L., una delle quali (la n. 64) non ha territorio montano.

U. L. n. 65 (Alba) comprende:

— 21 dei 38 Comuni della Comunità dell'Alta Langa Montana;
— 44 Comuni non montani.

COMPRENSORIO DI MONDOVÌ

È suddiviso in due Unità locali dei servizi:

U. L. n. 66 (Mondovì) comprende:

— l'intera Comunità delle Valli Monregalesi (13 Comuni);

— 3 dei 38 Comuni della Comunità Alta Langa Montana;
— 14 Comuni non montani.

U. L. n. 67 (Ceva) comprende:

— l'intera Comunità Alta Val Tanaro, Valli Mongia e Cevetta (20 Comuni);
— 14 dei 38 Comuni della Comunità Alta Langa Montana.

Da notare che la Comunità Alta Langa Montana è suddivisa in due diversi Comprensori (quello di Alba-Bra e quello di Mondovì) e in tre diverse U. L. (le n. 65, 66 e 67).

COMPRENSORIO DI ASTI

È suddiviso in due U. L. (la n. 68 e la n. 69) che non hanno territorio montano.

COMPRENSORIO DI ALESSANDRIA

È suddiviso in 6 Unità locali dei servizi, due delle quali (le n. 70 e 71) non hanno territorio montano.

U. L. n. 72 (Tortona) comprende:

— l'intera Comunità delle Valli Curone, Grue e Ossona (11 Comuni);
— 29 Comuni non montani.

U. L. n. 73 (Novi Ligure) comprende:

— l'intera Comunità della Val Borbera (13 Comuni);
— 3 dei 7 Comuni della Comunità Alta Val Lemme e Alto Ovadese;
— 15 Comuni non montani.

U. L. n. 74 (Ovada) comprende:

— 4 dei 7 Comuni della Comunità Alta Val Lemme e Alto Ovadese;
— 2 dei 6 Comuni della Comunità Alta Valle Orba e Valle Erro;
— 10 Comuni non montani.

U. L. n. 75 (Acqui Terme) comprende:

— 4 dei 6 Comuni della Comunità Alta Valle Orba e Valle Erro;
— 25 Comuni non montani.

La situazione delle quattro Comunità alessandrine è pertanto la seguente:

— Comunità Montana Valli Curone, Grue e Ossona: tutta nella U. L. n. 72;

— Comunità Montana Val Borbera: tutta nell'U. L. n. 73;

— Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese: tre Comuni nell'U. L. n. 73 e gli altri quattro nell'U. L. n. 74;

— Comunità Montana Alta Valle Orba e Valle erro: due Comuni nell'U. L. n. 74 e gli altri 4 nell'U. L. n. 75.

COMPRENSORIO DI CASALE

Comprende un'unica Unità locale dei servizi (la n. 76) che non ha territorio montano.

CONSIDERAZIONI FINALI

Si può innanzitutto osservare che 26 Unità locali dei servizi su 76 comprendono territorio montano; delle rimanenti 50, 23 si riferiscono alla sola città di Torino.

In tutto vi sono solo due casi di perfetta coincidenza tra Comunità montana e Unità locale dei servizi; si verificano entrambi in provincia di Torino e precisamente nel Comprensorio di Pinerolo, e riguardano la Comunità montana della Val Pellice (Unità locale dei servizi n. 43) e la Comunità montana della Val Chisone (Unità locale dei servizi n. 42).

Si avvicina a questa situazione ottimale la sola Comunità montana della Val Sangone (Provincia di Torino - Comprensorio di Torino) inclusa in una Unità locale dei servizi (n. 35) formata, oltre che dai suoi cinque Comuni, anche da un Comune di pianura.

Complessivamente sono otto le Unità locali dei servizi interamente montane; di queste, due sono quelle già citate che corrispondono al territorio di una Comunità, mentre i rimanenti sei casi sono i seguenti:

U. L. n. 37 (Lanzo): comprende una Comunità montana per intero e parte di un'altra;

U. L. n. 49 (Borgosesia): comprende una Comunità montana per intero e parte di un'altra;

U. L. n. 56 (Domodossola): comprende cinque Comunità montane per intero;

U. L. n. 59 (Dronero): comprende due Comunità montane e parte di un'altra;

U. L. n. 60 (Borgo San Dalmazzo): comprende due Comunità montane per intero;

U. L. n. 67 (Ceva): comprende una Comunità montana per intero e parte di un'altra.

Ciò significa che, dal punto di vista del funzionamento, non vi dovrebbero essere problemi particolari solo in quattro casi, cioè laddove una Comunità corrisponde all'Unità locale dei servizi (e sono due) e laddove l'Unità locale dei servizi è formata dal raggruppamento di intere Comunità montane (e sono altri due casi).

Se esaminiamo la situazione globale delle 44 Comunità montane piemontesi si giunge a questa sintesi:

1) Comunità montane corrispondenti a Unità locali dei servizi:
   Val Pellice (Torino)
   Valli Chisone e Germanasca (Torino)

2) Comunità montane comprese per intero in U. L. solo montane:
   Valli di Lanzo (Torino)
   Val Sesia (Vercelli)
   Valli Antigorio e Formazza (Novara)
   Valle Vigezzo (Novara)
   Valle Anzasca (Novara)
   Valle Antrona (Novara)
   Valle Ossola (Novara)
   Val Grana (Cuneo)
   Valle Maira (Cuneo)
   Alta Val Tanaro e Valli Mongia e Cevetta (Cuneo)
   Valle Stura di Demonte (Cuneo)
   Valli Gesso Vermenagna e Pesio (Cuneo)

3) Comunità montane comprese per intero in Unità locali comprendenti anche Comuni di pianura:
   Val Sangone (Torino)
   Alta Valle di Susa (Torino)
   Bassa Valle di Susa e Val Cenischia (Torino)
   Alto Canavese (Torino)
   Valli Orco e Soana (Torino)
   Val Chiusella (Torino)
   Valle Sacra (Torino)
   Dora Baltea Canavesana (Torino)
   Alta Valle del Cervo (Vercelli)

Bassa Valle del Cervo (Vercelli)
Alta Valle Elvo (Vercelli)
Bassa Valle Elvo (Vercelli)
Val Grande (Novara)
Alto Verbano (Novara)
Val Cannobina (Novara)
Val Strona (Novara)
Valli Po, Bronda e Infernotto (Cuneo)
Valli Monregalesi (Cuneo)
Valli Curone, Grue e Ossona (Alessandria)
Val Borbera (Alessandria)
Prealpi Biellesi (Vercelli)
Valle Mosso (Vercelli)

4) Comunità montane spezzate in Unità locali dei servizi diverse:
Val Ceronda e Casternone (3+2) (Torino)
Pinerolese Pedemontano (1+7) (Torino)
Valle Sessera (8+2) (Vercelli)
Cusio e Mottarone (5+10) (Novara)
Val Varaita (1+14) (Cuneo)
Alta Langa Montana (21+14+3) (Cuneo)
Alta Val Lemme e Alto Ovadese (3+4) (Alessandria)
Alta Valle Orba e Valle Erro (2+4) (Alessandria)

LA COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA PER IL TURISMO E LA ZOOTECNIA

Edmondo Bertussi

La Comunità montana della Valle Trompia comprende 20 Comuni con 378,40 Kmq di territorio montano. Si estende tra Valle Camonica e Valle Sabbia in provincia di Brescia ed al 31 dicembre 1974 aveva 112.714 abitanti così suddivisi: 53,2% concentrati nella Media Valle e 37,4% nella Bassa valle, fortemente industrializzata (Gardone Val Trompia, Lumezzane, Sarezoz, Villa C.) ed il 9,4% in Alta Valle, nei 7 Comuni di Bovegno, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze e Tavernole S. M.

Già queste cifre fanno intravedere come l'Alta Valle montana presenta tutte le caratteristiche, purtroppo in genere comuni, a questo tipo di zone: spopolamento, invecchiamento marcato dei residenti, abbandono dei pascoli ed in genere della montagna, con tutte le conseguenze ben note. basta un esempio per dare l'idea delle proporzioni del fenomeno: Tavernole, posto più a metà che in Alta Valle, ben servito da una strada statale, è passato dal 1951 al 1961 da 2.540 a 1.561 abitanti.

La progressiva perdita poi della identità civile e culturale di queste popolazioni rimane l'aspetto più profondo e doloroso del deterioramento della situazione.

La Comunità montana, dopo la sua costituzione si è posta il problema del riequilibrio socio-economico della Valle ed ha puntato su due direttrici: conservazione e potenziamento dell'attività agricola, zootecnia soprattutto, il cui patrimonio assomma ancora a 10.000 capi; sviluppo turistico, affiancato all'allevamento, per creare una nuova occasione di reddito integrativo che rendesse interessante il « restare in montagna ». Questa scelta era favorita

dalla obiettiva situazione di fatto: il demanio sciistico del Maniva, che si stende su 25 Km al vertice delle tre Valli (Valle Trompia - Sabbia - Camonica) con le sue intatte grandi possibilità era un'occasione offerta dalla natura su un piatto d'argento. E la iniziativa privata vi aveva ripetutamente messo gli occhi, con tutti i pericoli ben noti di interventi incontrollabili anche per la cronica mancanza di mezzi e strumenti urbanistici di queste zone. Si è scelta la via più diretta e radicale: si è costituita una S.p.a. di Enti pubblici (per statuto avranno sempre la maggioranza), Comunità, Comuni interessati e Provincia. A fianco di questa società si aggiunge un organismo di controllo, formato sempre dagli Enti pubblici, con il compito di verificare la corretta realizzazione da parte della S.p.a. del piano d'intervento predisposto. Si è già speso circa un miliardo, per il primo gruppo di impianti, a cui si fa fronte con il capitale azionario e con un mutuo a tasso agevolato con contributo regionale fisso per 35 anni.

I primi impianti hanno già funzionato nella passata stagione. Si sta in questi giorni completando questo primo blocco, detto zona A, e si stanno inoltre acquistando un gruppo di infrastrutture a Collio, da una società privata. Si avrà così nella zona un complesso sciistico di grandi possibilità, razionale nella sua gestione ed in mano agli Enti pubblici. Di questo ho già parlato in questa sede e rimando eventuali delucidazioni al mio intervento: si tratta comunque di un programma visto nell'arco di 15 anni che dovrebbe creare anche circa 500 posti lavorativi, corrispondenti grosso modo al saldo migratorio della zona.

A fianco di questo intervento, teso a dare un nuovo sbocco economico alla popolazione montanara, si cerca di mettere le basi per una effettiva saldatura della nuova attività con la zootecnia, tradizionale e prevalente come fonte di reddito in Alta Valle. Per dare un'idea della situazione cito alcuni dei primi dati forniti dalle ricerche per il piano socio-economico: le aziende agricole in tutta la Valle sono circa 4.467, l'82% degli addetti sono lavoratori in proprio. In Alta Valle è concentrato il 45,3% della superficie complessiva di 36.836 ettari, esattamente 16.680 ettari, ma soltanto il 27,4% delle aziende. Si intuisce il perché: il 96,2% del territorio in Alta Valle è costituito da boschi, prati e pascoli permanenti. In tutta la Valle comunque più della metà della superficie classificata agricola è a bosco.

Le aziende con coltivazione ortiva, fruttifera, foraggera sono concentrate nella quasi totalità nella Bassa Valle nella zona più ricca.

Come emerge chiaramente dai dati l'attività unica e vera dell'Alta Valle è la zootecnia: su 9.798 capi 5.423 sono in Alta Valle (si ricordi col 9,4% della popolazione) con 609 delle 1.337 aziende che operano nel settore... L'allevamento è quindi estremamente frazionato con tutti i problemi di redditività che questo comporta.

COSA SI È PROGRAMMATO E COSA SI È REALIZZATO IN QUESTI DUE ANNI DI ATTIVITÀ

La Comunità opera attraverso un ufficio tecnico « Centro di Assistenza Tecnico-Agraria » (C.A.T.A.) costituito assieme alla Provincia e finora quasi totalmente a carico di questa. Ci sono stati parecchi incontri con gli agricoltori, incontri a ruota libera dove si è cercato di ascoltare più che proporre.

La richiesta generale, insistente, è stata quella di un miglioramento delle infrastrutture per migliori condizioni di vita.

Nei due anni passati sono state realizzate col finanziamento della Comunità montana alcune strade interpoderali ed un acquedotto di servizio alle malghe. Ben si conosce il pericolo che possono nascondere le strade in montagna: il finanziamento della Comunità era subordinato ad una precisa documentazione. I terreni dovevano essere destinati negli strumenti urbanistici all'attività agricola, con l'impegno di non variare tale destinazione senza il consenso della Comunità, inoltre venivano fornite le misure catastali per un controllo degli effettivi proprietari, ecc.

Si è intervenuto anche su edifici pubblici: degna di nota soprattutto l'iniziativa per una scuola media consorziata per i paesi di Tavernole, Pezzaze, Irma, Marmentino, Pezzoro e loro frazioni.

Accanto a questo, tenendo d'occhio l'eccessivo frazionamento delle aziende le difficoltà di approvvigionamento di foraggio e mangimi adatti a prezzi convenienti, la necessità di una migliore utilizzazione del prodotto, sono stati proposti una serie di interventi volti da una parte a tamponare alcune situazioni di emergenza, e dall'altra ad avviare il discorso cooperativo. Tipico intervento « tampone » è stato il finanziamento del risanamento zootecnico, che rischiava di essere interrotto, con gravi conseguenze, per il mancato rifinanziamento della legge statale, giunto poi in ritardo.

Del secondo tipo è la « commissionaria d'acquisto ». Vi si aggiungono proposte per una prova razionale di allevamento dei vitelli in forma associativa, selezione dei bovini ed incremento

della fecondazione artificiale, miglioramento dei prati permanenti, miglioramento produzione lattiero-casearia (controllo mastite) con servizio di laboratorio e servizio esterno.

Ne illustriamo, con le relazioni del CATA ed un articolo pubblicato, quattro che hanno già avuto concreta realizzazione: Cooperativa Commissionaria di acquisto - Bonifica sanitaria allevamenti zootecnici - Fecondazione artificiale - Miglioramento dei prati permanenti, ed una ancora alla fase di proposta « Prova di allevamento razionale dei vitelli in forma associativa ».

COOPERATIVA COMMISSIONARIA VALTRUMPLINA

Dal marzo 1976 opera in Valle la « Cooperativa commissionaria Valtrumplina ».

Costituita il 20-1-1976 e regolarmente iscritta e registrata presso il Tribunale, è una delle iniziative che il Centro di Assistenza Tecnico Agraria della Comunità montana ha concretizzato nell'ambito di un discorso più generale di interventi da essa finanziati.

È partita con un contributo della Comunità a fondo perduto di L. 3.500.000 per le spese inerenti la costituzione, inoltre ha avuto un prestito per due anni di 6.000.000 senza interessi, che sono serviti per garanzia alle Ditte per i primi acquisti.

I soci iscritti al 12-5-1976 sono 190, ci sono poi 20 domande nuove che verranno esaminate e senz'altro accolte trattandosi nella totalità di aziende unifamiliari di agricoltori.

È interessante un breve esame dei paesi di provenienza dei soci: Collio, Bovegno, Pezzaze ne forniscono 80 a cui si aggiungono 15 di Lodrino, 12 di Polaveno, 12 di Ponte Zanano, curiosi ed insospettati 13 di Lumezzane.

La gran maggioranza è quindi nell'Alta e Media Valle: è la dimostrazione che l'iniziativa ha già raggiunto un suo obiettivo: rivolgersi essenzialmente agli allevatori di montagna.

Ci sono state naturalmente diverse riunioni preparatorie che hanno portato anche alla costituzione di quattro commissioni consultive per gli acquisti: mangimi, latte, materie per alimentazione, concimi, anticrittogamici e sementi, macchine e attrezzi, organizzazione uffici.

Formate da sette-otto soci sono presiedute da un membro del Consiglio d'Amministrazione garantendo così il collegamento tra i due organismi. Vengono interpellate dal Consiglio stesso sugli

acquisti e partecipano alle trattative con le Ditte che sono « trasparenti », svolte alla luce del sole.

La prima convenzione è stata stipulata con una Ditta mangimistica in grado di fornire tutti i tipi di prodotti specifici, per bovini, suini, avicoli, conigli, cavalli da sella. Si è così realizzata la possibilità di un pronto reperimento a prezzi convenienti di tutta una gamma di prodotti, per esempio, per lo svezzamento precoce dei vitelli, che consente di fare la scelta adatta a seconda delle effettive necessità dell'allevamento alpino.

Un'idea sull'interesse degli operatori si ha dal volume di acquisti che assomma già ad 800 quintali.

È in atto anche la prenotazione per antiparassitari sia per la viticoltura che la frutticoltura, e di congelatori domestici.

BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

L'impossibilità di pagare agli allevatori i premi di abbattimento del bestiame infetto, determinatasi con il mancato rifinanziamento della legge n. 33 del 23-1-1968, ha creato notevoli difficoltà per il risanamento del bestiame.

Da ciò è nata l'impossibilità per l'ufficio del Veterinario Provinciale di emettere gli ordini di abbattimento dei capi infetti con il conseguente blocco delle operazioni di eradicazione della tubercolosi e brucellosi bovina e la possibilità di vedere pressoché annullati tutti i buoni risultati conseguiti sino ad allora.

Contemporaneamente i veterinari della valle avanzavano richieste di adeguamento dei compensi statali fissati dal D. M. del 1968 ritenuti dagli stessi insufficienti.

In seguito a trattative intercorse nel periodo maggio-giugno 1975 fra la Comunità montana della Valle Trompia e i Veterinari della Valle, si è cercato di porre rimedio alla pericolosa situazione con un concreto intervento della Comunità stessa giungendo alla fine ai seguenti accordi:

1) integrazione compenso spettante ai veterinari per la campagna 1974-'75 di lire 1.800 per ogni capo bovino vaccinato da TBC e lire 1.400 per ogni capo bovino vaccinato da brucellosi per un totale di lire 1.403.000;

2) integrazione compensi agli accompagnatori dei veterinari operanti nella Valle Trompia di lire 100 per capo vaccinato nella campagna sanitaria 1974-'75 per un totale di lire 419.900;

3) anticipo di lire 5.000.000 per pagamento indennizzi di abbattimento degli animali infetti, agli allevatori.

Il 31 marzo 1976 è stato approvato con legge statale n. 124 il rifinanziamento della bonifica sanitaria fino al 1981. In conseguenza di ciò l'ufficio del Veterinario Provinciale ha provveduto alla restituzione dei fondi messi a disposizione dalla Comunità montana nel corso dell'anno 1975 per le anticipazioni inerenti l'abbattimento degli animali infetti.

FECONDAZIONE ARTIFICIALE

È ormai noto che la fecondazione artificiale rappresenta il mezzo più moderno per il miglioramento zootecnico, purché eseguita dopo una scrupolosa scelta dei riproduttori da impiegare.

Nella Valle Trompia, il ricorso alla fecondazione artificiale assume una particolare importanza di carattere tecnico-economico data la limitata dimensione della generalità degli allevamenti.

Se infatti l'azienda è in grado di utilizzare materiale seminale di pregio per il miglioramento degli allevamenti, potrà rinunciare ad avere un suo riproduttore o potrà limitare il ricorso alla fecondazione nelle stazioni di monta pubblica: fonti, spesso, di diffusione delle malattie genitali.

La fecondazione artificiale, che permette inoltre di intervenire liberamente nella scelta del seme, risulta di enorme utilità soprattutto per quanto riguarda la destinazione delle vacche di minor pregio zootecnico: infatti attraverso l'incrocio, con l'utilizzo del seme di tori di razza da carne, si possono ottenere vitelli da destinare all'ingrasso.

Con queste premesse, si è pensato di dare pratica attuazione alla fecondazione artificiale anche nella Valle Trompia, cercando di facilitare il superamento delle difficoltà che ancora si frapponevano alla sua introduzione.

Ciò è stato possibile tramite una capillare divulgazione di questo sistema ed alla possibilità offerta agli allevatori di effettuare la fecondazione artificiale con agevolazioni nella spesa.

Nel periodo dal 1° gennaio 1976 al 31 maggio 1976 sono state effettuate n. 300 fecondazioni artificiali con n. 286 ritorni.

La Comunità è intervenuta con un contributo che ha permesso agli agricoltori di versare la sola cifra di L. 1.500 a fecondazione indipendentemente dal seme utilizzato.

MIGLIORAMENTO PRATI PERMANENTI

Il prato stabile ed il pascolo, rappresentano la principale de-

stinazione della superficie agraria della Valle Trompia e costituiscono la base alimentare della zootecnia locale, unica fonte di reddito dell'agricoltura in Alta Valtrompia.

In genere i prati sono di vecchia costituzione, formatisi per disseminazione naturale o per la trasemina dei residui della fienagione (biöm). Ciò ha provocato forti insediamenti di essenze infestanti ed un graduale depauperamento della cotica stessa.

A tutto questo va aggiunta la quasi mancanza di pratiche colturali, che il più delle volte sono soltanto limitate ad abbondanti concimazioni organiche che hanno modificato in modo sostanziale la reazione chimica del terreno, favorendo l'insediamento di essenze di scarso pregio e poco appetite dal bestiame.

Questa è la situazione emersa da una serie di indagini e prove sperimentali, eseguite in collaborazione con l'Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria di Lonigo (Vicenza) e con la consulenza dell'Assessorato all'Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Brescia, al fine di verificare la possibilità di migliorare qualitativamente e quantitativamente le produzioni foraggere.

Ritenuti incoraggianti i primi risultati, anche se non probatori, si è pensato di continuare ad ampliare le prove di miglioramento passando dalla fase sperimentale a quella di verifica estensiva in pieno campo.

Gli interventi sono stati praticamente divisi in due diverse tesi:

1) concimazione minerale e semina con essenze pregiate;

2) concimazione minerale.

Modalità di attuazione

Per il miglioramento della cotica erbosa, sono state effettuate le seguenti tecniche agronomiche:

a) concimazione di base con concime chimico ternario distribuito uniformemente sul terreno nel periodo invernale-primaverile e ulteriori concimazioni azotate effettuate in copertura;

b) trasemina con essenze selezionate di Dactylis o Phleum. Per quanto concerne la varietà, sono state usate per la Dactylis la varietà Floreal di media precocità, mentre per la Phleum la varietà Malusine di media precocità e la varietà Erecta di tipo più precoce utilizzata in particolare nei prati di fondo valle.

Le prove di miglioramento sono state effettuate su 242,5 ettari in centoquarantaquattro aziende della valle, distribuite in quindici Comuni.

Sono stati distribuiti 727,5 quintali di concime complesso ternario (8 - 24 - 24) e 605 quintali di urea agricola.

La distribuzione è stata effettuata in quantità di 2,5 quintali per ettaro di urea agricola e 3 quintali per ettaro di ternario.

È stata distribuita la semente sufficiente per 121 ettari. Inoltre la Comunità montana si è fatta carico di fornire del concime chimico a tre Comuni dell'Alta Valle, per la concimazione delle malghe ubicate negli stessi.

In cifre l'intervento della Comunità montana: L. 12.053.980 per la concimazione con L. 4.357.955 a carico del richiedente, e lire 2.644.000 per la semina, contributo al 100% della Comunità.

PROVA DI ALLEVAMENTO RAZIONALE DI VITELLI IN FORMA ASSOCIATIVA

Al fine di stimolare le forme associative anche nel settore degli allevamenti zootecnici e creare le premesse per un futuro sviluppo della cooperazione nell'attività agricola-zootecnica della Valle, si intende allestire ed organizzare una prova di svezzamento vitelli in modo razionale e portare gli stessi fino al raggiungimento del peso di 150 - 200 Kg.

Per tale fine si vuole contribuire, sia sul piano tecnico che economico, ad una iniziativa di gruppo di agricoltori che siano già intenzionati ad attuare tale disegno.

La prova di allevamento sarà effettuata con gli agricoltori di un comune che comprendano l'importanza e la validità dell'iniziativa e che pertanto si impegnino a gestirla.

La sua attuazione avverrà attraverso:

1) *riadattamento di un vecchio cascinale* di proprietà di un agricoltore socio; adibendo lo stesso cascinale in stalla per l'allevamento dei vitelli (in box in numero sufficiente a 100 vitelli l'anno in due cicli produttivi);

2) *i vitelli da allevare verranno reperiti* direttamente dai soci o acquistati appena scolostrati, al peso di circa 50 Kg, dal mercato locale.

I soci aderenti dovranno inoltre impegnarsi all'approvvigionamento di tutto il fabbisogno alimentare necessario per l'allevamento.

In prospettiva essi dovranno inoltre sottoporre le proprie bovine di scarso pregio zootecnico alla fecondazione con seme di

tori di razze a prevalente attitudine alla produzione di carne al fine di ottenere vitelli d'incrocio;

3) *i vitelli verranno allevati fino al peso di circa 150 - 200 Kg* e successivamente venduti ai centri di ingrasso della pianura. Al fine di ricercare l'alimentazione più razionale, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico, verranno altresì allestite tutte quelle prove che si riterranno opportune;

4) *la vendita dei soggetti a 150 - 200 Kg* ai centri di ingrasso della pianura verrà effettuata direttamente dai soci aderenti.

LA COMUNITÀ MONTANA DEL VELINO PER I PUBBLICI TRASPORTI

Giuseppe Bellini

La Comunità montana del Velino conta 13.395 abitanti, residenti su 58.157 ha di territorio, in 9 Comuni costellati da 129 frazioni, che il sentimentalismo delle nostre genti chiama Ville, in provincia di Rieti.

Quando gli organi della nostra Comunità montana hanno dovuto affrontare le finalità istitutive della funzione promozionale e programmatica che il legislatore ha voluto loro affidare si sono posti il problema della creazione di una coscienza comunitaria che, al di là delle concezioni campanilistiche e tradizionali radicate nelle popolazioni di montagna, potesse preparare quel tessuto connettivo, sociale, morale sul quale innestare tutta la politica di incentivazione necessaria per il definitivo decollo funzionale.

La Comunità montana del Velino, proseguimento del Consiglio di Valle, si è prefissa un'azione policentrica per poter concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone di montagna ed il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi.

Tra questi interventi, la Comunità montana del Velino, ha voluto evidenziare quello « di fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano ».

Dalle indagini e dagli studi avviati, si è potuto rilevare che non era assolutamente possibile realizzare un serio programma di partecipazione delle popolazioni, utenti dei servizi da realizzare nel territorio, se prima non si avviava un massiccio intervento per rompere l'incomunicabilità che alberga nelle nostre popolazioni, specie in quelle giovanili. A nulla sarebbero valsi i nostri sforzi politici e finanziari se non si fosse abbattuto il muro di diffidenza che si riscontra, alcune volte, fra le nostre genti. È proprio per facilitare una maggiore partecipazione ai nostri programmi e alle nostre iniziative che ci siamo posti primo fra tutti il problema della comunicabilità tra le popolazioni, mediante la realizzazione di una rete di trasporti pubblici à carattere locale che, in coincidenza con la rete provinciale ed interprovinciale, contribuisse a mettere in contatto le popolazioni che, con il passare del tempo, hanno finito per essere estranee fra loro; il solco creatosi tra le popolazioni non facilita certamente il nostro arduo compito. Cosa dire dell'isolamento in cui sono tenute le persone anziane che, prive di qualsiasi mezzo di comunicazione, non sono in grado di sopperire alle prime necessità e sono, quindi, costrette a ricorrere al ricovero forzato che noi intendiamo deistituzionalizzare?

Così abbiamo posto in atto, in via sperimentale, una rete interna di trasporto pubblico, a carattere gratuito, al servizio della scuola, degli anziani, degli operai, dei turisti e di quanti desiderano e debbono muoversi per partecipare alla vita collettiva della nostra Comunità, sentendosi protagonisti di una programmazione partecipata per la realizzazione di quei servizi sociali che noi intendiamo siano gestiti dagli stessi utenti. Certamente, prima di estendere a tutto il territorio questa nostra iniziativa, abbiamo voluto, a carattere sperimentale, limitare il nostro programma di politica dei trasporti, a quei Comuni che, essendo più polverizzati, risultano campioni idonei a fornire elementi necessari ad una valutazione globale, del programma stesso, su tutto il territorio della Comunità. Essi sono i Comuni di Amatrice con 69 frazioni e 110 Km di percorrenza e Accumoli con 17 frazioni e 50 Km di percorrenza itinerante. I due capoluoghi comunali, ai quali abbiamo fornito gli automezzi idonei al trasporto pubblico, in forma consortile, gestiranno, al momento, il servizio fornendo il personale qualificato, programmando gli orari e gli itinerari in coincidenza con la rete provinciale diretta al capoluogo di provincia ed interprovinciale diretta al capoluogo di regione. Da un calcolo formulato, si è venuti alla determinazione che per far fronte alla gestione del servizio i Comuni interessati provvedano

ad utilizzare, tra l'altro, i fondi per il trasporto scolastico — che viene integrato in quallo pubblico — adibendo il personale comunale dipendente, già assegnato alla conduzione degli scuolabus, che erano legati al solo trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo. Per il periodo autunno-inverno sono previste corse diurne settimanali di collegamento. Per il periodo estivo, rafforzando il materiale mobile, il servizio sarà giornaliero. Naturalmente per il momento, tutto questo programma viene realizzato in collaborazione consultiva tra il Consorzio Laziale dei Trasporti e l'ACOTRAL che è l'Azienda regionale gestente il pubblico trasporto nel Lazio, ad essa, una volta superata la fase sperimentale, verrà affidata la gestione dei trasporti, nell'ambito della nostra Comunità, proprio per tener fede al principio della legge istitutiva che vuole « le Comunità montane organi di promozione e di programmazione ».

In sostanza, noi intendiamo realizzare, con esperienze dirette, un servizio sociale di pubblico trasporto, ma non vogliamo sostituirci agli Enti a cui compete la gestione del servizio stesso.

Ma per far ciò la Comunità montana disponendo solo di fondi provenienti dall'assegnazione regionale ex legge 1102, fondi legati in questa prima fase ad una precisa problematica settoriale quale l'agricoltura, la forestazione, gli insediamenti produttivi, l'incentivazione associazionistica e cooperativistica, ha dovuto ricorrere a somme assegnateci da parte del B.I.M. (Consorzio del Bacino Imbrifero Nera Velino). I Comuni compresi nel suddetto Consorzio, in sede assembleare, hanno volontariamente rinunciato all'utilizzo delle somme per metterle a disposizione della Comunità montana di appartenenza. Il B.I.M. considerata positiva e meritevole l'iniziativa proposta dalla Comunità montana del Velino ha voluto contribuire alla realizzazione della stessa.

RIUNITA LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva dell'UNCEM ha tenuto due impegnative riunioni il 3 e il 14 dicembre. Nella seduta del 3 dicembre, presieduta dal Vicepresidente on. Bettiol (essendo il Presidente on. Fioret impegnato al Parlamento Europeo), erano presenti i Vicepresidenti on. Della Briotta e dr. Martinengo e i consiglieri Drusilli, dr. Maccari, dr. Willeit e dr. Barisonzo e il Presidente della Commissione tecnico-legislativa dr. Pompei. Alla seduta del 14 dicembre, presieduta dall'on. Fioret, erano presenti i Vice presidenti on. Bettiol, on. Della Briotta, dr. Martinengo e i consiglieri cav. uff. Cascinari, dr. Barisonzo, dr. Willeit e maestro Gonzi e il dr. Pompei.

Nel corso delle riunioni la Giunta ha preso atto dell'esito delle assemblee regionali svoltesi recentemente in Toscana, Lombardia, Veneto, Campania e Piemonte e della situazione organizzativa generale dell'Unione in rapporto alle adesioni delle Comunità montane, dei Comuni e degli altri Enti operanti nel territorio montano.

La Giunta ha deciso di promuovere tre riunioni di carattere interregionale con gli Assessori regionali che sovrintendono alle Comunità montane ed i Presidenti delle Delegazioni regionali, allo scopo di fare il punto della situazione nelle varie Regioni e di coordinare le ulteriori necessarie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le Comunità montane, nel quadro della politica di programmazione svolta dalle Regioni.

La Giunta esecutiva ha lungamente discusso la relazione del Presidente della Commissione tecnico-legislativa dr. Pompei sulle iniziative legislative da promuovere per favorire lo sviluppo so-

cio-economico delle Comunità montane e per assicurare alle Comunità, ai Comuni e alle Province adeguati mezzi finanziari per lo svolgimento delle funzioni loro affidate. La Giunta esecutiva ha espresso il vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione tecnico-legislativa, specificamente dai gruppi di studio per la finanza locale e per i problemi legislativi nazionali e regionali, ed ha approfondito l'esame delle proposte formulate dai predetti gruppi di lavoro.

Per quanto riguarda la finanza locale, la Giunta esecutiva si è fatta promotrice di uno specifico provvedimento contenuto nella proposta di legge presentata dal Presidente on. Fioret, di cui diamo notizia in altra parte della rivista, per il conguaglio delle somme percepite in più dallo Stato rispetto alla riduzione di popolazione avutasi in molti Comuni montani. Per quanto riguarda l'applicazione della legge 382/1975 da parte del Governo, con la emissione dei decreti delegati per le competenze alle Regioni, come pure per il tema dei comprensori, la Giunta esecutiva ha deciso di investire dei problemi il Consiglio nazionale affinché venga adottata una decisione dal massimo organo dell'UNCEM. Analogamente avverrà per la revisione dei sovraccanoni e la regolamentazione dei Consorzi dei bacini imbriferi montani.

La Giunta esecutiva ha dedicato un approfondito esame al rifinanziamento delle Comunità montane per il periodo 1978-'80, ritenendo necessario predisporre fin d'ora i necessari interventi legislativi per garantire alle Comunità montane la continuità dell'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico. Al riguardo, la Giunta esecutiva ha deciso di promuovere una iniziativa parlamentare di tutte le forze politiche per sollecitare il rifinanziamento della legge 1102. Del seguito di tale iniziativa diamo notizia su questo stesso numero pubblicando il testo del disegno di legge presentato dall'on. Fioret e le altre proposte di legge presentate alla Camera dei Deputati.

La Giunta esecutiva ha deliberato di convocare per il 19 gennaio a Roma in Campidoglio la Conferenza delle Delegazioni regionali, organismo nuovo istituito dall'ultimo Congresso dell'UNCEM allo scopo di favorire il più ampio scambio di esperienze tra le Delegazioni regionali e suggerire da parte delle stesse al Consiglio nazionale interventi da adottare per lo sviluppo dell'azione delle Comunità montane. Per il 20 gennaio sarà invece convocato il Consiglio nazionale.

La Giunta esecutiva ha esaminato — su relazione del Consigliere Gonzi — la difficile situazione finanziaria nella quale si

trova l'UNCEM, constatando che le maggiori difficoltà derivano dal ritardato pagamento delle quote associative. La Giunta ha pertanto rivolto un cordiale appello alle Comunità montane e a tutti gli Enti associati alla data del Congresso 1975, affinché provvedano tempestivamente al versamento delle quote associative per il 1976, per assicurare la continuità dell'azione dell'UNCEM e delle proprie Delegazioni regionali.

La Giunta esecutiva ha sollecitato l'intervento parlamentare per riprendere l'iniziativa, già assunta nel 1970, tesa ad assicurare un finanziamento di carattere ordinario, sia pure modesto, alle Associazioni nazionali degli Enti locali: ANCI, UPI e UNCEM, che sono nella impossibilità di aumentare le quote associative per far fronte alle spese ordinarie di gestione.

La Giunta esecutiva ha infine preso atto delle iniziative internazionali, cui hanno partecipato i rappresentanti dell'UNCEM, in particolare dell'Assemblea della Confederazione Europea dell'Agricoltura e della Conferenza europea dei Presidenti delle Regioni per l'attuazione del fondo di sviluppo regionale.

DALLE DELEGAZIONI REGIONALI

LOMBARDIA

Si è svolta a Bergamo il 20 novembre, presso l'Amministrazione provinciale, l'Assemblea della Delegazione regionale lombarda dell'UNCEM alla presenza del Presidente nazionale on. Fioret e del Segretario generale Piazzoni, nonché dei consiglieri regionali dr. Giuliani (già Assessore all'Economia montana), dr. Ruffini (consigliere nazionale UNCEM) e Contini.

Alla presidenza dell'Assemblea, accanto all'on. Fioret, sono stati chiamati il sen. Valsecchi, Presidente del BIM Adda di Sondrio, l'on. Della Briotta, Vicepresidente nazionale dell'UNCEM, e Moretti; segretario il cav. Busi, segretario della Delegazione regionale.

Dopo il saluto del Presidente on. Fioret, il sen. Mazzoli, Presidente della Delegazione regionale, ha riassunto l'attività svolta nel trascorso quinquennio, mettendo in risalto la collaborazione offerta alla Regione nella fase della costituzione delle Comunità montane e della elaborazione degli statuti e l'attività promossa per l'applicazione delle leggi regionali interessanti l'economia montana. Tra le iniziative realizzate dalla Delegazione regionale, il sen. Mazzoli ha citato l'indagine sulla ricezione della televisione nei territori montani della Regione. Concludendo, il sen. Mazzoli ha parlato delle difficoltà in cui si trovano i Comuni montani, oltre che per la carenza e i ritardi nei finanziamenti predisposti dallo Stato, anche a causa dell'applicazione di norme legislative che hanno aggravato i bilanci dei Comuni, quali ad esempio la legge per il pre-pensionamento degli ex-combattenti, che ha costretto alcuni Comuni a ricorrere alla magistratura per non essere assoggettati al pagamento di rilevanti somme di liquidazione a segretari comunali trasferiti da poche settimane nei territori montani e poi pensionati. Concludendo, il sen. Mazzoli ha auspicato una decisa azione delle Comunità montane per porre in atto piani di sviluppo e piani urbanistici e quindi per realizzare compiutamente le funzioni per cui le Comunità sono state istituite.

Ha fatto seguito la relazione del Segretario generale sugli orientamenti

espressi dal Congresso nazionale e sulla azione che l'UNCEM va svolgendo per dar corso alle direttive contenute nella mozione congressuale. Nella discussione sono intervenuti l'avv. Simoncini, Presidente della Camera di Commercio di Bergamo, il quale ha trattato dei comprensori e dei loro rapporti con le Comunità montane e della delega di funzioni amministrative dalla Regione alle Comunità montane; il prof. Russo che ha rilevato alcuni aspetti dell'economia dei territori montani lombardi; Bertussi, Consigliere nazionale, che ha delineato l'azione da svolgere nei confronti della Regione per esprimere unitariamente le istanze delle Comunità montane e realizzare una legislazione veramente organica per gli interventi regionali a favore della montagna; Mazzoleni, della Valle Imagna, che ha criticato gli interventi regionali in materia di opere pubbliche decisi disattendendo le proposte formulate dalle Comunità montane su richiesta della stessa Regione; Berlinghieri, della Comunità di Scalve, che ha riferito sulle esperienze programmatorie compiute.

Il Presidente on. Fioret, concludendo la discussione, si è soffermato sulla funzionalità che le Comunità montane devono dimostrare utilizzando sollecitamente i fondi disponibili e completando la elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo. Si è poi riferito alle discussioni in atto sulla posizione delle Province e dei comprensori per sottolineare l'esigenza che non si sovrappongano sullo stesso territorio più organismi di carattere settoriale, ma si tenda ad identificare la Comunità montana quale organo di governo del territorio, accentrando nella stessa tutte le funzioni di carattere programmatorio ed esecutivo. Concludendo, l'on. Fioret ha sottolineato il valore della proposta di legge della Giunta regionale per la programmazione degli interventi della Regione nei territori montani, auspicandone la sollecita approvazione.

Ha fatto seguito la elezione del Consiglio della Delegazione regionale, con voto unanime, su proposta della Commissione verifica poteri ed elettorale, rappresentativa di tutte le forze politiche;

Il Consiglio della Delegazione si è insediato a Bergamo il 6 dicembre, presente il Segretario generale, ed ha proceduto alla elezione del Presidente e della Giunta esecutiva.

All'incarico di Presidente è stato confermato il sen. Mazzoli, a Vicepresidente è stato eletto l'on. Della Briotta e a membri della Giunta esecutiva i sigg. cav. Giuseppe Pozzi, dr. Giuseppe Autelitano, sig. Attilio Tabaglio, dr. Flaminio Pagani, cav. uff. Guido Maserati, dr. Elio Berogno, sig. Enrico Moratti, rag. Renzo Maganetti, sig. Pietro Della Poma.

TOSCANA

L'Assemblea della Delegazione regionale della Toscana si è svolta il 20 novembre a Firenze, presso la sede dell'Amministrazione provinciale, con la partecipazione del Vicepresidente nazionale dr. Martinengo e del Presidente della Commissione tecnico-legislativa, dr. Pompei. Hanno partecipato all'Assemblea anche i consiglieri nazionali Nucci, Assessore della Provincia di Firenze, Rossi e Filippini.

È stato eletto il Consiglio della Delegazione, sulla base di una lista

unitaria comprendente 9 consiglieri del gruppo PCI, 7 DC, 4 PSI e 1 PRI. È stato anche eletto il collegio Revisori dei conti.

Il Consiglio della Delegazione si è insediato a Firenze il 22 dicembre, presente il Presidente della Commissione tecnico-legislativa dr. Pompei, ed ha proceduto alla elezione della Giunta esecutiva.

All'incarico di Presidente è stato eletto Silvano Fabbri della Comunità Alto Mugello (DC); alla vicepresidenza Mino Nelli della Comunità Val di Cecina (PCI); a membri della Giunta i sigg. Rolando Mensi (C. M. Mugello Val di Sieve) e Umberto Sereni (Comune di Barga) (PCI), Giancarlo Bianchi (C. M. Media Valle del Serchio e Franco Giannini (Comune di Talla) (DC), Antonio Tongiani (C. M. Monte Amiata) e Alfredo Moncelli (Comune di Cantagallo) (PSI), Andrea Fabbrone (Comune Sansepolcro) (PRI).

I consiglieri della Delegazione, oltre ai suddetti membri della Giunta, sono: Mario Olla (Comune S. Marcello Pistoiese), Ottorino Goretti (Comune di Anghiari), Luigi Nicolucci (C. M. Albegna e Fiora), Primo Morgantini (C. M. Cetona), Antonino . . . . . . (Comune Abbadia S. Salvatore), Rizzago Radi (C. M. Colline Metallifere) (PCI); Nello Balestracci (C. M. Lunigiana e Consigliere regionale), Sandra Pieroni (Comune di Molazzana), Giulio Pagni (Comune di Radda), Alberigo Sonnini (Comune di Radicofani) (DC) e Antonio Ciarelli (Comune di S. Godenzo) e Giuseppe Conti C. M. Appennino Apuo Versiliese) (PSI).

Sono membri di diritto del Consiglio della Delegazione i consiglieri nazionali residenti nella Regione: Braccesi, Dalle Mura, Filippini, Nucci, Rossi, Rotini.

Segretario della Delegazione, la quale avrà sede nel Palazzo del Consiglio regionale, è stato nominato il dr. Giovanni Malin, funzionario del dipartimento programmazione della Regione.

VENETO

L'Assemblea della Delegazione regionale veneta si è svolta a Feltre il 21 novembre sotto la presidenza del Presidente on. Fioret. Il sindaco di Feltre, on. Granzotto, ha rivolto un cordiale saluto all'Assemblea, sottolineando il valore della gestione unitaria realizzata nell'UNCEM, ed assicurando la collaborazione dei sindaci ed amministratori comunisti all'attività della Delegazione regionale. Il dr. Costantini, funzionario dell'Assessorato Economia montana, ha recato il saluto dell'Assessore regionale agli Enti locali Rampi, e il dr. Paulini, Presidente della Provincia di Belluno, ha rivolto parole di augurio.

Il Presidente della Delegazione regionale dr. Franceschetti, sindaco di Marostica, ha relazionato sull'attività della Delegazione e sulle iniziative assunte per favorire la collaborazione tra le Comunità montane e tra queste e la Regione, in modo particolare per la elaborazione e l'attuazione delle leggi inerenti l'economia montana.

Il Segretario generale Piazzoni ha svolto la relazione sull'attività dell'UNCEM in sede nazionale dopo il congresso di Firenze, dando atto dell'impegnativo lavoro svolto dalla Delegazione regionale veneta.

Nel dibattito sono intervenuti: Todisco, Presidente della C. M. del Brenta, che ha parlato dei collegamenti tra le Comunità e la Regione nella fase di consultazione sulle leggi regionali e dell'azione che in tal senso può svolgere la Delegazione regionale; il dr. Padovan, Presidente della Comunità Feltrina, che ha trattato della pianificazione delle Comunità montane e della difficoltà di approntarla in carenza di direttive da parte della Regione. Il dr. Stefani, Presidente del Consorzio BIM e consigliere nazionale, ha ribadito il valore dell'UNCEM quale sindacato per i montanari ed ha sollecitato l'applicazione dell'art. 16 della legge 1102.

L'on. Bortot ha pure sottolineato l'esigenza dell'applicazione dell'art. 16, auspicando una intesa unitaria nell'UNCEM per risolvere legislativamente il problema dei BIM. Ha poi trattato dell'utilizzo dei terreni abbandonati da parte delle Comunità montane. Fontana, sindaco di S. Nazario, ha sottolineato i problemi finanziari particolarmente gravi per i Comuni in questo periodo, mentre Toffoli (Presidente della Comunità Prealpi trevigiane) ha sollecitato l'approvazione della legge regionale per il recepimento delle Direttive Comunitarie agricole. Dopo aver rilevato le difficoltà di ottenere una partecipazione della popolazione all'attività delle Comunità montane, si è soffermato sull'intervento della Comunità per il risanamento degli antichi borghi montani. Giacotti ha auspicato il riordinamento degli Enti locali e la eliminazione delle province. Vigne, sindaco di Sospirolo e consigliere nazionale, ha trattato della difficoltà in cui si trovano molti Comuni montani per effetto del recupero della imposta sostitutiva dell'IGE a seguito dell'avvenuta riduzione della popolazione.

L'on. Sboarina, Presidente della C. M. della Lessinia e consigliere nazionale, ha lamentato l'assenza di un membro della Giunta regionale, rilevando il ritardo con il quale la Regione sta predisponendo le direttive per la pianificazione delle Comunità montane. A proposito della delimitazione dei comprensori, ha lamentato che la propria Comunità montana sia stata smembrata in tre comprensori ed ha auspicato una revisione delle delimitazioni comprensoriali in relazione anche ai distretti scolastici e alla pianificazione urbanistica. Trattando dei problemi più generali, ha sollecitato l'intervento dell'UNCEM per assicurare il rifinanziamento alle Comunità montane, per definire meglio la loro posizione giuridica e per dare piena applicazione all'art. 16 della legge 1102.

Sasso, Assessore della provincia di Vicenza, ha dato notizia delle iniziative assunte per assicurare la collaborazione della Provincia all'opera programmatoria delle Comunità montane, auspicando più intensi rapporti tra le Comunità montane e le Province. Vascellari, di Calalzo di Cadore, ha sollecitato la rivalutazione dei sovraccanoni BIM, lamentando che taluni interventi statali a favore dei Comuni deficitari abbiano di fatto costituito un premio per quei Comuni, trascurando totalmente i Comuni montani che nelle Regioni dell'Arco alpino hanno faticosamente conservato il bilancio a pareggio. Ha quindi sollecitato l'UNCEM ad intervenire affinché le zone montane siano parificate alle zone del Mezzogiorno, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato e delle Regioni.

Il Presidente on. Fioret, rispondendo agli intervenuti nella discussione, ha rilevato la maturità dimostrata dagli amministratori delle Comunità e dei Comuni montani, sottolineando il valore delle iniziative assunte da alcune Comunità per il risanamento dei centri urbani, per mantenere integre le forme originali di vita della montagna ed evitare spese di nuove

urbanizzazioni. Ha poi auspicato da parte della Regione l'assegnazione di deleghe operative alle Comunità montane e la organizzazione degli interventi sul territorio, mantenendo ferme le funzioni assegnate dalla legge 1102 alle Comunità montane.

Si è poi proceduto alla elezione del Consiglio della Delegazione, la cui composizione è stata fissata in 22 membri così suddivisi: 14 DC, 3 PCI, 3 PSI, 1 PSDI, 1 PRI.

Questi gli eletti: Andreis Angelo - Cerro Veronese (VR), Aliseppi Virginio - Brentino (BL), Boni Giovanni - Perarolo di Cadore (BL), Bristot Antonio - Trichiana (BL), Cona Cherubino - S. Anna d'Alfaedo (VR), Dal Castello Mariano - Arsiero (VI), Dal Cortivo Luigi - Lusiana (VI), Dal Mas Romolo - Belluno, Della Torre Mansueto - Selva di Cadore (BL), De Nard Mario - Valle del Boite (BL), Fazia Giuseppe - Recoaro Terme (VI), Fontana Paolo - San Nazario (VI), Franceschetti Aliprando - Marostica (VI), Granzotto Giorgio - Beltre (BL), Mainardi Bortolo - Lorenzago di Cadore (BL), Menegatti Luigi - Foza (VI), Meneghin Marcello - Alano di Piave (BL), Pra Floriano - Alleghe (BL), Predetto Buonvecchio Pietro - San Pietro di Cadore (BL), Saviane Sergio - Tambre d'Alpago (BL), Toffoli Aldo - Vittorio Veneto (TV), Zebellin Marcello - Crespano del Grappa (TV).

Revisori dei Conti - Effettivi: De Donà Emanuele - Belluno, Grandotto Damiano - Enego (VI), Sartor Narciso - Mel (BL); Supplenti: Bortoluzzi Pietro - Pieve d'Alpago (BL), Facci Giuseppe - Torrebelvicino (VI).

Consiglieri nazionali (membri di diritto): Buffol Mario - Taibon Agordino (BL), Molinari Adolfo - Calalzo (BL), Pizzol Giorgio - Vittorio Veneto (TV), Sboarina Gabriele - Verona (Comunità Lessinia), Stefani Luigi - Comunità Feltrina (BL), Vigne Riccardo - Sospirolo (BL).

CAMPANIA

L'Assemblea della Delegazione regionale della Campania si è svolta il 27 novembre ad Avellino, presso la Camera di Commercio, presente il Presidente nazionale on. Fioret, il Vicepresidente avv. Facchiano, e il Segretario generale.

L'Assemblea, dopo aver ascoltato la relazione del Presidente, prof. Moffa, sull'attività della Delegazione, ha aggiornato i propri lavori allo scopo di consentire alle Comunità montane e ai Comuni che intendono associarsi all'UNCEM di provvedere al versamento delle quote assocaitive e parteciparc quindi a pieno titolo all'Assemblea, che sarà riconvocata nel prossimo gennaio, che dovrà procedere alla elezione dei nuovi organi della Delegazione regionale.

MOLISE

Il Consiglio della Delegazione regionale del Molise, unitamente ai Presidenti delle Comunità montane, si è riunito il 30 novembre a Campobasso presso la sede dell'ASCOM, sotto la presidenza del cav. uff. Cascinari, Presidente della Delegazione e della C. M. del Fortore Molisano.

Oggetto della riunione, alla quale ha presenziato il Segretario generale era la proposta di legge presentata il 23 novembre dalla Giunta regionale per la suddivisione del territorio regionale in comprensori. Una proposta per la costituzione dei comprensori era stata in precedenza presentata dai consiglieri regionali del gruppo PCI.

Il Presidente Cascinari ha illustrato la proposta di legge della Giunta regionale, osservando pregiudizialmente che tale proposta di fatto verrà ad intralciare le operazioni in atto da parte delle Comunità montane per la redazione dei piani di sviluppo e quindi gli interventi delle Comunità montane rischiano di essere ritardati. Tale ritardo si aggiunge al ritardo già accumulato nella prima fase di attuazione della legge istitutiva delle Comunità montane e nella approvazione dei programmi di intervento predisposti dalle stesse Comunità.

Il Segretario generale ha riassunto le vicende delle Comunità montane di altre Regioni nelle quali sono stati costituiti i comprensori (Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto) rilevando come nel convegno regionale delle Comunità montane molisane, indetto dalla Giunta regionale nello scorso marzo, si fosse chiaramente detto che in una Regione come il Molise nella quale soltanto 13 Comuni su 136 non sono classificati montani, la costituzione dei comprensori avrebbe dovuto riferirsi soltanto a questi Comuni poiché i Comuni montani sono raggruppati nelle 10 Comunità montane. Nell'ipotesi che la proposta della Giunta fosse approvata, sarebbe necessario indicare nella legge la identificazione dei comprensori modificando — se del caso — il territorio di alcune Comunità montane allo scopo di far coincidere il comprensorio con una o più Comunità montane.

Il dibattito è stato molto vivace con l'intervento di tutti i Presidenti delle Comunità montane, del Presidente dell'ASCOM dr. D'Agostino e del Consigliere nazionale dr. Conte, il quale ha proposto di tentare una unificazione di alcune Comunità montane per evitare la sovrapposizione dei comprensori. Tale proposta non ha trovato consenzienti i Presidenti delle Comunità montane.

Al termine della riunione e in attesa di un successivo incontro per proporre emendamenti al testo del disegno di legge della Giunta regionale, si è approvato il seguente documento:

« I Presidenti delle Comunità montane e la Delegazione regionale UNCEM riuniti a Campobasso il 30-11-1976;

Presa visione della proposta di legge della Giunta regionale del 23 novembre 1976, relativa alla istituzione dei Comprensori, dopo ampia discussione e con la partecipazione anche del Segretario generale dell'UNCEM;

Premesso che si condivide la opportunità di una programmazione a livello sub regionale per aree più vaste delle zone sulle quali attualmente operano le 10 Comunità montane — pur senza escludere eventuali ampliamenti delle zone montane suddette —;

Considerato che per il Comprensorio sono previsti compiti che oggi la legge 3-12-1971, n. 1102 assegna alle Comunità montane, si ritiene che la legge regionale debba meglio determinare la costituzione dei Comprensori costituiti da Comunità montane unite tra di loro.

Per i casi di Comprensori comprendenti Comunità montane e Comuni non montani la legge dovrà garantire le competenze delle Comunità montane ex legge 1102 e pertanto i piani e programmi dei predetti Compren-

sori dovranno risultare dall'insieme dei piani delle Comunità montane e dei piani per i territori non montani.

Si chiede alla Giunta regionale di completare la proposta di legge con la indicazione delle delimitazioni comprensoriali allo scopo di consentire alle Comunità montane ed ai Comuni la più ampia partecipazione nella definizione della legge.

I convenuti si riservano di esprimere dettagliate proposte di emendamento al disegno di legge della Giunta regionale, sentiti gli Organi delle Comunità montane.

I convenuti rilevano inoltre la assoluta necessità ed urgenza che anche nelle more dell'approvazione della legge sui Comprensori la Regione assegni deleghe operative agli Enti locali e ponga in grado le Comunità montane di funzionare pienamente dando attuazione a programmi d'intervento predisposti sulla base di specifiche direttive regionali per utilizzare i finanziamenti assegnati alla Regione in base alla legge 1102, finanziamenti che a tutto il 1976 assommano all'importo complessivo di L. 6.099.000.000 ».

PIEMONTE

Si è svolta a Torino l'11 dicembre, presso l'Amministrazione provinciale, l'Assemblea della Delegazione piemontese dell'UNCEM che aveva all'ordine del giorno una relazione del Presidente Sartoris sull'attività svolta nel 1976, dal Consiglio della Delegazione eletto nell'Assemblea del 15 novembre 1975, una relazione del Segretario generale dell'UNCEM Piazzoni su « Comunità montane e comprensori » e la integrazione del Consiglio della Delegazione da 21 a 31 membri a seguito delle modifiche statutarie approvate dal Congresso dell'UNCEM.

Ha presieduto i lavori il Presidente nazionale on. Fioret affiancato dal Vicepresidente della Delegazione arch. Longo, dal consigliere on. Benedetti e dal consigliere dr. Barisonzo. Segretari il dr. Bertoglio e la sig.na Vicario. Erano presenti il Vicepresidente nazionale dr. Martinengo e il dr. Maccari della Giunta esecutiva nazionale.

Il Presidente on. Fioret, aprendo i lavori, ha definito quadro di incertezza il momento attuale per le Comunità montane in molte Regioni, a causa di atteggiamenti non sempre lineari assunti da organi regionali nei confronti delle Comunità montane e della loro attività programmatoria. La disputa in atto sulla natura giuridica delle Comunità montane — ha detto — deve tendere a migliorare anche sul piano legislativo la posizione delle Comunità montane e non certo a svuotarle di contenuto per effetto della sovrapposizione sul territorio di varie forme di comprensorializzazione per gli interventi settoriali disposti dalle Regioni.

Il Presidente ha concluso dando atto del forte e unitario impegno operativo dimostrato dalla Delegazione regionale piemontese, che può essere giustamente additata ad esempio a tutte le altre Delegazioni regionali.

Il Presidente della Delegazione, rag. Sartoris, ha quindi riassunto l'attività svolta nel corso del 1976, attività illustrata in un opuscolo a stampa distribuito a tutti i Comuni ed Enti montani della Regione in preparazione all'Assemblea, unitamente ad uno studio curato dal segretario della Delegazione, dr. Franco Bertoglio, in materia di comprensori, studio del quale

abbiamo pubblicato un estratto sul precedente numero della rivista. Al termine della relazione il Presidente Sartoris, a nome della Giunta esecutiva, ha consegnato al dr. Gianromolo Bignami, Presidente della Delegazione per gran parte del quinquennio Trascorso, una attestazione di riconoscimento per l'intenso lavoro svolto alla guida della Delegazione, lavoro che attualmente continua a svolgere nella provincia cuneese quale Presidente della Comunità montana della Valle Stura di Demonte e dirigente dell'Azienda montagna della Camera di Commercio.

Il Segretario generale Piazzoni ha quindi svolto la relazione sui rapporti tra comprensori e Comunità montane. Premesse alcune considerazioni sull'attuazione delle leggi regionali in materia di circondari e di comprensori e sulla figura giuridica del comprensorio, il relatore si è diffuso sulla illustrazione delle proposte recentemente emerse dalla consulta nazionale Enti locali della Democrazia Cristiana, dalla consulta dell'Unione delle Province d'Italia e dal gruppo senatoriale del Partito Comunista Italiano in ordine alla ristrutturazione degli Enti locali e alla istituzione dei comprensori.

Piazzoni ha poi trattato dei rapporti tra comprensori e Comunità montane, con specifico riferimento alla normativa della legge regionale piemontese e con raffronti su quanto è stato disposto in altre Regioni. A conclusione della relazione, Piazzoni ha proposto di richiedere alla Regione nella quale — come è noto sono stati delimitati 15 comprensori, l'articolazione subcomprensoriale prevista dalla legge, facendo coincidere le aree delle Comunità montane, anche riunite tra di loro, in subcomprensori e procedendo a tempi brevi alla correzione di alcuni confini di Comunità montana per assicurare tale coincidenza territoriale. Ribadita la competenza delle Comunità montane in materia di programmazione economico-sociale ed urbanistica del proprio territorio, e quindi la necessità del raccordo tra il piano di sviluppo delle Comunità montane con il piano comprensoriale, il relatore ha sostenuto la necessità che l'azione operativa dei comprensori passi attraverso le Comunità montane le quali hanno dimostrato capacità operative.

Dopo avere criticato la recente legge regionale per l'attuazione delle Direttive Comunitarie per l'agricoltura montana, a causa del modo incompleto ed insufficiente con il quale la Regione intende avvalersi della collaborazione delle Comunità montane, Piazzoni ha concluso dando atto alla Delegazione dei tempestivi interventi svolti nei confronti degli organi regionali prima della approvazione della legge istitutiva dei comprensori, auspicando che, a comprensori costituiti, sia possibile ottenere dalla Regione il pieno riconoscimento delle funzioni proprie delle Comunità montane.

La discussione è proseguita per tutta la giornata e si è conclusa con l'approvazione unanime della mozione finale.

Sono intervenuti nel dibattito l'Assessore di Montaldo Dora sui problemi degli usi civici e sulle consultazioni regionali; il dr. Barisonzo, membro della Giunta nazionale dell'UNCEM, sulla mancata attuazione delle deleghe da parte della Regione e sulla revisione delle zone montane; Casale, consigliere nazionale, sulle difficili condizioni finanziarie dei Comuni e sulla necessità di assicurare entrate certe ricorrenti alle Comunità montane, che sono strumenti amministrativi fatti per servire gli uomini; l'arch. Longo, Vicepresidente della Delegazione regionale, che ha riferito sulle difficoltà nelle quali si trova la sua Comunità montana se non arri-

vano tempestivamente i fondi per continuare l'applicazione dei programmi di intervento; l'on. Benedetti, che ha chiesto l'indicazione di tempi specifici sui quali confrontarsi con la Regione e con il Governo, in particolare per quanto attiene i bilanci comunali, i sovraccanoni dei BIM, la delimitazione dei subcomprensori con la eliminazione di strutture diversificate sul territorio, le deleghe alle Comunità montane, il distacco di personale regionale. Ha poi accennato alle proposte che la Delegazione potrà formulare in ordine alla revisione della zonizzazione.

Astorri ha polemizzato con la Regione a proposito delle Direttive in materia urbanistica e della legge sui comprensori, la quale non prevede che le Comunità montane per il proprio territorio possano gestire interventi regionali programmati dal comprensorio. Ha insistito sull'applicazione dell'art. 16 con iniziative analoghe anche in sede di bilancio regionale.

Al termine della seduta antimeridiana, presente l'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste Ferraris, il Presidente on. Fioret ha ringraziato gli intervenuti nella discussione ed ha dato notizia della iniziativa della Giunta nazionale per la presentazione unitaria del disegno di legge per il rifinanziamento delle Comunità montane, rammaricandosi per il mancato raggiungimento dell'obbiettivo di una legge presentata unitariamente dalle varie forze politiche ed augurandosi che comunque in Parlamento si trovi l'assenso di tali forze per la sollecita approvazione della legge. Ha quindi assicurato l'impegno dell'UNCEM a sollecitare dal Governo l'applicazione dell'art. 16 della legge 1102 ed ha ribadito il coerente atteggiamento dell'UNCEM in materia di comprensori, richiamato nella relazione del Segretario generale, sottolineando come l'esigenza continuamente riaffermata è stata quella di accentrare nelle Comunità montane tutti i compiti programmatori ed operativi riferiti al proprio territorio, evitando di spaccare la Comunità montana in comprensorializzazioni per interventi settoriali disposti dalle Regioni. Così operando, l'UNCEM ritiene di assolvere ad un preciso impegno nei confronti dei montanari i quali hanno riposto nella Comunità montana molte speranze che ora non possono essere deluse.

La seduta pomeridiana si è aperta con un ampio intervento dell'Assessore regionale Ferraris. L'Assessore ha tenuto innanzitutto ad affermare, in relazione ad alcuni timori emersi nel corso della discussione circa il ruolo delle Comunità montane all'interno del comprensorio, che « la prima zonizzazione che conta è quella delle Comunità montane, perché le stesse, sono sorrette da una legge nazionale e nessuno può compiere arbitrariamente alcuna violenza nei loro confronti ».

L'Assessore si è poi soffermato su alcuni problemi particolari sollevati dai vari intervenuti: lo sfruttamento delle terre incolte per le quali la Regione ripresenterà la legge a suo tempo respinta dal Governo; la sistemazione degli alpeggi e la forestazione, per le quali ha assicurato la massima attenzione da parte della Regione e ha invitato le Comunità montane, attraverso deleghe da parte dei Comuni, a presentare progetti che potrebbero essere finanziati sia con fondi regionali sia con fondi FEOGA coprendo così l'intero ammontare della spesa.

Per quanto riguarda il problema del finanziamento delle Comunità montane l'Assessore Ferraris ha ricordato come la Regione Piemonte, oltre ad aver già previsto un suo finanziamento particolare per le spese di funzionamento, ha già anche emanato leggi — come quella dell'agricoltura — in cui si guarda con occhio particolare alla montagna per la quale sono previste maggiori quote di contributo.

Ritornando poi sul problema delle varie zonizzazioni attuate dalla Regione (Comprensori, distretti scolastici, unità locali dei servizi, ecc.) l'Assessore ha affermato di condividere la linea dell'UNCEM che la Comunità montana debba essere considerata a tutti gli effetti sub-comprensorio; però — ha aggiunto l'Assessore Ferraris — « facciamo lo sforzo perché questo sub-comprensorio non sia solo sulla carta, ma lo sia per dimensione, per tutta una serie di considerazioni, perché è poi lì che si vince o si perde, perché altrimenti si rimarrà perdenti lo stesso ».

A questo proposito l'Assessore ha anticipato che i suoi uffici stanno elaborando delle proposte di revisione di alcune suddivisioni, proposte che verranno sottoposte alla Delegazione dell'UNCEM per aprire il dibattito su questo argomento.

Per concludere l'Assessore ha assicurato la sua piena disponibilità per un confronto sempre più aperto con i rappresentanti delle zone montane e ha ribadito la sua intenzione di proseguire gli incontri a livello locale con i Presidenti delle Comunità montane.

Il dr. Bignami, anche in relazione ad una proposta formulata durante la mattinata dal rag. Martina, ha presentato la proposta di mozione finale elaborata da una apposita commissione, in modo che durante il proseguo del dibattito si potesse tener conto della proposta stessa prima di giungere alla votazione della mozione finale.

Il rag. Martina ha rilevato il ritardo nella redazione dei piani di sviluppo da parte delle Comunità montane ed ha espresso perplessità sulle consultazioni predisposte dalla Regione per l'esame delle proposte di legge, alle quali sono chiamati gli Enti locali. Concordando sulla relazione Piazzoni, Martina ha rilevato la necessità che la programmazione delle Comunità montane, come dei comprensori, sia vera espressione di democratica partecipazione non solo degli Enti locali ma delle forze sociali. Ha poi sollecitato dalla Regione la messa in funzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo.

Rispondendo agli interventi, Piazzoni ha fornito alcune notizie sul contenuto del disegno di legge predisposto dalla Giunta esecutiva dell'UNCEM per il rifinanziamento delle Comunità montane per il periodo 1978-'80 con una stanziamento annuo non inferiore ai 150 miliardi. Ha anche accennato alle modalità di erogazione del finanziamento alle Regioni, alla nuova regolamentazione proposta per le spese d'ufficio e di personale per le Comunità montane, e si è riservato di proporre alla Giunta esecutiva — nella seduta già fissata per il 14 dicembre — l'inserimento nella proposta di legge della regolamentazione, richiesta nell'intervento dell'on. Benedetti e nella proposta di mozione finale, per il personale delle Comunità montane, ritenendo anche che debba essere inserita nella proposta di legge una specifica norma per la completa applicazione dell'art. 12 della legge 1102 relativo alle esenzioni dei contributi unificati agricoli nei territori montani al di sotto dei 700 metri. Si valuterà anche la possibilità di inserire un articolo per un intervento immediato, a sanatoria, per evitare il rimborso da parte di numerosi Comuni montani di tributi già erogati dallo Stato, a causa dei conguagli dovuti alla riduzione della popolazione, così come è avvenuto in occasione del precedente censimento, con una legge del 1963.

In ordine al riparto dei fondi del 1977, Piazzoni ha preannunciato che probabilmente nel prossimo gennaio il CIPE potrà provvedere a tale riparto in modo che le Regioni, e quindi le Comunità montane, possano già fin d'ora programmare gli investimenti ed approvare i relativi bilanci.

Piazzoni ha concluso ringraziando gli intervenuti nella discussione ed esprimendo il proprio assenso alla proposta di mozione finale presentata dal dr. Bignami.

Il Presidente dell'Assemblea, arch. Longo, preso atto delle risposte del Segretario generale, ha esortato la Giunta nazionale dell'UNCEM ad insistere perché il riparto del fondo 1977 avvenga al più presto possibile. Ha quindi dato la parola al Presidente della Commissione verifica poteri, avv. Negro, per dare comunicazione della validità dell'Assemblea prima di procedere alla votazione della mozione finale e alla elezione dei consiglieri.

L'avv. Negro ha riferito sulla accertata presenza di 162 Comuni ed Enti montani, su 478 associati all'UNCEM, e sull'accordo intervenuto tra le forze politiche per la elezione dei 10 consiglieri ad integrazione del Consiglio eletto nel novembre 1975, assegnando 4 posti alla DC, 2 al PCI, 2 al PSI, 1 al PRI e 1 agli indipendenti. Ha quindi dato lettura delle nomine proposte dalla commissione.

Il Presidente dell'Assemblea ha posto in votazione la nomina dei 10 consiglieri della Delegazione regionale, che è stata approvata all'unanimità. I consiglieri eletti sono i seguenti: Albertazzi Lionello - Assessore del Comune di Quittengo (Vercelli), Baldini Enea - Assessore della Comunità montana Valle Ossola (Novara), Bertone dr. Emiliano - Assessore del Comune di Gignese (Novara), Caccamo rag. Arcangelo - Presidente della Comunità Montana Bassa Valle Elvo (Vercelli), Costa Nello - Presidente della Comunità Montana Bassa Valle Cervo (Vercelli), Cravero dr. Alberto - Assessore del Comune di Armeno (Novara), Do cav. Giuseppe - Presidente della Comunità Montana Valli Po Bronda e Infernotto (Cuneo), Einaudi Silvio - Consigliere comunale di Castelmagno (Cuneo), Geninatti Togli Sergio - Sindaco di Mezzenile (Torino), Zangola dr. Mauro - Consigliere comunale di Crevacuore (Vercelli).

A seguito delle dimissioni del cav. Do, neo-consigliere, dall'incarico di revisore dei conti, è stato eletto in sua sostituzione il sig. Luigi Falco di Cuneo.

Il Presidente ha quindi posto in approvazione la mozione finale approvata all'unanimità nel testo seguente:

« La Commissione unitaria per la mozione, preso atto delle relazioni Sartoris e Piazzoni e della discussione conseguente svoltasi nel corso dell'Assemblea presieduta dal Presidente nazionale on. Fioret ha enucleato un elenco di problemi sui quali esprime le seguenti proposte:

FINANZA LOCALE E COMPARTECIPAZIONI

— Richiesta al Governo della sospensione immediata dell'esazione degli arretrati delle compartecipazioni.

— Provvedimento legislativo di sanatoria con riferimento analogico all'art. 5 della legge 3-2-1963 n. 56.

— Urgente e indifferibile necessità della riforma della finanza locale al fine di consentire una reale autenticità delle autonomie locali non considerate fini a se stesse ma nel contesto della politica di zona.

— Assicurare un finanziamento minimo ordinario alle Comunità montane.

— Tali richieste a livello nazionale devono entrare nell'impostazione

generale del bilancio dello Stato e trovare rispondenza nell'azione dell'UNCEM a livello parlamentare, anche in occasione dell'esame in atto delle proposte di legge per il rifinanziamento della 1102.

— A tal fine l'Assemblea invita la Giunta nazionale dell'UNCEM a richiedere un incontro immediato con il Governo per accertare le effettive disponibilità per un'azione coordinata e continuativa per affrontare i problemi prima indicati e anche per ottenere, finalmente, l'applicazione dell'art. 16 della legge 1102.

Quanto sopra mediante la costituzione di una riserva ordinaria di fondi per investimenti nel bilancio dello Stato a favore della montagna.

Analoga richiesta deve essere rivolta dalla Giunta della Delegazione al Governo regionale piemontese.

COMPRENSORI - COMUNITÀ

L'Assemblea impegna la Giunta della Delegazione a elaborare una piattaforma di proposte e di richieste dirette alla Regione Piemonte per un sollecito confronto e per le relative decisioni in merito a:

1) Delimitazione dei sub-comprensori da identificarsi nei territori delle Comunità montane e nell'adeguamento dei confini delle Unità locali dei servizi, dei Distretti scolastici e di analoghe strutture zonali affinché si identifichino con singole Comunità o con una sommatoria delle stesse.

2) Sentiti i Presidenti delle Comunità montane del Piemonte, preparare le proposte per le correzioni delle delimitazioni zonali delle Comunità stesse nei casi necessari al fine di evitare, nel modo più assoluto, il frazionamento delle Comunità montane in più comprensori.

3) L'attuazione da parte della Regione di un disegno organico di decentramento che attribuendo deleghe operative alle Comunità montane, quali sub-aree omogenee dei comprensori, utilizzi nelle realizzazioni il personale e le strutture regionali o di Enti locali (esempio: Azienda Autonoma della Montagna di Cuneo) evitando spese aggiuntive per uffici e personale.

4) Invito alle Amministrazioni provinciali e ad altre realtà locali, quali le Camere di Commercio di cui si auspica il riordinamento alla luce della realtà regionale, di accompagnare d'intesa con le Comunità montane, l'inizio dell'attività dei comprensori con un'azione volta a fornire alle nuove realtà territoriali il supporto tecnico e di personale, adeguando gradualmente le proprie attribuzioni e contribuendo in tal modo all'indispensabile riforma dell'assetto istituzionale degli Enti locali.

5) Per il personale delle Comunità montane si richiede un intervento chiarificatore legislativo per la sua parificazione ai fini normativi, economici, previdenziali, pensionistici e assistenziali al personale dei Comuni.

RISORSE PRIMARIE

Nel rispetto delle vocazioni naturali deve essere sostenuta la possibilità traente in un contesto di economia generale del settore zootecnico-forestale della montagna.

A questo fine è urgente la delega operativa alle Comunità montane per l'applicazione della legge regionale di attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.

Ogni azione deve tener conto della matrice foraggero-zootecnica della

montagna quale fonte di rifornimento di animali pregiati (bovini, ovini, caprini) per le zone del piano.

Per quanto riguarda la forestazione l'iniziativa regionale delegata alle Comunità montane deve tendere alla sensibilizzazione di tutti i proprietari terrieri di montagna siano essi presenti quali coltivatori o emigrati come operai nelle fabbriche. Questo punto di contatto lo si dovrà anche ricercare nella collaborazione con i sindacati operai.

Il discorso globale è ancora quello della riutilizzazione di tutti i terreni marginali.

USO DEL SUOLO

Riequilibrio nell'uso razionale del suolo che tenga conto della diversificazione territoriale della regione e della diversa natura e consistenza della presenza umana.

Nella discussione che sta per avere inizio sul disegno di legge regionale per l'uso del suolo, richiesta di dialogo aperto e costante da parte della Regione con la Delegazione dell'UNCEM per concretizzare le possibilità di delega alle Comunità per la redazione dei piani regionali intercomunali o in via di subordinata minima dei piani quadro di servizio.

Analogo impegno deve essere esplicato per il problema dei parchi a misura della copertura umana e nel contesto di un equilibrato uso del territorio.

SOVRACCANONI IDROELETTRICI

Sollecitato dal Consiglio nazionale dell'UNCEM di promuovere in sede parlamentare una ricerca per risolvere in modo urgente, sia pure tenendo conto dell'attuale grave situazione del Paese, la necessità dell'aggiornamento dei contenuti della legge 959 con la rivalutazione dei sovraccanoni, la cui entità è ferma al lontano 1953, e in via subordinata con l'acquisizione di facilitazioni tariffarie o di erogazioni dirette di energia elettrica ai Comuni per pubblici servizi.

La Commssione rivolge l'invito all'Assemblea di fare un plauso alla Giunta della Delegazione regionale dell'UNCEM per l'opera concreta esplicata e nel contempo formula un caloroso appello alle Comunità montane e ai Comuni montani del Piemonte di essere solidalmente uniti nell'Unione Nazionale dei Comuni e degli Enti Montani e nella sua azione politica unitaria ».

UMBRIA

Alla riunione della Giunta della Delegazione con i Presidenti delle Comunità montane, svoltasi a Perugia il 13 dicembre, hanno preso parte, su invito del Presidente Ruggiti, anche qualificati rappresentanti delle Segreterie regionali dei partiti politici.

Sono stati presi in esame e ampiamente dibattuti alcuni dei problemi più urgenti dei territori montani pervenendo ad intese di carattere generale e all'identificazione di alcune linee operative sulle quali le forze poli-

tiche si sono impegnate a sostenere le iniziative degli Enti locali direttamente interessati.

Meritano particolare menzione il consenso riscosso dai principi informatori cui si ispirano le Comunità montane e l'UNCEM nella partecipazione alle trattative per il rinnovo del contratto integrativo regionale per gli operai forestali e dall'azione promossa affinché la legislazione recepisca con sollecitudine congiuntamente alle Direttive Comunitarie per l'agricoltura nn. 159, 160 e 161 del 17-4-1972, anche la n. 268 del 28-4-1975 per l'agricoltura di montagna.

Vieppiù significativa è poi la volontà politica di sostenere le rivendicazioni delle Comunità montane in ordine all'applicazione delle norme della legge regionale n. 40/1975 sui Comprensori economico-urbanistici.

In proposito la Delegazione presenterà entro il 31 dicembre prossimo, su delega di alcuni Comuni montani della Regione, un apposito disegno di legge che articola e puntualizza il ruolo delle Comunità montane nell'ambito dei Comprensori in base alle varie aggregazioni e diversificate situazioni in atto.

EMILIA ROMAGNA

Il 17 dicembre si è svolta presso la sala del Consiglio provinciale di Bologna l'Assemblea delle presidenze delle Comunità montane della Regione. Ha presieduto i lavori Bruno Drusilli, Presidente della Delegazione regionale e della Comunità montana Appennino Bolognese n. 1. Ha presenziato il Segretario generale dell'UNCEM.

All'inizio della seduta il Presidente ha espresso dure parole di condanna delle forme di violenza che hanno colpito in questi giorni le città di Roma, Milano e Brescia, esprimendo la solidarietà alle forze dell'ordine e l'impegno di coerenza e di fermezza di tutti gli amministratori delle Comunità e dei Comuni montani della Regione. Il Vicepresidente della Delegazione, Libero Bandini, ha svolto la relazione sul tema « Esame dell'attività svolta dalle Comunità montane e definizione degli orientamenti in rapporto alla programmazione regionale ». Il relatore ha svolto un'ampia panoramica sull'azione delle Comunità montane, richiamando in particolare la gestione delle leggi regionali n. 24 sulla elettrificazione rurale, n. 33 sull'agricoltura, nonché la gestione di corsi professionali per il settore forestale. Ha quindi ricordato che entro il corrente mese di dicembre le Comunità stanno presentando i programmi di spesa per l'utilizzo dei fondi 1975-'76, programmi che sono finalizzati al piano pluriennale di sviluppo che quattro Comunità montane su quattordici hanno già approvato, mentre altre Comunità lo hanno in corso di redazione.

Il relatore ha poi sottolineato la necessità di applicare l'art. 16 della legge 1102 ed ha parlato dell'applicazione della legge di recepimento delle Direttive Comunitarie nei territori montani. In ordine alla occupazione della mano d'opera forestale, ha sottolineato l'esigenza di una riqualificazione della mano d'opera per l'utilizzo plurimo nell'ambito delle Comunità montane. Concludendo, Bandini ha rilevato la necessità di un più stretto raccordo tra la programmazione delle Comunità montane e quella dei comprensori e la programmazione regionale.

Sono seguiti gli interventi dei rappresentanti delle Comunità montane dell'Appennino Bolognese n. 1, dell'Appennino Imolese (Volta), dell'Assessore Debbi della Provincia di Modena e del Segretario generale Piazzoni. Quest'ultimo ha elogiato le 4 Comunità montane (Appennino Bolognese, Parmense, Appennino Faentino e Appennino Imolese) che hanno già approvato i piani pluriennali di sviluppo, esortando le altre Comunità montane a provvedere con urgenza, allo scopo di assicurare una organica e continuativa azione a favore dello sviluppo economico e sociale. Ha poi accennato ai problemi di carattere nazionale che l'UNCEM sta portando avanti in ordine al rifinanziamento delle Comunità montane per il periodo 1978-'80, all'attuazione della legge 382 per le competenze alle Regioni e la delega agli Enti locali.

Il Presidente Drusilli, a conclusione dell'incontro, ha riassunto il dibattito svolto sottolineando la necessità di un impegno delle forze politiche per la revisione delle comprensorializzazioni in atto nella Regione, al fine di far coincidere al massimo possibile il territorio della Comunità montana-comprensorio con la dimensione di tutte le strutture di carattere intercomunale a servizio delle Comunità. In questa prospettiva dovrà essere valutata la organizzazione degli uffici regionali a dimensione comprensoriale con utilizzo di tali strutture da parte delle Comunità montane. Ha poi dato notizia dell'azione già svolta dall'UNCEM in seno alla Conferenza regionale tra Comuni, Comunità montane e Provincie per la predisposizione del piano pluriennale e per la discussione della delega agli Enti locali di funzioni nelle materie di competenza regionale.

Dopo aver richiamato alcuni aspetti della relazione di Bandini, il Presidente Drusilli ha concluso auspicando che le Comunità montane provvedano a tempi brevi a completare lo studio del piano pluriennale e preannunciando un convegno regionale delle Comunità montane per formulare proposte alla Regione in ordine alle deleghe operative alle Comunità stesse.

BASILICATA

Si è svolta il 18 dicembre a Potenza la riunione dei Presidenti delle Comunità montane, convocati dalla Delegazione regionale, per un incontro con gli Assessori regionali agli Enti locali dr. Azzarà e all'Agricoltura prof. Coviello.

All'incontro, presieduto dal Vicepresidente della Delegazione dr. Pagano, ha presenziato il Segretario generale dell'UNCEM. Il segretario della Delegazione geom. Sorrentino ha svolto una relazione introduttiva sull'attività delle Comunità montane e della Delegazione in quest'ultimo periodo, ricordando la collaborazione della Delegazione alla proposta di legge modificativa della legge costitutiva delle Comunità montane. Ha quindi accennato alla prossima attuazione della 4ª Direttiva Comunitaria per l'agricoltura di montagna, auspicando un deciso impegno da parte delle Comunità montane. Dopo avere riferito sul positivo esito del corso di formazione per gli operatori delle Comunità montane, recentemente organizzato dall'INEMO a Lagonegro, il geom. Sorrentino ha concluso dando notizia dell'avvenuta approvazione in sede regionale di 12 programmi di intervento presentati dalle Comunità montane su 13 costituite nella Regio-

ne e sottolineando alcune difficoltà insorte per la redazione del piano pluriennale di sviluppo in collaborazione con l'IBRES.

L'Assessore regionale agli Enti locali Azzarà ha assicurato che è prossima la presentazione al Consiglio di una proposta di legge per la organizzazione degli uffici regionali e il decentramento dei servizi. Nel frattempo l'Assessore ha esortato le Comunità montane ad utilizzare i Comuni e i Consorzi di bonifica montana per lo svolgimento della propria attività, ricordando come i ruoli e la compatibilità dei vari enti operanti sul territorio rispetto alle Comunità montane, siano oggetto di ampio dibattito in quasi tutte le Regioni.

Concludendo, l'Assessore ha preannunciato la prossima disponibilità di una sede che la Regione intende mettere a disposizione delle associazioni reglionali degli Enti locali UNCEM, ANCI, UPI e AICCE, allo scopo di favorire la loro attività a servizio degli Enti locali.

L'Assessore regionale Coviello ha preannunciato un incontro di studio per il 23 dicembre sull'applicazione delle Direttive Comunitarie in Basilicata, applicazione che la Regione intende fare senza dar luogo ad una legge ma semplicemente con atti amministrativi. Si è poi soffermato sulla legge regionale 30 agosto 1976 n. 26 che delega le Comunità montane ad una serie di interventi nel settore dell'agricoltura, impegnando le Comunità stesse alla preparazione di un programma di assetto del territorio per quanto attiene l'attività agricola.

Si è svolto quindi un ampio dibattito con la partecipazione di tutti i Presidenti delle Comunità montane. Ha svolto un intervento anche il Segretario generale rispondendo ad alcuni quesiti posti dai convenuti e dando quindi indicazioni di carattere operativo alle Comunità. A conclusione dell'incontro, l'Assessore Coviello prendendo atto delle difficoltà nelle quali ancora operano le Comunità montane, le ha esortate a sviluppare il proprio lavoro utilizzando al massimo la collaborazione degli enti operanti nel territorio, in modo particolare i tecnici, prendendo impegno di esaminare i vari problemi per gruppi di Comunità in modo da sollecitare al massimo la collaborazione degli uffici regionali e degli enti dipendenti dalla Regione.

Il Presidente Pagano, ringraziando gli Assessori e tutti gli intervenuti, ha chiuso la seduta ricordando l'impegno indilazionabile che le Comunità reclamano dalla Regione per la delega operativa alle Comunità, assicurando la Regione della volontà di tutti gli amministratori delle Comunità montane per il migliore svolgimento del proprio lavoro.

LA XXII ASSEMBLEA GENERALE DELLA CISPEL

Si è svolta a Roma il 26 novembre scorso, in Campidoglio, la XXII assemblea generale della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli Enti locali - CISPEL. A presiedere i lavori è stato chiamato il Presidente dell'ACEA on. Salvatore La Rocca.

In apertura sono intervenuti l'assessore al tecnologico del Comune di Roma dr. Della Seta e il Presidente dell'Amministrazione provinciale dr. Mancini — anche in rappresentanza dell'Unione province d'Italia — i quali hanno rivolto ai delegati il caloroso saluto della rispettiva amministrazione, sottolineando la funzione svolta dai servizi pubblioi locali sia come espressione delle autonomie comunali, sia come strumento per contrastare la crisi economica ed energetica e l'inquinamento dell'ambiente.

L'Assessore ai trasporti del Comune di Milano dr. Peduzzi, a sua volta, ha portato il saluto dell'ANCI agli amministratori di tutte le aziende municipalizzate per sottolineare quanta parte abbiano i problemi delle imprese pubbliche locali negli impegni politici e finanziari dei Comuni tesi a dotare le città di servizi pubblici efficienti, economici e diffusi in tutta l'area urbana.

Il saluto dell'UNCEM è stato recato dal dr. Pompei, Presidente della Commissione tecnico-legislativa.

Il Presidente della CISPEL avv. Ferrari ha quindi svolto la relazione generale, illustrando la complessa problematica economica, finanziaria, culturale e territoriale che investe i settori dei servizi pubblici.

È seguito un vivace dibattito in cui, oltre agli amministratori dei servizi pubblici locali, sono intervenuti i responsabili degli uffici centrali Enti locali del PCI on. Triva, del PSI on. Aniasi, del PRI prof. Armani e il Presidente della Commissione economica della DC on. Marzotto.

Nel pomeriggio i lavori sono ripresi nella sede dell'ACEA.

Dopo un ampio dibattito l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno conclusivo, che approva la relazione del Presidente avv. Camillo Ferrari e che ne ricalca sia l'impostazione che le conclusioni.

Il documento anzitutto ribadisce la necessità di operare affinché la nuova legge sulla municipalizzazione concluda al più presto l'iter parlamen-

tare, conferma la solidarietà all'ANCI nell'azione promossa e da promuovere per portare a soluzione il problema del risanamento della finanza locale e sottolinea l'esigenza che gli organi della CISPEL, delle Federazioni e dei CRIPEL accentrino la loro opera per fare in modo che la gestione diretta dei servizi pubblici sia sempre più conosciuta, apprezzata e sostenuta a livello locale e che nello stesso tempo le aziende di tali servizi abbiano come obiettivo primario l'economicità della gestione intesa come equilibrio o pareggio del bilancio.

Per quanto riguarda le *tariffe*, il documento afferma che la loro corrispondenza ai costi di produzione va perseguita per tutti i settori nelle sedi competenti con l'avvertenza che:

a) in ogni caso in cui sia possibile, vanno proposti modelli tariffari che rendano meno onerose le tariffe per i consumatori appartenenti alle più basse fasce di reddito e penalizzino gli sprechi;

b) gli oneri conseguenti all'adozione di particolari erogazioni gratuite o a tariffa ridotta siano contabilizzati a carico dell'ente che li ha potuti imporre;

c) per i trasporti sia riconosciuta, con strumento legislativo, la validità del principio per cui con i proventi delle tariffe deve essere coperto un di più del 50% dei costi.

In ordine ai *costi del lavoro* si evidenzia che nelle municipalizzate i costi medi per addetto sono tra i più elevati di tutti i settori pubblici e privati. Tali differenze sono da attribuirsi prevalentemente:

1) agli effetti derivanti dagli accordi integrativi aziendali;

2) a specifici istituti contrattuali;

3) all'applicazione dei benefici per gli ex combattenti previsti dalla legge 336/1970;

4) all'elevata incidenza degli oneri sociali obbligatori.

Per eliminare queste preoccupanti distorsioni l'Assemblea impegna le aziende:

a) a non contrattare istituti che hanno trovato soluzione nella contrattazione nazionale;

b) a non stipulare comunque accordi aziendali che comportino direttamente o indirettamente oneri economici;

c) a non condurre eventuali trattative aziendali su istituti ad esse demandati dai contratti nazionali senza l'assistenza della Federazione competente o del CRIPEL e senza la preventiva approvazione dell'Ente locale o degli Enti locali di appartenenza.

L'Assemblea impegna inoltre gli organi nuovi eletti della CISPEL ad ottenere per tutti i contratti nazionali una norma che definisca rigorosamente le materie suscettibili di contrattazione aziendale.

Circa l'*organizzazione della politica sindacale* l'ordine del giorno, riaffermata la validità del documento di politica sindacale approvato dall'Assemblea confederale del 17 giugno 1973, esprime la necessità:

a) che le delegazioni delle Federazioni per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di settore siano integrate da una delegazione sindacale permanente della CISPEL, che concorra ad assicurare coerenza ed equilibrio dei contratti fra di loro e rispetto alla politica sindacale confederale;

b) che le offerte da avanzare e le conclusioni da proporre per ogni

contratto scaturiscano dal preventivo accordo tra la CISPEL e la Federazione competente;

c) che l'ANCI sia direttamente impegnata alla definizione delle linee di comportamento da osservare in tutte le fasi delle trattative;

d) che l'ufficio sindacale confederale sia convenientemente potenziato integrandolo con gli addetti sindacali delle singole Federazioni;

e) che sia ripreso il colloquio con le Confederazioni nazionali dei lavoratori — Federazione CGIL - CISL - UIL — inteso a stabilire quali debbano essere i limiti rivendicativi dei settori dei servizi pubblici locali ed a razionalizzare e, fin dove possibile, migliorare i contratti di lavoro nelle municipalizzate;

f) che siano definiti, se possibile, tempi e modi di un'azione sindacale capace di concorrere al superamento degli attuali squilibri retributivi in atto.

Il documento infine si sofferma sull'organizzazione aziendale partecipativa, sui rapporti CRIPEL - Federazioni - CISPEL, sull'organizzazione interna CISPEL - Federazioni, sui problemi settoriali, con particolare riguardo ai problemi delle fonti di energia e dei trasporti.

L'Assemblea ha quindi proceduto alla nomina del Presidente per il prossimo biennio, eleggendo all'unanimità l'on. Armando Sarti (PCI), Commissario dell'Azienda farmacie comunali di Grosseto.

Quarantanove anni, bolognese, già Assessore all'urbanistica, ai tributi e al bilancio del Comune di Bologna, l'on. Sarti il 20 giugno scorso è stato eletto deputato al Parlamento.

L'Assemblea ha poi proceduto al rinnovo del Consiglio generale approvando all'unanimità la lista concordata tra i partiti DC - PCI - PSI - PSDI - PRI e PLI.

I venti consiglieri eletti per il prossimo biennio sono: Carlo Alpi (PSI), Guglielmo Bacci (DC), Luigi Borsari (PCI), Santino Cappelletti (PCI), Carlo Castagnoli (PSDI), Domenico Contestabile (PSI), Gian Ezio Dolfini (PRI), Antonio Fagnoli (DC), Camillo Ferrari (DC), Abele Ferri (DC), Salvatore La Rocca (DC), Ennio Lucarelli (PLI), Italo Maderchi (PCI), Dario Manfredi (PRI), Luciano Peduzzi (PSI), Domenico Sabbio (PSI), Severino Tognon (DC), Attilio Trebbi (PCI), Gilberto Zavaroni (PSDI), Vittorio Zingarelli (DC).

Del Consiglio fanno parte di diritto, con voto deliberativo, i Presidenti delle Federazioni e cioè: avv. Danilo Andrioli (Federelettrica - DC), avv. Carlo Da Molo (Fnamgaw - PSI), on. dr. Antonio Marzotto (Federtrasporti - DC), sig. Fausto Del Turco (Fiamclaf - PSI), dr. Alfonso de Seneen (Fispiu - DC).

Con voto consultivo intervengono alle riunioni del Consiglio generale anche i presidenti dei CRIPEL.

L'Assemblea ha eletto, infine, sempre all'unanimità, il Collegio dei revisori dei conti. Presidente: Francesco Fornario (PLI); membri effettivi: Giuseppe Bisaccia (PSI) e Adriano Colombo (DC); membri supplenti: Giorgio Buglioni (PCI) e Carmelo Pennino (PSDI).

La CISPEL, dopo la recente assemblea, ha completato la formazione dei nuovi organi confederali.

Infatti, riunito sotto la presidenza del nuovo Presidente on. Armando Sarti (PCI), il Consiglio ha nominato i tre vice presidenti: avv. Camillo

Ferrari (DC), già Presidente della CISPEL; l'Assessore al Comune di Milano Luciano Peduzzi (PSI) e il fisico prof. Carlo Castagnoli (PSDI).

Il Presidente Sarti, nell'aprire i lavori, ha sottolineato l'esigenza che la Confederazione imposti la sua attività sulla base di un programma per obiettivi generali e specifici nell'intento di concorrere a meglio governare nelle aziende municipalizzate una situazione economica che tende ad aggravarsi progressivamente in modo preoccupante.

In questo quadro rientra anche il proposito riaffermato dal Consiglio di un incontro della presidenza della CISPEL con il Governo e con la Federazione unitaria CGIL - CISL - UIL allo scopo di confrontare gli obiettivi che saranno proposti dalle municipalizzate con quelli della politica economica generale e sindacale e nell'intendimento di elaborare una linea economica nazionale che sia di riferimento per le aziende municipalizzate.

Il Consiglio ha infine eletto membri della nuova Giunta esecutiva confederale i signori: Carlo Alpi - Bologna (PSI), on. Luigi Borsari - Modena (PCI), Santino Cappelletti - Milano (PCI), Abele Ferri - Reggio Emilia (DC), Dario Manfredi - La Spezia (PRI), Severino Tognon - Roma (DC), sen. Attilio Trebbi - Modena (PCI).

L'incarico di Consigliere tesoriere è stato assegnato al rag. Dario Manfredi.

LA SETTIMA ASSEMBLEA DELL'ANCI

Il saluto dell'UNCEM recato dall'on. Bettiol

La settima Assemblea generale dei Comuni associati all'ANCI ha avuto luogo a Roma dal 2 al 4 dicembre 1976 con una larga partecipazione di sindaci e amministratori comunali. Ha presieduto l'assemblea il Presidente dell'ANCI on. Sottosegretario Clelio Darida, già sindaco di Roma. Vi ha assistito per il Governo il Ministro del Bilancio e delle Regioni, sen. Morlino. Egli ha sottolineato l'importanza dell'assemblea dell'ANCI per l'approfondimento di temi di grande rilievo tra i quali ha citato l'attuazione della legge 382 per l'attribuzione delle competenze alle Regioni, definita dal Ministro l'atto conclusivo di un più articolato processo legislativo sui problemi dell'ordinamento regionale. il sen. Morlino ha anche sottolineato come l'attuazione dell'autonomia degli Enti locali non possa prescindere dalla diretta titolarità da parte degli Enti stessi di poteri propri e non solo delegati dallo Stato o dalle Regioni.

Hanno recato il saluto all'assemblea il sindaco di Roma prof. Argan, il Presidente dell'UPI dr. Ravà, il Presidente della CISPEL sen. Sarti. Per l'UNCEM (rappresentata dai Vicepresidenti on. Bettiol, on. Della Briotta e dr. Martinengo, e dai membri della Giunta dr. Pompei e dr. Willeit, e dal Segretario generale), ha recato il saluto il Vicepresidente anziano on. Bettiol, il quale ha ricordato che i Comuni montani devono affrontare — nel quadro generale della crisi degli Enti locali — il problema specifico della degradazione delle proprie zone, dello spopolamento, dell'erogazione dei servizi fondamentali come quello scolastico in condizioni ambientali di particolare difficoltà. Sottolineata la gravità della situazione in cui versa la finanza locale, l'on. Bettiol ha indicato le proposte dell'UNCEM in ordine alla attuazione dei comprensori, ricordando le positive esperienze realizzate in alcune Regioni con la assunzione da parte delle Comunità montane delle funzioni comprensoriali. Ha quindi ribadito la necessità che nell'attuazione della legge 382 siano attribuite funzioni amministrative direttamente alle Provincie, ai Comuni e alle Comunità montane, come previsto dalla legge, oltre alla devoluzione di competenze delegate da parte delle Regioni. Ha concluso richiamando la validità della scelta fatta con la legge 1102 per la costituzione delle Comunità montane, ai fini di

assicurare un equilibrato ed armonico sviluppo territoriale ed economico delle zone montane.

La relazione del Presidente on. Darida è stata discussa in due giornate dall'assemblea, mentre la terza giornata si è articolata in riunioni di tre gruppi di lavoro, rispettivamente dedicate all'attuazione della legge 382, ai servizi pubblici e sociali e alla politica del personale, relatori l'on. Nicola Vernola, Ugo Benassi, sindaco di Reggio Emilia e Luciano Peduzzi, assessore del Comune di Milano.

Nel corso dell'assemblea numerosi sindaci e amministratori locali sono stati ricevuti sia al Quirinale dal Presidente della Repubblica, che in Vaticano dal Papa Paolo VI. A conclusione dell'assemblea, si è modificato lo statuto per aumentare i componenti del Consiglio nazionale a 120, di cui 95 sindaci e 25 consiglieri comunali. È stato anche elevato a 21 il numero dei componenti il comitato esecutivo al quale parteciperanno, come per il passato, anche 8 esperti scelti dal Consiglio nazionale e solitamente nelle persone dei responsabili degli Enti locali dei vari partiti. Tra i 120 componenti del Consiglio nazionale sono compresi 20 sindaci o amministratori di Comuni totalmente montani e 9 parzialmente montani. Tra questi, l'avv. Antonio Luciano, sindaco di S. Polo Matese (CB) e membro della Giunta esecutiva UNCEM; il dr. Ivano Pompei, sindaco di Borgovelino (Rieti), Presidente della Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM; l'on. Nicola Rinaldi, sindaco di Ussita (Macerata), Presidente della Delegazione regionale UNCEM delle Marche; il dr. Giuseppe Brunetto, sindaco di Graniti (Messina); il sen. Ubaldo Lopardi, sindaco de L'Aquila; il dr. Luigi Stefani, sindaco di Quero (Belluno); il cav. Riccardo Vigne, sindaco di Sospirolo (Belluno), membri del Consiglio nazionale dell'UNCEM.

Nel comitato esecutivo è stato eletto Nino Calice (PCI) sindaco del Comune montano di Riobero in Vulture (PZ) e sono presenti il sindaco di Reggio Calabria, Luigi Aliquò (DC) e l'on. Giuseppe Bufardeci (PSDI) consigliere di Forino (AV), Comuni entrambi parzialmente classificati montani.

Questi i documenti conclusivi approvati dall'assemblea:

DOCUMENTO CONCLUSIVO

La VII Assemblea dei Comuni Italiani, riunita a Roma nei giorni 2, 3, 4 dicembre 1976 per dibattere il tema del nuovo ordinamento delle autonomie locali, quale problema centrale della riforma dello Stato e per rinnovare gli organi dell'Associazione,

Udita la relazione dell'on. Darida, il dibattito e le conclusioni dei tre gruppi di lavoro sulla Legge 382, sui Servizi pubblici e sociali e sulla politica del personale, la discussione sviluppatasi nelle sedute plenarie che ha arricchito di proposte e di idee la relazione,

Approva le linee generali che ne sono scaturite e, stante l'ampiezza, la profondità e la varietà dei contributi, demanda ai nuovi Organi dell'Associazione l'approfondimento dei temi dibattuti e la elaborazione del documento finale, nonché l'attuazione delle iniziative conseguenti;

In particolare, di fronte all'ulteriore aggravarsi della situazione di crisi degli Enti locali, richiama e ribadisce le proposte conclusive del Convegno di Viaregigo e rinnova la richiesta di un incontro urgente con il Governo.

Sottolinea l'opportunità di un incontro sui temi emersi dal dibattito con le Confederazioni sindacali e con le altre forze sociali.

La VII Assemblea dei Comuni Italiani si impegna, nel trentennale della Costituzione Repubblicana, a portare avanti la battaglia democratica e antifascista che trova nelle autonomie locali un saldo e insostituibile punto di riferimento.

SOLIDARIETÀ PER IL FRIULI

« La 7ª Assemblea generale dell'ANCI esprime la fraterna solidarietà alle famiglie delle mille vittime, ai Comuni e alle popolazioni del Friuli che il sisma del 6 maggio e dell'11 settembre ha semidistrutto in un'area che ha coinvolto 500 mila abitanti, i cui danni materiali e sociali diretti ed indiretti sono dell'ordine di oltre 6 mila miliardi di lire.

L'Assemblea è certa che la rinascita del Friuli potrà determinarsi attraverso l'opera insostituibile degli Enti locali e della Regione, nonché con la solidarietà del Paese da concretizzarsi attraverso una pronta risposta del Parlamento e del Governo con l'approvazione urgente della legge sulla ricostruzione, strumento indispensabile per ridare certezza di vita e di stabilità, nella propria terra, a quella martoriata e laboriosa popolazione ».

LE CONCLUSIONI DELL'ASSEMBLEA DELLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DELL'AGRICOLTURA

La 28ª Assemblea generale della CEA, Confederazione europea dell'agricoltura ha incentrato li dibattito su una serie articolata di comunicazioni presentate dai vari Paesi. Sul problema del « ruolo dell'agricoltura in un periodo di recessione economica e di inflazione », dopo aver esaminato e discusso il rapporto presentato al riguardo dal francese prof. Malassis, l'Assemblea ha concluso che il ruolo dell'agricoltura nella formazione dei prezzi alimentari non può essere affrontato che nel contesto del sistema agro-alimentare, al quale essa partecipa con le industrie a monte, le industrie e la distribuzione agro-alimentare, le ristorazioni collettive e commerciali, le economie familiari. In numerosi paesi occidentali la percentuale della spesa per alimenti del consumatore, che ritorna all'agricoltura sotto forma di valore aggiunto, non supera il 30 - 40 %. Il valore aggiunto dell'industria alimentare ha già superato quello dell'agricoltura negli U.S.A. ed in Gran Bretagna, e tale tendenza proseguirà nei prossimi anni nella maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale.

È quindi nel momento in cui i governi europei sono impegnati nella lotta all'inflazione, che conviene collocare al giusto posto il ruolo dell'agricoltura nella formazione dei prezzi alimentari e nel processo inflazionistico. Senza sottovalutare l'analisi tradizionale condotta in termini di rapporti di prezzo, bisogna prendere in considerazione l'analisi moderna dei guadagni di produttività e la ripartizione di questi.

I termini di scambio sono tanto più importanti, se si considera che gli acquisti dell'agricoltura presso le altre branche dell'economia rappresentano circa il 50% del valore della produzione agricola. Ora, dal 1973 al 1974, in tutti i paesi della CEE i prezzi dei fattori produttivi sono aumentati in misura maggiore di quelli agricoli. Durante questo periodo, i prezzi agricoli sono andati a rimorchio dei prezzi dei beni industriali. Inoltre, i prezzi alimentari al consumo sono aumentati di più dei prezzi agricoli alla produzione. I prezzi agricoli vanno costituendo, quindi, una componente sempre più ridotta dei prezzi alimentari, e la componente alimentare una quota sempre minore dei bilanci di consumo. L'influenza dei prezzi agricoli sul livello generale dei prezzi tende dunque a diminuire.

Il rapporto dei prezzi non costituisce però che uno strumento grossolano per la stima del processo inflazionistico. È più significativo considerare la relazione fra « efficacia » e « rendimento » dei settori economici. Nel corso di questi ultimi anni, la produttività del lavoro nell'agricoltura si è accresciuta ad un ritmo superiore rispetto alla crescita di produttività negli altri settori dell'economia: malgrado una costante diminuzione della popolazione addetta (circa il 5% annuo), la produzione agricola è in aumento ad un tasso del 2% annuo a prezzi costanti, cioè con un aumento della produttività del lavoro del 7% annuo. Tuttavia la crescita dei redditi agricoli non ha seguito, neppure lontanamente, tale aumento di produttività. La situazione si spiega con i crescenti carichi in capitale per unità di lavoro ed anche con la struttura dell'economia nel suo complesso, la quale permette trasferimenti di aumenti di produttività dell'agricoltura, non solo a favore dei consumatori, ma anche verso gli altri comparti (trasformazione, distribuzione) del settore agro-alimentare, e gli altri settori dell'economia. Lo sviluppo agricolo implica dunque un ricorso crescente al credito, fattore inflazionistico per i suoi effetti sulla massa monetaria, ma assolutamente necessario per assicurare la sostituzione del capitale al lavoro e la crescita della produttività dell'agricoltura.

La CEA sostiene che, nell'attuale processo inflazionistico, lungi dall'essere una delle cause dell'inflazione, l'agricoltura ne limita gli effetti facendo profittare gli altri settori di una parte dei guadagni di produttività che essa realizza.

In ordine alla « Prevenzione e lotta contro gli incendi forestali » è stata approvata la seguente risoluzione:

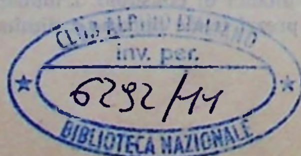
1. La 28ª assemblea generale della Confederazione Europea dell'agricoltura (CEA), che si è svolta a Palma (Spagna) dall'11 al 15 ottobre 1976, presa conoscenza delle deliberazioni della 4ª Commissione (Economica forestale), sotto la presidenza del sig. H. Orsini-Rosenberg (Austria) sui rapporti dei signiri R. De Rada Martinez (Spagna) e Ph. Giraut (Francia) « Prevenzione e lotta contro gli incendi forestali », raccomanda le seguenti misure:

2. Visto il gran numero e la crescente estensione degli incendi forestali, i poteri pubblici sono obbligati in linea di massima a contribuire all'indennizzo dei danni del fuoco.

3. Organizzazione di una riunione sugli incendi forestali, a cui parteciperanno tutti i paesi del Bacino mediterraneo e tutti quelli che, per il clima e per le caratteristiche delle loro foreste, subiscono o prevedono gravi incendi forestali.

4. Scambio sistematico di informazione e di documentazione tra i paesi della CEA colpiti dagli incendi forestali.

5. Studio di suggerimenti per una regolamentazione internazionale di lotta coordinata contro gli incendi forestali tra paesi limitrofi.



IL MONTANARO D'ITALIA
MONTI E BOSCHI

unificati nel 1977

UN NUOVO PERIODICO
PER LA RINASCITA DELLA MONTAGNA

Per offrire a quanti operano per il progresso civile ed economico della montagna italiana lo strumento più completo di studio e di comunicazione gli editori di due periodici di successo dedicati ai temi della montagna, «Il Montanaro d'Italia» e «Monti e boschi», ne hanno concordata l'unificazione.

L'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani) porta alla nuova iniziativa editoriale tutta la propria esperienza di centro di promozione di iniziative politiche, legislative, di dibattiti e di incontri sui grandi temi della montagna, esperienza che ha avuto, fino dalla nascita dell'organizzazione, espressione puntuale su «Il Montanaro d'Italia». Il Gruppo Giornalistico Edagricole offre l'apporto di una lunga tradizione di collaborazione con le voci più qualificate delle scienze ecologiche e forestali, le quali hanno trovato in «Monti e Boschi» la sede più propria per dibattere i grandi temi dal cui approfondimento dipende la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio boschivo nazionale. Il Gruppo Edagricole

porta anche all'iniziativa la tradizione grafica e l'esperienza distributiva che caratterizza tutti i propri periodici.

La nuova rivista uscirà in grande formato e con la consistenza necessaria a seguire, con tempestività tecnica, legislativa e scientifica i temi sempre più numerosi la cui conoscenza è indispensabile a tutti gli operatori, pubblici e privati, interessati alla vita e all'economia della montagna.

Il nuovo quadro politico e amministrativo creato dall'istituzione delle Comunità montane, la normativa CEE per l'agricoltura montana, i provvedimenti regionali, le nuove prospettive del turismo e dell'artigianato, le nuove tecniche forestali e di assetto idrogeologico, costituiscono un complesso panorama alla cui conoscenza è interessato un numero crescente di amministratori locali, di operatori economici, di studiosi.

L'esperienza dei due editori, la tradizione delle due testate che si uniscono nel nuovo periodico, sono la garanzia che la richiesta di informazione di tutte le categorie interessate ai problemi della montagna avrà nella nuova rivista la più piena e puntuale risposta.

Gli abbonamenti per il 1977 alla nuova rivista vanno sottoscritti presso l'EDAGRICOLE - Casella postale 2202 - BOLOGNA - Conto corrente postale n. 8/32028.

L'importo dell'abbonamento è di lire 10.000.